

# ARCHIVIO PACE DIRITTI UMANI

Rivista "Pace, Diritti dell'Uomo, Diritti dei Popoli", n. 3/1999

Spedizione in abbonamento postale, art. 2, comma 20/c, L. 662/96 - C.R.P. Padova C. M. P. - Port payé - taxa pagata.  
L'Archivio è stato istituito in base all'art. 2 della L.R. del Veneto 30 marzo 1988, n.18

*Regione del Veneto*  
*Direzione Organismi*  
*Internazionali*

n. 19

*Università di Padova*  
*Centro di studi e di formazione*  
*sui diritti della persona e dei popoli*

## *I diritti umani non hanno confini*

Il 9 dicembre 1998, alla vigilia del 50° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la solenne Dichiarazione "sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti". Essa è considerata la "Carta dei difensori dei diritti umani". In realtà, per i principi che elucida e proclama, è il più importante e avanzato sussidio per i programmi di educazione civica e politica.

Primo: è diritto e responsabilità di ciascuno e di tutti operare attivamente per la protezione e la promozione dei diritti umani.

Secondo: chi agisce per i diritti umani può legittimamente farlo sia come individuo sia in associazione con altri.

Terzo: l'attività di promozione e tutela dei diritti umani è sempre lecita e legittima a condizione che avvenga pacificamente, non violentemente.

Quarto: la tutela dei diritti umani avviene all'interno degli ordinamenti giuridici degli stati; questi devono rendere tali ordinamenti conformi ai principi del diritto internazionale dei diritti umani.

Quinto: l'attività degli operatori dei diritti umani non ha confini, deve essere consentita dentro e fuori dello stato di appartenenza.

Sesto: i difensori dei diritti umani hanno il diritto di associarsi e organizzarsi anche sul piano internazionale.

Settimo: chiunque, individualmente o in associazione con altri, può contribuire a migliorare la tutela dei diritti umani avanzando idee e proposte che le competenti istanze istituzionali devono prendere in considerazione.

La Dichiarazione non riconosce nuovi diritti fondamentali. Mira piuttosto a legittimare e garantire quanti - in particolare membri di movimenti, organizzazioni non governative, gruppi di volontariato, intellettuali - operano in prima linea, spesso col rischio della loro vita, per la difesa dei diritti umani riconosciuti nelle pertinenti Convenzioni giuridiche internazionali.

## In questo numero

**Dichiarazione sui diritti e le responsabilità dei difensori dei diritti umani (p. 2)**

**Sistemi universale e regionali per i diritti umani (p. 5)**

**Il diritto internazionale dei diritti umani (p. 6)**

**Il sistema Onu per i diritti umani (p. 8)**

**Le Convenzioni e i sistemi regionali sui diritti umani (p. 17)**

**Consiglio d'Europa: novità degli anni 90 (p. 19)**

**Dalla CSCE all'OSCE (p. 23)**

**Unione Europea e diritti umani (p. 24)**

**Il Mediatore europeo (p. 25)**

**Le istituzioni italiane per i diritti umani (p. 26)**

**Italia e Nazioni Unite (p. 27)**

**Modulo per le comunicazioni individuali al Comitato diritti umani delle Nazioni Unite (p. 28)**

**Guida ai ricorsi presso la Corte europea dei diritti umani (p. 29)**

**Centro sui diritti della persona e dei popoli: attività (p. 30)**

**Regione Veneto: interventi per la promozione di una cultura di pace (p. 33)**

**La legge regionale n. 55/1999 (p. 35)**

**Indirizzi internet sui diritti umani (p. 38)**

**Suggerimenti bibliografici (p. 39)**



## Dichiarazione sui diritti e le responsabilità dei difensori dei diritti umani

**Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti** (Assemblea generale delle NU, risoluzione 53/144, 8 marzo 1999)

*L'Assemblea Generale,*

*Riaffermando* l'importanza dell'osservanza dei fini e dei principi della Carta delle Nazioni Unite per la promozione e la protezione di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali per tutti in tutti i paesi del mondo,

*Riaffermando inoltre* l'importanza della Dichiarazione Universale dei diritti umani e dei Patti Internazionali sui diritti umani quali elementi portanti dell'impegno internazionale per promuovere il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali e l'importanza degli altri strumenti per i diritti umani adottati all'interno del sistema delle Nazioni Unite, così come di quelli adottati a livello regionale,

*Sottolineando* che tutti i membri della comunità internazionale devono adempiere, insieme e separatamente, l'obbligo solenne di promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di sorta, incluse quelle fondate sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di altro genere, sull'origine nazionale o sociale, sulla proprietà, sulla nascita o su altro status, e riaffermando la particolare importanza di una effettiva cooperazione internazionale per adempiere tale obbligo secondo quanto previsto dalla Carta delle Nazioni Unite,

*Riconoscendo* l'importante ruolo della cooperazione internazionale e l'apprezzabile lavoro di individui, gruppi e associazioni nel contribuire all'effettiva eliminazione di tutte le violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali dei popoli e degli individui, incluse le violazioni massicce, flagranti e sistematiche come quelle risultanti dall'apartheid, da tutte le forme di discriminazione razziale, dal colonialismo, dal dominio o dall'occupazione straniera; dall'aggressione o dalle minacce alla sovranità nazionale, all'unità

nazionale o all'integrità territoriale, e dal rifiuto di riconoscere il diritto di autodeterminazione dei popoli ed il diritto di ogni popolo di esercitare la piena sovranità sulle proprie ricchezze e risorse naturali,

*Riconoscendo* la relazione tra la pace e la sicurezza internazionale e la possibilità di godere i diritti umani e le libertà fondamentali, e consapevoli del fatto che la mancanza di pace e sicurezza internazionale non giustifica l'inadempienza,

*Ribadendo* che tutti i diritti umani e le libertà fondamentali sono universali, indivisibili, interdipendenti e correlati e dovrebbero essere promossi ed attuati in maniera giusta ed equa, senza pregiudicare l'attuazione di ciascuno di tali diritti e libertà,

*Sottolineando* che la responsabilità e il dovere primario di promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali risiede nello stato,

*Riconoscendo* il diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e delle associazioni di promuovere il rispetto e la conoscenza dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale e internazionale,

*Dichiara:*

*Articolo 1*

Tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri, di promuovere e lottare per la protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale ed internazionale.

*Articolo 2*

1. Ogni Stato ha la responsabilità primaria ed il dovere di proteggere, promuovere ed attuare tutti i diritti umani e le libertà fondamentali, tra l'altro, intraprendendo le misure necessarie per creare tutte le necessarie condizioni sociali, economiche, politiche e di altro genere, come pure le garanzie legali richieste per assicurare che tutte le persone sotto la sua giurisdizione, individualmente ed in associazione con altri, possano godere tutti quei diritti e quelle libertà nella pratica.

2. Ogni Stato deve intraprendere ogni misura legislativa, amministrativa o di altro genere che possa essere necessaria per assicurare che i diritti e le libertà di cui alla presente Dichiarazione, siano effettivamente garantiti.

*Articolo 3*

Il diritto interno coerente con la Carta delle Nazioni Unite e con gli altri obblighi internazionali dello Stato nel campo dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituisce la cornice giuridica al cui interno le libertà fondamentali e i diritti umani devono essere attuati e goduti ed al cui interno le attività per la promozione, la protezione e l'effettiva realizzazione dei diritti e libertà di cui alla presente Dichiarazione devono essere condotte.

*Articolo 4*

Nulla nella presente dichiarazione deve essere interpretato in modo da danneggiare o contraddire i fini e i principi della Carta delle Nazioni Unite o da restringere o derogare le norme della Dichiarazione universale dei diritti umani, dei Patti internazionali sui diritti umani e degli altri strumenti ed impegni internazionali applicabili in questo campo.

*Articolo 5*

Allo scopo di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali, tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri, a livello nazionale ed internazionale:

- a) di riunione e assemblea pacifica;
- b) di formare, aderire e partecipare a organizzazioni non-governative, associazioni o gruppi;
- c) di comunicare con organizzazioni non-governative o intergovernative.

*Articolo 6*

Tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri:

a) di conoscere, ricercare, ottenere, ricevere e detenere informazioni riguardo a tutti i diritti umani e le libertà fondamentali, incluso l'accesso alle informazioni sul modo in cui si dia effetto a tali diritti e libertà nei sistemi legislativi, giuridici o amministrativi interni;

b) come previsto negli strumenti internazionali sui diritti umani ed in altri strumenti applicabili, di pubblicare liberamente, comunicare o distribuire ad altri opinioni, informazioni e conoscenze su tutti i diritti umani e le libertà fondamentali;

c) di studiare, discutere, formare ed esprimere opinioni sull'osservanza, sia nella legge che nella pratica, di tutti i



## Dichiarazione sui diritti e le responsabilità dei difensori dei diritti umani

diritti umani e le libertà fondamentali e, attraverso questi ed altri mezzi appropriati, di attirare la pubblica attenzione su questa materia.

### Articolo 7

Tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di sviluppare e discutere nuove idee e principi sui diritti umani e di promuovere la loro accettazione.

### Articolo 8

1. Tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di partecipare ed avere effettivo accesso, su basi non discriminatorie, al governo del proprio paese e alla conduzione degli affari pubblici.

2. Questo include, *tra l'altro*, il diritto, individualmente ed in associazione con altri, di sottomettere agli organi governativi ed alle agenzie ed organizzazioni coinvolte negli affari pubblici, critiche e proposte per migliorare il loro funzionamento e per attirare l'attenzione su ogni aspetto della loro attività che possa ostacolare o impedire la promozione, la protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

### Articolo 9

1. Nell'esercizio dei diritti umani e le libertà fondamentali, inclusa la promozione e la protezione dei diritti umani di cui alla presente Dichiarazione, tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di beneficiare di effettivi rimedi e di essere protetti in caso di violazione di tali diritti.

2. A questo fine, tutti coloro che adducano la violazione dei propri diritti o libertà hanno il diritto, sia di persona che attraverso un rappresentante legale autorizzato, di avanzare ricorsi e di ottenerne il pronto esame in una pubblica udienza di fronte ad una autorità indipendente, imparziale e competente, giudiziaria o di altra natura, istituita per legge e di ottenere da tale autorità una decisione, conforme alla legge, che fornisca un risarcimento, incluso un adeguato indennizzo, ove vi sia stata una violazione dei diritti o delle libertà di quella persona, ed all'esecuzione dell'eventuale decisione e risarcimento, senza ritardi eccessivi.

3. Allo stesso fine, tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, *tra l'altro*:

a) di protestare contro le politiche e le azioni di singoli funzionari e organi governativi con riferimento a violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali, tramite petizione o altri mezzi appropriati, presso le competenti autorità giudiziarie, amministrative o legislative, o presso qualunque altra autorità competente prevista dal sistema legale dello stato, la quale dovrebbero decidere sul reclamo senza ritardi indebiti;

b) di assistere a pubbliche udienze, procedimenti e processi in modo da formarsi un'opinione circa la loro conformità con la legislazione nazionale e con gli obblighi e impegni internazionali applicabili;

c) di offrire e fornire assistenza legale professionale qualificata o altra pertinente consulenza e assistenza nella difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

4. Allo stesso fine, ed in accordo con le procedure e gli strumenti internazionali applicabili, tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di accedere liberamente e di comunicare con gli organi internazionali dotati della competenza generale o speciale di ricevere e considerare comunicazioni in materia di diritti umani e libertà fondamentali.

5. Lo Stato deve condurre un'indagine pronta ed imparziale o assicurare che si svolga un'inchiesta ogni qual volta vi sia il ragionevole motivo di credere che una violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali abbia avuto luogo nei territori sotto la sua giurisdizione.

### Articolo 10

Nessuno deve partecipare, con atti o omissioni, alla violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e nessuno deve essere soggetto a punizione o a qualunque tipo di azione vessatoria per essersi rifiutato di farlo.

### Articolo 11

Tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri, al legittimo esercizio della propria occupazione o professione. Chiunque, in virtù della propria professione, possa nuocere alla dignità umana, ai diritti umani e alle libertà fondamentali altrui deve rispettare tali diritti e libertà e rispettare i pertinenti standard nazionali ed in-

ternazionali di condotta o etica professionale e lavorativa.

### Articolo 12

1. Tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di partecipare ad attività pacifiche contro le violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

2. Lo Stato deve prendere tutte le misure necessarie per assicurare la protezione, da parte delle autorità competenti, di chiunque, individualmente ed in associazione con altri, contro violenze, minacce, ritorsioni, discriminazione vessatorie di fatto o *di diritto*, pressioni o altre azioni arbitrarie conseguenti al legittimo esercizio dei diritti di cui alla presente Dichiarazione.

3. A questo riguardo, tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di essere protetti efficacemente dalla legislazione nazionale ove reagiscano o si oppongano, con mezzi pacifici, ad attività ed atti, incluse le omissioni, che, attribuibili allo Stato, provochino violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali, così come ad atti di violenza perpetrati da gruppi o individui che influenzino il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

### Articolo 13

Tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di sollecitare, ricevere ed utilizzare risorse con il fine esplicito di promuovere e proteggere, attraverso mezzi pacifici, i diritti umani e le libertà fondamentali, in conformità all'articolo 3 della presente Dichiarazione.

### Articolo 14

1. Lo Stato ha la responsabilità di prendere appropriate misure legislative, giudiziarie, amministrative o di altro genere, per promuovere la comprensione dei propri diritti civili, politici, economici, sociali e culturali da parte di tutte che si trovano sotto la sua giurisdizione.

2. Tali misure devono comprendere, tra le altre:

a) la pubblicazione e la vasta disponibilità di leggi e dei regolamenti nazionali, e dei fondamentali strumenti internazionali sui diritti umani applicabili;





## Dichiarazione sui diritti e le responsabilità dei difensori dei diritti umani

b) l'accesso pieno ed eguale ai documenti internazionali nel campo dei diritti umani, inclusi i rapporti periodici dello Stato agli organi istituiti dai trattati internazionali sui diritti umani dei quali (lo Stato) è parte, così come i resoconti sintetici delle discussioni e dei rapporti ufficiali di questi organismi.

3. Lo Stato deve assicurare e sostenere, ove appropriato, la creazione e lo sviluppo di ulteriori istituzioni nazionali indipendenti per la promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutto il territorio sotto la sua giurisdizione, siano essi ombudsman (difensori civici), commissioni sui diritti umani o qualsiasi altro tipo di istituzione nazionale.

### Articolo 15

Lo Stato ha la responsabilità di promuovere e facilitare l'insegnamento dei diritti umani e delle libertà fondamentali a tutti i livelli educativi e di assicurare che tutti i responsabili della formazione di avvocati, ufficiali preposti all'attuazione della legge (leggi, tra l'altro, forze di polizia), personale delle forze armate e pubblici ufficiali, inseriscano appropriati elementi di insegnamento dei diritti umani nei loro programmi di formazione.

### Articolo 16

Gli individui, le organizzazioni nongovernative e le istituzioni competenti giocano un importante ruolo nel contribuire

ad una maggiore consapevolezza pubblica delle questioni relative a tutti i diritti umani e le libertà fondamentali, attraverso attività quali l'educazione, la formazione e la ricerca in questi campi per rafforzare ulteriormente, *tra l'altro*, la comprensione, la tolleranza, la pace e le relazioni amichevoli tra le nazioni e tra tutti i gruppi razziali e religiosi, tenendo conto dei diversi contesti sociali e comunitari in cui svolgono le proprie attività.

### Articolo 17

Nell'esercizio dei diritti e delle libertà di cui alla presente Dichiarazione, tutti, agendo individualmente o in associazione con altri, saranno soggetti alle sole limitazioni che, conformi agli obblighi internazionali applicabili, siano determinate dalla legge con l'esclusivo fine di assicurare il dovuto riconoscimento e rispetto dei diritti e delle libertà altrui, e di soddisfare i giusti requisiti della moralità, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.

### Articolo 18

1. Tutti hanno doveri verso e all'interno della comunità, nella quale soltanto il libero e pieno sviluppo della loro personalità è possibile.

2. Gli individui, i gruppi, le istituzioni e le organizzazioni nongovernative hanno un importante ruolo e responsabilità nella salvaguardia della democrazia, nella promozione dei diritti umani e delle libertà fon-

damentali e nel contribuire alla promozione e al progresso delle società, delle istituzioni e dei processi democratici.

3. Gli individui, i gruppi, le istituzioni e le organizzazioni nongovernative hanno inoltre un importante ruolo e responsabilità nel contribuire, ove appropriato, alla promozione del diritto di tutti ad un ordine sociale ed internazionale in cui i diritti e le libertà sancite dalla Dichiarazione universale dei diritti umani e dagli altri strumenti sui diritti umani siano pienamente realizzati.

### Articolo 19

Nulla nella presente Dichiarazione deve essere interpretato in modo tale da implicare il diritto di qualsiasi individuo, gruppo o organo della società o di qualsiasi Stato di avere di intraprendere qualsivoglia attività o di compiere qualsiasi atto mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà di cui alla presente Dichiarazione.

### Articolo 20

Nulla nella presente Dichiarazione deve essere interpretato in modo tale da permettere agli Stati di sostenere e promuovere attività di individui, gruppi di individui, istituzioni o organizzazioni nongovernative contrarie alle norme della Carta delle Nazioni Unite.

## Internazionalizzazione dei diritti umani: a che punto siamo?

Le convenzioni giuridiche sui diritti umani operanti a livello universale o regionale sono ormai numerose. Le relative norme hanno avuto origine da due documenti internazionali di valore costituente per la comunità internazionale uscita dalla seconda guerra mondiale: la Carta delle Nazioni Unite (1945) e la Dichiarazione universale dei diritti umani (1948).

In queste pagine abbiamo selezionato una lista non esaustiva dei principali strumenti giuridici vigenti a livello mondiale presso il sistema delle Nazioni Unite (188 paesi membri), e di 24 strumenti regionali, in vigore presso il Consiglio d'Europa (41 paesi membri), l'Organizzazione degli Stati americani (OSA, 35 paesi membri), l'Organizzazione per l'Unità Africana (OAU, 55 paesi membri), la Lega Araba (22 paesi membri) e la Conferenza islamica (56 stati membri). Accanto agli strumenti giuridici in vigore sono indicati alcuni dei principali strumenti non ancora vigenti. Oltre a norme sui diritti degli individui, sono previste disposizioni sui diritti dei popoli (soprattutto l'art. 1 ai due Patti internazionali del 1966).

Sono possibili diverse classificazioni dei Trattati secondo il loro contenuto. Una di queste li suddivide in:

- **generali**, relativi all'intero insieme dei diritti umani o a vaste categorie di diritti, come quelli civili e politici o quelli economici sociali e culturali;
- **relativi a questioni specifiche**, cioè relativi a questioni quali: genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità; schiavitù, tratta delle persone e lavoro forzato; tortura; abolizione della pena di morte; sparizioni; asilo; nazionalità; libertà d'informazione e diritto alla riservatezza; sicurezza sociale; bioetica;
- **per la protezione di gruppi specifici**, quali rifugiati; apolidi; migranti; popolazioni indigene, minoranze; lavoratori; donne; fanciulli; famiglia e matrimonio; combattenti, prigionieri e civili in tempo di guerra;
- **per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione**, fondate sulla razza, sul genere o su altra caratteristica distintiva o praticate nei diversi contesti ambientali, sociali o istituzionali (scuola, lavoro, ecc.).

Ai Trattati si aggiungono numerose Dichiarazioni, Risoluzioni, Documenti finali, e altri **strumenti non vincolanti giuridicamente ma dotati di grande importanza politica**, spesso non meno autorevoli di un trattato: si pensi all'Atto finale di Helsinki 1975, documento fondativo dell'OSCE.

# sistemi universale e regionali per i diritti umani

## Sistema europeo

### UNIONE EUROPEA

15 Stati Membri

#### Organi principali:

- Consiglio europeo
- Parlamento europeo
- Consiglio dei ministri
- Commissione
- Corte di giustizia

#### Organi specializzati sui diritti umani:

- Sottocommissione diritti umani del Parlamento
- Mediatore
- Unità diritti umani e democratizzazione della Commissione
- Ufficio affari umanitari - ECHO

### CONSIGLIO D'EUROPA

41 Stati Membri

#### Organi principali:

- Comitato dei Ministri
- Assemblea Parlamentare
- Segretariato Generale

#### Organi specializzati sui diritti umani:

- Corte europea dei diritti umani
- Commissario per i diritti umani
- Comitato di esperti indipendenti (Carta Sociale)
- Comitato per la prevenzione della tortura
- Direzione diritti umani del Segretariato

### OSCE

55 Stati Membri

#### Organi principali:

- Consiglio dei Ministri
- Assemblea parlamentare
- Corte di conciliazione e arbitrato
- Segretariato

#### Organi specializzati sui diritti umani:

- Centro per la prevenzione dei conflitti
- Rappresentante per la libertà dei Media
- Alto Commissario per le Minoranze
- Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani

### ORGANIZZAZIONE PER L'UNITÀ AFRICANA

55 Stati Membri

#### Organi principali:

- Assemblea dei Capi di Stato e di Governo
- Consiglio dei ministri
- Segretariato Generale

#### Organi specializzati sui diritti umani:

- Commissione africana sui diritti umani e dei popoli
- Commissione economica e sociale
- Commissione per l'educazione la scienza e la salute
- Commissione rifugiati (dei 15)
- Commissione difesa
- Commissione per la mediazione la conciliazione e l'arbitrato

### ORGANIZZAZIONE DEGLI STATI AMERICANI

35 Stati Membri

#### Organi principali:

- Assemblea Generale
- Consiglio permanente
- Segretariato Generale

#### Organi specializzati sui diritti umani:

- Commissione interamericana sui diritti umani
- Corte interamericana sui diritti umani

### LEGA ARABA

22 Stati Membri

#### Organi principali:

- Consiglio degli Stati
- Segretariato Generale permanente

#### Organi specializzati sui diritti umani:

- Comitato sui diritti umani

### ORGANIZZAZIONE DELLA CONFERENZA ISLAMICA

56 Stati Membri

#### Organi principali:

- Conferenza dei re e capi di stato e di governo
- Conferenza islamica dei ministri degli esteri
- Segretariato generale

## Nazioni Unite

189 stati membri

Comitati di esperti indipendenti istituiti dalle Convenzioni sui diritti umani

### ASSEMBLEA GENERALE

#### ECOSOC

Commissione sui diritti umani

Sottocommissione per la prevenzione delle discriminazioni e la protezione delle minoranze

Commissione sulla condizione delle donne

Gruppi di lavoro e Relatori speciali di Commissione e Sottocommissione

Ufficio dell'Alto Commissario per i Diritti Umani

Missioni di Peacekeeping

Tribunali per l'ex Jugoslavia e il Ruanda

### SEGRETARIATO GENERALE

### CONSIGLIO DI SICUREZZA

### CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA

### PRINCIPALI AGENZIE SPECIALIZZATE

- ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro)
- UNESCO (Organizzazione per l'Educazione, la Scienza e la Cultura)
- WHO (Organizzazione Mondiale della Sanità)
- FAO (Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura)
- WB (Banca Mondiale)
- IMF (Fondo Monetario Internazionale)
- WTO (Organizzazione Mondiale del Commercio)

### PRINCIPALI PROGRAMMI

- UNIFEM (donne)
- UNDP (sviluppo umano)
- UNICEF (bambini)
- UNHCR (Alto Commissariato per i rifugiati)
- UNCTAD (Sviluppo e commercio)
- UNEP (ambiente)
- UNFPA (popolazione)
- UNDCP (droga e prevenzione del crimine)
- WFP (aiuti alimentari)
- INSTRAW (istituto di ricerca per le donne)
- UNICRI (criminalità internazionale)



## Le Convenzioni internazionali: Nazioni Unite

### *Il "codice internazionale dei diritti umani"*

- 1948 Dichiarazione universale dei diritti umani
- 1966-76 Patto Internazionale sui diritti civili e politici
- 1966-76 I Protocollo per le comunicazioni individuali
- 1989-91 II Protocollo sull'abolizione della pena di morte
- 1966-76 Patto Internazionale sui diritti economici sociali e culturali

**Livello globale**  
Sistema delle Nazioni Unite  
Carta delle Nazioni Unite,  
articoli 1,13, 55,  
56, 62, 68, 76.

### *Altri strumenti giuridici creati dalle Nazioni Unite*

- 1948-51 Convenzione per la prevenzione e la punizione del crimine di genocidio
- 1949-51 Convenzione sulla soppressione della tratta delle persone e dello sfruttamento della prostituzione altrui
- 1951-54 Convenzione sullo status dei rifugiati; e Protocollo (1967-67)
- 1952-54 Convenzione sui diritti politici delle donne
- 1953-53 Protocollo di riforma della Convenzione sulla schiavitù (1926)
- 1954-60 Convenzioni sullo status degli apolidi
- 1956-57 Convenzione aggiuntiva per l'abolizione della schiavitù, della tratta e delle istituzioni e prassi affini
- 1957-58 Convenzione sulla nazionalità delle donne sposate
- 1961-75 Convenzione sulla riduzione dell'apolidia
- 1962-64 Convenzione sul consenso al matrimonio, l'età minima per il matrimonio e la registrazione dei matrimoni
- 1965-69 Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme discriminazione razziale
- 1973-76 Convenzione per l'eliminazione e la repressione del crimine di apartheid
- 1979-81 Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne
- 1984-87 Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli inumani o degradanti
- 1989-90 Convenzione sui diritti dell'infanzia

### *Convenzioni Nazioni Unite non ancora entrate in vigore*

- 1989 - Convenzione contro il reclutamento, l'uso, il finanziamento e l'addestramento di mercenari
- 1990 - Convenzione sui diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie

### *Convenzioni adottate da altre Agenzie specializzate del sistema delle Nazioni Unite*

#### **ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro)**

- 1948-50 (Convenzione n. 87) Libertà di associazione e sindacale
- 1951-53 (n. 100) Eguale retribuzione
- 1957-59 (n. 105) Abolizione del lavoro forzato
- 1958-60 (n. 111) Discriminazione nelle assunzioni e durante il rapporto di lavoro
- 1964-66 (n. 122) Politiche dell'impiego
- 1971-73 (n. 135) Rappresentanti dei lavoratori
- 1973-76 (n. 138) Età lavorativa minima
- 1975-77 (n. 141) Organizzazioni lavoratori rurali
- 1975-78 (n. 143) Lavoratori migranti
- 1978-81 (n. 151) Lavoro nel pubblico impiego
- 1981-83 (n. 154) Contrattazione collettiva
- 1981-83 (n. 155) Sicurezza e salute dei lavoratori
- 1981-83 (n. 156) Lavoratori con carichi familiari
- 1988-91 (n. 168) Promozione dell'impiego e protezione contro la disoccupazione
- 1989-91 (n. 169) Popoli indigeni e tribali nei paesi indipendenti

Nella lista di convenzioni di queste pagine, l'anno di adozione è seguito da quello in cui il trattato è entrato in vigore nel diritto internazionale.

Riguardo ai progetti di convenzioni internazionali sui diritti umani ancora in via di elaborazione, si veda p. 13.

#### **UNESCO**

- 1960-62 Convenzione contro la discriminazione nell'educazione e Protocollo (1962-68)
- 1952-74 Convenzione universale sul diritto d'autore e Protocollo
- 1972-75 Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale dell'umanità



## Diritti umani, ovvero diritti fondamentali della persona

I diritti umani protetti dalle convenzioni giuridiche internazionali, non costituiscono una lista chiusa, e sono tra loro interdipendenti e indivisibili. Possono essere raggruppati nel modo che qui di seguito riportiamo.

### Diritti civili e politici

- Diritto alla vita
- Diritto all'integrità fisica e psichica
- Diritto a non essere tenuto in stato di schiavitù
- Diritto all'identità personale
- Diritto a non essere arrestato e detenuto arbitrariamente
- Diritto alle garanzie processuali
- Diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di espressione, di religione
- Diritto alla libertà di riunione e di associazione
- Diritto alla *privacy*
- Diritto di elettorato attivo e passivo
- Diritto di proprietà
- Diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di tornare al proprio paese
- Diritto alla parità giuridica tra uomo e donna
- Diritto di sposarsi e di fondare una famiglia
- Diritto alla famiglia, "nucleo naturale e fondamentale della società", ad essere protetta dalla società e dallo stato

### Diritti Economici, Sociali e Culturali

- Diritto alla libertà dalla fame
- Diritto al lavoro
- Diritto ad un'equa remunerazione
- Diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia (alimentazione, vestiario, alloggio)
- Diritto alla sicurezza e all'igiene nel lavoro
- Diritto al riposo
- Diritto di aderire a sindacati e a costituirli
- Diritto di sciopero
- Diritto all'assistenza in caso di necessità
- Diritto alla salute fisica e psichica
- Diritto all'educazione e all'istruzione
- Diritto a partecipare partecipazione alla vita culturale
- Diritto a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni
- Diritto alle pari opportunità tra uomo e donna
- Diritto della famiglia ad essere protetta dalla società e dallo stato

### Ulteriori diritti in ragione di particolari condizioni di vulnerabilità

- Diritti del fanciullo (nel superiore interesse del fanciullo)
- Diritti dei rifugiati e degli sfollati
- Diritti delle donne (contro la discriminazione)
- Diritti dei migranti
- Diritti dei portatori di handicap

### Diritti collettivi

- Diritto all'esistenza
- Diritto dei popoli all'autodeterminazione (interna ed esterna)
- Diritto all'indipendenza dei paesi e dei popoli coloniali
- Diritto dei popoli alla sovranità permanente sulle proprie ricchezze e risorse naturali
- Diritti delle popolazioni indigene
- Diritti delle minoranze
- Diritti della famiglia

### Diritti di solidarietà o di terza generazione (non ancora esplicitamente codificati nelle convenzioni giuridiche internazionali, con l'eccezione della Carta Africana)

- Diritto allo sviluppo
- Diritto all'ambiente
- Diritto alla pace

### Principali divieti e obblighi per gli stati (ma tutti i diritti umani comportano altrettanti doveri anche per gli individui)


- Proibizione della guerra
- Divieto di far propaganda della guerra
- Divieto di riduzione in schiavitù
- Divieto di torturare
- Divieto di arresto e detenzione arbitraria
- Divieto di impedire la libertà di pensiero, coscienza e religione
- Divieto di uccidere donne incinte e i bambini
- Divieto di negare alle minoranze il diritto di godere della loro cultura, di professare la propria religione, di usare la propria lingua
- Obbligo di presumere innocente l'imputato fino a sentenza definitiva
- Divieto di retroattività della legge penale
- Obbligo di eliminare il razzismo, la discriminazione, l'intolleranza, le varie forme di *apartheid*
- Obbligo di cooperazione internazionale, in particolare in materia di diritti economici, sociali e culturali.

## Lo stato delle ratifiche dei principali trattati internazionali sui diritti umani

Convenzioni	N. Stati parte (apr. 1999)	
1966-1976 Patto Internazionale sui diritti economici sociali e culturali	141	
1966-1976 Patto Internazionale sui diritti civili e politici	144	
1966-1976 I Protocollo per le comunicazioni individuali	95	
1989-1991 II Protocollo sull'abolizione della pena di morte	37	
1965-1969 Convenzione contro la discriminazione razziale (CERD)	154	27*
1979-1981 Convenzione contro la discriminazione nei confronti delle donne	163	
1984-1987 Convenzione contro la tortura (CAT)	114	40*
1989-1990 Convenzione sui diritti del bambino	191	

\* Stati che hanno accettato il meccanismo di comunicazioni individuali previsto rispettivamente dall'art. 14 della Convenzione CERD e 22 della Convenzione CAT





## I principali organi delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani

### Organi ausiliari del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite

#### Commissione diritti umani

Si compone di 53 membri, rappresentanti di altrettanti governi, che vi siedono a rotazione. E' un organo sussidiario del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (Ecosoc) dal 1946. Nel 1947, quando si riunì per la prima volta, ebbe l'incarico di predisporre il testo della Dichiarazione universale dei diritti umani. Il mandato della Commissione consiste nel *presentare proposte, raccomandazioni e rapporti* all'Ecosoc su ogni materia concernente i diritti umani, in particolare codificazione internazionale dei diritti umani.

La Commissione si riunisce una volta all'anno, a Ginevra, per sei settimane tra marzo e aprile. Dal 1947 al 1966 la Commissione fu impegnata nella elaborazione di principi e regole comuni (*standard setting*), preparando numerosi strumenti giuridici. Questo lavoro creativo è culminato nel 1966 con l'adozione, da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, del Patto internazionali sui

diritti civili e politici e di quello sui diritti economici, sociali e culturali. Durante questa fase la Commissione si era dichiarata incompetente a trattare casi specifici di violazione dei diritti umani, materia considerata di dominio riservato degli stati. Questa situazione ebbe termine nel 1967, quando l'Ecosoc l'autorizzò espressamente ad occuparsene e ad adottare risoluzioni in materia di *gross violations* (violazioni estese e reiterate). Le risoluzioni della Commissione sono uno dei principali strumenti di valutazione della condotta degli stati in materia diritti umani e di guida all'azione internazionale sia per i governi sia per le Ong. Il primo Gruppo di lavoro di esperti per esaminare una situazione specifica fu istituito sul Sud Africa (1967). Da allora si sono moltiplicati i gruppi di lavoro e i relatori speciali creati dalla Commissione per monitorare il rispetto dei diritti umani internazionalmente riconosciuti e per investigare su presunte violazioni. Sono state inviate missioni di indagine (*fact finding missions*) in decine di paesi, sviluppati e in sviluppo. Nel corso degli anni '90 la Commissione ha posto in essere misure di assistenza tecnica e consulenza ai paesi membri delle Nazioni Unite.

La Commissione pone oggi particolare enfasi sui diritti economici, sociali e culturali - incluso il diritto allo sviluppo e ad uno standard di vita adeguato -, sulla protezione dei diritti dei gruppi più vulnerabili - minoranze e popoli indigeni, bambini, donne -, sullo sradicamento della violenza di genere e la realizzazione dei diritti delle donne. Tali priorità trovano riscontro nella Dichiarazione e





nel Programma d'azione della Conferenza sui diritti umani di Vienna (1993), durante la quale sviluppo e democrazia sono stati riconosciuti diritti umani essenziali. Pur essendo un organo di rappresentanti governativi, la Commissione è tradizionalmente molto aperta al contributo delle organizzazioni nongovernative, che possono partecipare alle sedute e presentare documenti scritti.

## Sottocommissione per la prevenzione della discriminazione e per la protezione delle minoranze

Si compone di 26 esperti indipendenti. E' un organo ausiliario della Commissione diritti umani, creato da questa su autorizzazione dell'Ecosoc - Risoluzione 9 (II) 1946. Dal 1999 ha assunto la denominazione di *Sottocommissione per la promozione e la protezione dei diritti umani*. Ha il compito di intraprendere studi e di fare raccomandazioni alla Commissione. Gli esperti sono eletti dalla Commissione per un periodo di quattro anni. Attualmente 8 provengono dai paesi dell'Europa occidentale, 7 dai paesi africani, 5 da stati asiatici, 5 da quelli dell'America latina e 3 da paesi dell'Europa orientale. Metà dei membri sono rinnovati ogni due anni. La Sottocommissione tiene una riunione annuale di 4 settimane in estate. Alle sessioni sono presenti come osservatori rappresentanti di stati e di organismi e agenzie specializzate delle NU, di organizzazioni intergovernative e di Ong dotate di status consultivo presso l'Ecosoc. La Sottocommissione dispone di 4 gruppi di lavoro, che si riuniscono prima delle sessioni: *Comunicazioni, Forme contemporanee di schiavitù, Popolazioni indigene; Minoranze*.

Il Gruppo di lavoro sulle comunicazioni, istituito nel 1970 - Ris. Ecosoc 1503 (XLVIII) -, esamina, in via confidenziale, denunce di violazioni massicce e sistematiche dei diritti umani (cd. "Procedura 1503"). Il Gruppo di lavoro sulle popolazioni indigene è il principale organismo delle NU operante in materia. Esso ha funzionato per anni come un vero e proprio forum mondiale, frequentato da centinaia di Ong e rappresentanti di popoli indigeni, che così hanno potuto condurre la battaglia per il riconoscimento internazionale dei loro diritti. Principa-

le realizzazioni è stata la bozza di Dichiarazione dei diritti dei popoli indigeni, che tra l'altro riconosce loro il diritto all'autogoverno. Il Gruppo sulle forme contemporanee di schiavitù è una delle agenzie di maggiore spicco per lo studio del fenomeno della tratta, dello sfruttamento del lavoro schiavistico e minorile; elabora strategie di azione internazionali e segue la loro applicazione da parte degli stati. Il Gruppo sulle minoranze segue l'attuazione della Dichiarazione sui diritti degli appartenenti a minoranze etniche, religiose e linguistiche del 1992 e formula proposte e raccomandazioni sulla reciproca comprensione tra governi e minoranze.

## Commissione sulla condizione delle donne

Si compone di 45 membri, rappresentanti di altrettanti governi, che vi siedono a rotazione. E' stata costituita

nel 1946 quale organo ausiliario dell'Ecosoc. Suo compito è suggerire alle NU misure normative e politiche per favorire i diritti delle donne e promuovere le pari opportunità. Dal 1987 la Commissione ha anche il compito di sovrintendere ai seguiti delle conferenze mondiali sulle donne (Nairobi 1985, Pechino 1995) e sostenere l'attuazione delle relative strategie d'azione.

## Comitati di Monitoraggio creati da Convenzioni sui diritti umani

Alcune convenzioni sui diritti umani istituiscono appositi comitati di esperti indipendenti dai governi con il compito di ricevere e valutare i rapporti periodici degli stati sulla messa in opera delle norme contenute nei trattati. I rapporti vengono esaminati in sedute pubbliche, alla presenza dei rappresentanti dello stato interessato. Oltre a esaminare i rapporti degli sta-

## L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani

Dal 1994 (Risoluzione 48/141 dell'Assemblea generale), il principale organismo di coordinamento per le politiche sui diritti umani delle Nazioni Unite è l'ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani. L'Alto Commissario ha la responsabilità principale per le attività delle NU in questo settore e opera sotto l'autorità del Segretario Generale e nell'ambito delle linee politiche decise dall'Assemblea generale, dal Consiglio economico e sociale e dalla Commissione diritti umani.

E' il Segretario Generale che nomina, con mandato di 4 anni, l'Alto Commissario, decisione che deve essere approvata dall'Assemblea generale. Il primo a ricoprire il ruolo, dal 1994 al 1997, è stato José Ayala Lasso. Dal 1997 la carica è ricoperta da Mary Robinson, già presidente della Repubblica d'Irlanda.

Il mandato dell'Alto Commissario è di alto rilievo politico, considerato che, nella nuova visione del ruolo delle NU impostata dall'attuale Segretario Generale Kofi Annan, i diritti umani devono essere integrati e pervadere ogni aspetto delle attività e dei programmi dell'organizzazione: pace e sicurezza; cooperazione economica e sociale; sviluppo; assistenza umanitaria (strategia di *mainstreaming human rights*).

Dal 1997 tutte le attività di studio, monitoraggio, informazione ecc. in tema di diritti umani sono state raggruppate presso la sede dell'Ufficio dell'Alto Commissario a Ginevra, Palais Wilson, un edificio storico di fronte al lago, completamente ristrutturato e reso funzionale alle esigenze complesse del nuovo organismo.

Il bilancio dell'Ufficio dell'Alto Commissario (che ammonta per il 1998-99 a circa 80 milioni di dollari) deriva in gran parte da fondi estranei al bilancio ordinario delle Nazioni Unite (che vi concorre per circa 25 milioni): contributi volontari di stati o anche organizzazioni private. Buona parte delle spese, a parte quelle per il personale e per consentire le riunioni periodiche dei molti organismi sui diritti umani (Commissione, Sottocommissione, Comitati, ecc.), è assorbita dai programmi di cooperazione tecnica rivolti a stati (Guatemala, El Salvador, Sierra Leone, Liberia, Togo, Malawi, Sudafrica, Tanzania, Repubblica Centrafricana, Striscia di Gaza, Mongolia, Cambogia) e di presenza sul campo (ci sono oggi missioni permanenti di monitoraggio in Colombia, Angola, Rep. Dem. Congo, Ruanda, Burundi, Somalia, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Iugoslavia, Macedonia, Abkhazia/Georgia).



ti, alcuni comitati possono ricevere comunicazioni da individui che lamentano la violazione dei loro diritti sanciti internazionalmente. In questo caso i Comitati operano un po' come dei giudici: accertano se c'è stata violazione e raccomandano allo stato le misure necessarie per porre fine alla stessa. Il Comitato sui diritti umani (civili e politici) ha trattato 60 casi dal 1994 al 1997; 39 quelli trattati dal Comitato contro la tortura; solo tre quelli decisi dal Comitato contro la discriminazione razziale. L'importanza di questi comitati e l'efficacia del loro lavoro è in continua crescita. Essi sono il principale riferimento per l'azione delle Ong internazionali che si occupano di tutelare i diritti umani.

### Comitato contro la discriminazione razziale

*Si compone di 18 esperti indipendenti.* Ogni anno tiene due sessioni di lavoro (di tre settimane ciascuna) e indirizza un rapporto annuale all'Assemblea Generale. Verifica dal 1969 l'implementazione della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale. In particolare: esamina i rapporti periodici obbligatori presentati dagli stati parte; fornisce suggerimenti e raccomandazioni agli stati e all'Assemblea generale; riceve denunce individuali o denunce tra stati riguardo a presunte violazioni della Convenzione.

### Comitato diritti umani

*Si compone di 18 esperti indipendenti.* Ogni anno tiene tre sessioni di lavoro (di tre settimane ciascuna), una a New York e due a Ginevra; indirizza un rapporto annuale all'Assemblea generale. Istituito nel 1976, esamina i rapporti degli stati parti sulle misure intraprese per attuare i diritti previsti dal Patto internazionale sui diritti civili e politici; sottopone osservazioni conclusive e raccomandazioni agli stati e all'Assemblea Generale; produce Osservazioni generali (*General Comments*) sul significato e la portata dei diritti previsti dal Patto; esamina comunicazioni su presunte violazioni del Patto: sia comunicazioni stato contro stato, sia comunicazioni di individui, in base al Protocollo Opzionale n. 1. E' il più autorevole tra i Comitati, per il numero e la rilevanza dei

casi individuali da esso decisi e per la qualità delle osservazioni generali che ha prodotto.

### Comitato per l'eliminazione delle discriminazioni contro le donne

*Si compone di 23 esperti (donne) indipendenti.* Tiene una sessione annuale di lavoro (di due settimane) e indirizza un rapporto annuale all'Assemblea generale. Gli esperti sono eletti dall'Assemblea degli Stati parte per un periodo di 4 anni. Creato nel 1982, in base all'articolo 17 della Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne, ne verifica le modalità di applicazione; analizza i rapporti degli stati sulle misure attuate; predispone osservazioni, suggerimenti e raccomandazioni sulla base delle informazioni ricevute; adotta *general recommendations* su singoli articoli.

### Comitato contro la tortura

*Si compone di 10 esperti indipendenti.* Tiene una sessione annuale di lavoro e indirizza un rapporto annuale all'Assemblea generale. Gli esperti sono eletti dall'Assemblea degli Stati parte per un periodo di 4 anni. Dal novembre 1987 sovrintende all'applicazione della Convenzione contro la tortura. Osserva i progressi compiuti nell'applicazione della Convenzione, analizzando i rapporti periodici degli stati; produce proprie osservazioni generali. Gli stati (art. 21) e gli individui (art. 22) possono presentare comunicazioni sulle quali il Comitato decide accertando le eventuali violazioni e raccomandando misure di adeguamento. Il Comitato ha inoltre poteri di inchiesta. Se infatti (art. 20 della Convenzione) riceve "*informazioni affidabili da cui si desumano indicazioni ben fondate sul fatto che la tortura è praticata in modo sistematico nel territorio di uno stato parte*", può, in cooperazione con tale stato, effettuare un'indagine confidenziale (che può includere una visita sul posto), i cui esiti (risultanze emerse dall'indagine, commenti e suggerimenti) sono comunicati allo stato interessato.

### Comitato sui diritti economici, sociali e culturali

*Si compone di 18 esperti indipendenti.* Tiene una sessione di lavoro annuale a Ginevra e indirizza un rap-

porto annuale all'Assemblea generale. Gli esperti sono eletti dall'Assemblea degli Stati parte per un periodo di 4 anni. Il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali non istituisce un Comitato e un sistema di rapporti periodici per gli stati. Le attività di controllo sono competenza dell'Ecosoc, a cui spetta (art. 21 e 22) presentare all'Assemblea generale rapporti, raccomandazioni e sintesi delle informazioni ricevute dagli stati membri e dalle Agenzie specializzate del sistema NU e sollecitare gli organismi di cooperazione tecnica delle NU ad attivarsi per la realizzazione dei diritti. Per adempiere questo mandato, l'Ecosoc ha invitato (Ris. 1988 (LX), 11 maggio 1976) gli stati membri del Patto a presentare rapporti periodici sulle misure adottate, sui progressi compiuti e sulle difficoltà incontrate nell'adempire gli obblighi assunti. Per l'analisi di tali rapporti, l'Ecosoc ha istituito prima dei "Gruppi di lavoro di sessione" (1976-80), poi un "Gruppo di Lavoro di Esperti Governativi" (1981-85) e, infine, l'attuale Comitato (Ris. 1985/17, 28 maggio 1985). Oltre a esaminare i rapporti degli stati, il Comitato può elaborare osservazioni generali. Dal 1996 ha ricevuto l'incarico di stendere un progetto di Protocollo facoltativo, che abiliti il Comitato a esaminare comunicazioni individuali circa presunte violazioni del Patto.

### Comitato sui diritti dell'infanzia

*Si compone di 10 esperti indipendenti.* Tiene tre sessioni annuali di lavoro (di tre o quattro settimane ciascuna) e indirizza un rapporto annuale all'Assemblea generale. Gli esperti sono eletti dagli stati parti della Convenzione per un periodo di 4 anni. Le riunioni del Comitato sono pubbliche salvo specifica decisione in senso contrario. Dal 1991 studia le misure e le politiche intraprese dagli stati per dare attuazione alla Convenzione. Esamina i rapporti periodici degli stati e formula raccomandazioni; ha la facoltà di elaborare osservazioni su singoli temi (*General Discussions*). Il Comitato trasmette inoltre alle Agenzie delle NU e in particolare all'UNICEF le richieste di assistenza e consulenza tecnica degli stati.



## Le Comunicazioni individuali ai Comitati delle Nazioni Unite

Nello schema riportato sotto è riassunta la procedura di esame delle comunicazioni che gli individui possono inviare al Comitato sui diritti umani (civili e politici), al Comitato contro la tortura e a quello contro la discriminazione razziale, sulla base, rispettivamente, delle seguenti convenzioni giuridiche: il Patto sui diritti civili e politici - Protocollo addizionale n. 1; la Convenzione contro la tortura - art. 22; la Convenzione contro la discriminazione razziale, art. 14. Queste procedure richiedono che gli stati abbiano esplicitamente accettato la competenza dei Comitati (ndr. v. alle pagine precedenti il riepilogo degli stati che hanno fatto questa dichiarazione). L'Italia lo ha fatto in tutti e tre i casi.



## Il monitoraggio sui diritti umani dell'ILO e dell'UNESCO

L'articolo 22 della Costituzione ILO richiede agli stati che abbiano ratificato una Convenzione adottata dall'organizzazione di presentare rapporti periodici sulle misure intraprese per darvi effetto. Un complesso meccanismo di reporting è stato istituito. Dal 1926 la Conferenza Internazionale del Lavoro dell'ILO nomina ad ogni sessione annuale un *Comitato di Conferenza sulla applicazione delle convenzioni e raccomandazioni* composto dai rappresentanti dei governi e dei sindacati degli imprenditori e dei lavoratori dei paesi membri per l'esame tecnico e giuridico dei rapporti. I lavori del Comitato di Conferenza si concludono con un rapporto che sintetizza le discussioni e le conclusioni raggiunte. Il rapporto è presentato nella sessione plenaria della Conferenza dell'ILO, massimo organo dell'organizzazione. I lavori del Comitato di Conferenza si basano sui risultati delle analisi precedentemente condotte da un *Comitato di Esperti per esaminare l'applicazione delle Convenzioni e delle Raccomandazioni* che opera parallelamente in ciascuna sessione annuale della Conferenza. Il Comitato di esperti è nominato dal Consiglio Esecutivo di ILO con un mandato triennale rinnovabile.

Gli articoli 24 e 26 della Costituzione dell'ILO prevedono anche meccanismi attraverso cui sindacati (e non singoli individui), stati membri, delegati degli stati presso l'ILO e lo stesso Consiglio di Amministrazione dell'ILO possono presentare esposti o reclami per specifiche violazioni dei diritti dei lavoratori. Il meccanismo dell'esposto è stato utilizzato, per esempio, contro la Cecoslovacchia nel 1978, responsabile di discriminare sul lavoro i sostenitori del movimento "Charta 77". Il dialogo viene aperto con lo stato accusato, e può richiedere anche la costituzione di una commissione d'inchiesta indipendente. Esso si conclude con l'adozione e sfocia nella emanazione di raccomandazioni specifiche rivolta allo stato interessato da parte degli organi dell'ILO.

Una ulteriore speciale procedura in ambito ILO è stata creata nel 1950 per denunciare qualunque stato membro dell'organizzazione che non si adegui al principio di libertà di associazione davanti al Comitato per la libertà di associazione. Anche in questo caso il punto di partenza è la comunicazione di un sindacato, e l'esito eventuale è l'emanazione di una raccomandazione. Il Comitato ha esaminato, dal 1951 ad oggi, circa 2000 casi.

La Costituzione dell'UNESCO (art. 4.4.) introduce per tutti gli stati membri un sistema di rapporti periodici. L'organo che se ne occupa principalmente all'interno dell'UNESCO è il Comitato sulle convenzioni e raccomandazioni. Ad esso, in base ad una decisione del 1978 (UNESCO Doc. 104 EX/Decision 3.3), possono rivolgersi anche individui o gruppi per far conoscere situazioni specifiche o casi generali di inadempienza da parte degli stati delle norme dell'UNESCO. La procedura è interamente confidenziale. Dal 1978, circa 500 casi sono stati presi in esame dal Comitato.

## I relatori speciali per i diritti umani

La Commissione diritti umani e la Sottocommissione svolgono, attraverso relatori speciali (*Special Rapporteurs*) e gruppi di lavoro (*Working Groups*), una intensa e capillare opera di monitoraggio sulle situazioni che nel mondo comportano particolare preoccupazione per il godimento dei diritti umani. Oltre alle procedure indicate nella pagina seguente, è da ricordare che nel corso del

2000 il Segretariato generale delle NU ha il mandato di produrre rapporti a nome della Commissione sulle seguenti regioni: Bougainville - Papua - Nuova Guinea (violazioni dei diritti umani); Cecenia - Federazione Russa (situazione dei diritti umani); Estonia e Lituania (situazione dei diritti umani); Golan Siriano Occupato (diritti umani); Libano Meridionale e Beeka occidentale .





## Relatori speciali e altre procedure di monitoraggio attivi nel 2000

Paese o tema	Nome e paese del relatore speciale o esperto
Afghanistan	Kamal Hossain (Bangladesh)
Burundi	Marie Therese Aissata Keite (Costa d'Avorio)
Cambogia	Thomas Hammerberg (Svezia)
Cipro	Segretariato Generale
Repubblica democratica del Congo (ex Zaire)	Roberto Garretón (Cile)
Guinea Equatoriale	Gustavo Gallón Giraldo (Colombia)
Haiti	Adama Dieng (Senegal)
Irak	Andrea Mavrommatis (Cipro)
Iran	Maurice Copithorne (Canada) (rappresentante speciale della Commissione)
Myanmar	Rajsoomer Lallah (Isole Mauritius)
Territori palestinesi occupati dal 1967	Segretariato Generale, Comitato speciale di indagine sulle violazioni dei diritti umani a carico del popolo palestinesi e altri territori arabi occupati (tre membri rappresentativi di Malesia, Senegal, Sri Lanka), Giorgio Giacomelli (Italia)
Ruanda	Michel Moussalli (Svizzera), rappresentante speciale della Commissione
Somalia	Mona Rishmawi (Giordania)
Sudan	Leonardo Franco (Argentina)
Timor Est	Segretariato Generale
Territori dell'ex Jugoslavia	Jiri Dienstbier (Repubblica Ceca) e Segretariato Generale
HIV-AIDS	Segretariato Generale
Discriminazione razziale e xenofobia	Maurice Glèlè-Ahanhanzo (Benin)
Esecuzioni sommarie, arbitrarie o extragiudiziali	Asma Jahangir (Pakistan)
Libertà di opinione e espressione	Abid Hussain (India)
Scienze giuridiche	Alto Commissariato sui diritti umani
Conseguenze dei conflitti armati sui minori	Olara Otunnu (Côte d'Avorio), rappresentante speciale della Commissione
Indipendenza di giudici e operatori di diritto	Param Cumaraswamy (Malesia)
Persone sfollate all'interno del proprio paese	Francis Deng (Sudan), rappresentante del Segretario generale
Rappresaglie	Segretariato Generale
Risarcimenti per gravi violazioni dei diritti umani	Cherif Bassiouni (Egitto - USA)
Mercenari	Enrique Bernales Ballesteros (Perù)
Migranti	Gabriela Rodriguez Pizarro (Costa Rica)
Intolleranza religiosa	Abdelfattah Amor (Tunisia)
Vendita di minori, prostituzione, pornografia infantile	Ofelia Calcetas-Santos (Filippine)
Tortura e trattamenti crudeli, inumane degradanti	Nigel Rodley (Regno Unito)
Esodi di massa	Segretariato Generale
Procedure speciali per i diritti umani	Segretariato Generale
Movimento e stoccaggio illeciti di rifiuti tossici	Fatma Zohra Ksentini (Algeria)
Violenza contro le donne: cause e conseguenze	Radhika Coomaraswamy (Sri Lanka)
Conseguenze del debito estero	Reinaldo Figueredo (Venezuela)
Restituzione, riparazione e riabilitazione delle vittime di gravi violazioni dei diritti umani	Cherif Bassiouni (Egitto/USA), esperto della Commissione
Povertà	Anne-Marie Lizin (Belgio), esperto indipendente
Educazione	Katarina Tomasevski (Croazia)
Diritto allo sviluppo	Arjun Sengupta (India), esperto indipendente
Pratiche tradizionali che colpiscono la salute delle donne e delle bambine	Halima Embarek Warzazi (Tunisia)
Aggiustamento strutturale	Fantu Cheru (USA), esperto indipendente
Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria	Presidente: Kapil Sibal (India)
Gruppo di lavoro sulle sparizioni forzate o involontarie	Presidente: Ivan Tosevski (Macedonia)
Gruppo di lavoro sulle popolazioni indigene	Presidente: Mr Alfonso Martinez (Cuba)
Gruppo di lavoro sulle comunicazioni riguardanti massicce e sistematiche violazioni dei diritti umani (cd. procedura 1503)	Presidente: Mr Yimer
Gruppo di lavoro sulle minoranze	Presidente: Mr Eide (Norvegia)
Gruppo di lavoro sulle forme contemporanee di schiavitù	Presidente: Mr Warzazi (Tunisia)
Trattati e altri accordi tra stati e popolazioni indigene	Miguel Alfonso Martinez (Cuba)
Diritti umani e terrorismo	Kalliopi Koufa (Grecia)
Popoli indigeni e loro legame con la terra	Erika-Irene Daes (Grecia)
Stupro sistematico, schiavitù sessuale e pratiche assimilabili praticate durante conflitti armati, compresi conflitti interni - aggiornamento e sviluppi	Gay McDougal (USA)

Alcuni gruppi di lavoro e relatori speciali ricevono e trattano numerosi casi **individuali** e possono assumere iniziative urgenti presso gli stati **per proteggere le persone a rischio**. Le comunicazioni ricevute per questa via nel **1997** sono state **28.500**. Si deve aggiungere che circa **3.000** comunicazioni all'anno sono considerate in via confidenziale da Commissione e Sottocommissione nell'ambito della cd. "Procedura 1503" per massicce e sistematiche violazioni dei diritti umani.





### *Anni Novanta: le principali novità nel diritto internazionale dei diritti umani*

- 1989: Convenzione sui diritti dell'infanzia
- 1990: Vertice mondiale sull'infanzia, New York
- 1990: Conferenza mondiale sull'istruzione per tutti, Jomtien
- 1992: Conferenza mondiale di Rio de Janeiro su ambiente e sviluppo
- 1992: Dichiarazione sui diritti degli appartenenti a minoranze (Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (NU) n. 47/135)
- 1993: Conferenza di Vienna sui diritti umani
- 1993: Istituzione del Tribunale internazionale per giudicare dei crimini commessi in ex Jugoslavia dal 1991 (Risoluzione del Consiglio di Sicurezza NU n. 827/1993)
- 1994: Istituzione del Tribunale internazionale per giudicare dei crimini commessi in Ruanda (Risoluzione del Consiglio di Sicurezza NU n. 944/1994)
- 1994: Conferenza mondiale su alimentazione e sviluppo, Il Cairo
- 1994: Istituzione dell'**Alto Commissario per i diritti umani** (Risoluzione dell'Assemblea generale delle NU n. 48/14)
- 1995: Vertice mondiale sullo sviluppo sociale, Copenhagen
- 1995: Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, Pechino
- 1996: Conferenza mondiale Habitat, Istanbul
- 1996: Summit mondiale sull'alimentazione, Roma
- 1997: Summit mondiale sulla terra, New York
- 1997: Trattato di Amsterdam sull'Unione Europea - modifiche al Trattato di Maastricht del 1992: rafforzamento norme sui diritti umani nelle politiche dell'UE (artt. 7-8)
- 1998: Entrata in vigore del Protocollo 11 alla Convenzione europea sui diritti umani (nuova Corte europea dei diritti umani)
- 1998: Entrata in vigore della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sui diritti delle minoranze nazionali
- 1998: Conferenza delle Nazioni Unite per l'istituzione della Corte penale internazionale permanente, Roma
- 1998: Dichiarazione sul diritto e la responsabilità di individui, di gruppi e di organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti (Risoluzione dell'Assemblea generale NU n. 53/144)
- 1999: Convenzione dell'ILO sulla proibizione ed eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile

### *Strumenti internazionali in via di elaborazione*

**Progetto di Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali: meccanismo di comunicazioni individuali su violazioni dei diritti.** Il progetto di estendere le comunicazioni individuali su presunte violazioni dei diritti umani anche ai diritti economici sociali e culturali è da tempo in gestazione presso le Nazioni Unite. Nel 1996 il Comitato sui diritti economici, sociali e culturali ha concluso la preparazione del Progetto (E/CN.4/2000/49). Quando il Protocollo entrerà in vigore, gli stati ratificanti riconosceranno il diritto di ogni individuo o gruppo che lamenti la violazione di uno dei diritti previsti dal Patto, di sottoporre una comunicazione scritta al Comitato (art. 1). La procedura ricalca quella presso il Comitato dei diritti umani (vedasi p. 9). Prima di terminare l'es-

me della comunicazione, il Comitato può chiedere allo Stato di assumere misure provvisorie se vi è ragionevole timore di danno irreparabile alla presunta vittima (art. 5). Se lo stato concorda, il Comitato può inviare una missione d'inchiesta sul terreno. La procedura si conclude con l'invio delle "considerazioni" del Comitato alle parti (art. 7). Ove riscontri una violazione del Patto, il Comitato può raccomandare misure per rimediare la violazione e per prevenire la sua ripetizione.

**Protocollo facoltativo alla Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne.** Il 12 marzo 1999 la 43a sessione della Commissione sulla condizione delle donne ha adottato il Protocollo facoltativo alla Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, successivamente adottato e aperto alla firma dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (Risoluzione 54/4 del 15 ot-

tobre 1999). Il progetto è stato aperto alla firma dall'Assemblea generale delle NU nella sessione del 1999. Il Protocollo prevede due procedure: la prima di ricezione e analisi delle comunicazioni giunte da parte di donne che lamentino la violazione dei propri diritti sanciti dalla Convenzione; l'altra di indagine d'ufficio su situazioni di grave e sistematica violazione dei diritti delle donne. La procedura sulle comunicazioni individuali riprende sostanzialmente quanto previsto dal Protocollo al Patto sui diritti civili e politici.

La Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne è stata adottata dall'Assemblea Generale il 18 dicembre 1979 (A/RES/34/180) ed è entrata in vigore il 3 settembre 1981. 163 paesi hanno ratificato la Convenzione, tra i quali l'Italia. Molti stati hanno purtroppo apposto numerose e ampie riserve al trattato. Non sono tra i paesi parte: gli Stati Uniti, l'Iran, l'Arabia Saudita, la Somalia, il Sudan. L'Italia ha reso esecutiva la Convenzione con legge 14 marzo 1985 n. 132 ed ha finora sottoposto al Comitato quattro rapporti periodici (1986, 1990, 1994, 1998), l'ultimo dei quali deve ancora essere discusso.

Nel 1994 la Commissione diritti umani ha istituito un gruppo di lavoro con il compito di elaborare un **Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti dell'infanzia relativo all'innalzamento dell'età minima per il reclutamento nelle forze armate e per la partecipazione alle ostilità**, portandola dagli attuali 15 (art. 38 della Convenzione sui diritti dell'infanzia) a 18 anni. Il progetto è ancora in fase di discussione.

Nel 1995 la Commissione diritti umani ha creato un gruppo di lavoro per l'elaborazione di un progetto di **Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti dell'infanzia relativo alla compravendita di bambini, la prostituzione minorile e la pornografia infantile**. Il progetto è in discussione (per l'ultima versione si veda il documento E/CN.4/1999/74).

Nel 1992 la Commissione diritti umani - su proposta del governo del Costa Rica (E/C.4/1991/66) - ha istituito un gruppo di lavoro per la preparazione di un **Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura** al fine di stabilire un sistema preventivo di visite periodiche nei luoghi di detenzione (E/C.4/2000/58).



## I tribunali penali internazionali

Nell'estate del 1998 le Nazioni Unite hanno convocato a Roma una conferenza diplomatica internazionale che, dopo oltre un mese di intenso lavoro, ha approvato lo statuto della futura corte penale internazionale permanente. Lo statuto entrerà in vigore non appena il sessantesimo stato avrà ratificato il trattato istitutivo. Finora molti paesi hanno sottoscritto l'impegno a procedere alla ratifica; le prime ratifiche sono venute da Senegal, Trinidad e Tobago, S. Marino, Italia, Fiji, Ghana.

Nel frattempo una Commissione preparatoria è stata istituita presso le Nazioni Unite allo scopo di esaminare tutte le questioni di ordine giuridico e pratico e mettere il tribunale in grado di essere operante appena lo statuto entra in vigore.

Il progetto di corte penale internazionale ha una lunga storia. In questi ultimi cinquant'anni la Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite aveva iniziato a elaborare sia un codice di crimini internazionali, sia una convenzione su un tribunale penale. L'obiettivo era quello di creare un istituto permanente che non si limitasse, come il tribunale militare internazionale di Norimberga, a processare i responsabili dei peggiori crimini, ma che avesse anche un ruolo preventivo rispetto a tali delitti e fosse quindi di sostegno all'azione per la pace svolta dalle Nazioni Unite. I progetti rimasero nel cassetto per decenni. Dopo il 1989 l'iniziativa riprese fiato e nel 1994 l'Assemblea generale delle NU decise di stringere i tempi e fissa per il 1998 l'anno in cui la comunità internazionale dovrà decidere.

Nel frattempo vengono creati dal Consiglio di sicurezza delle NU i tribunali penali speciali sulla ex Jugoslavia (1993) e sul Ruanda (1994). Pur tra mille difficoltà, i due tribunali hanno cominciato ad operare e ad emettere sentenze significative, comprese condanne per genocidio. Ciò fa pensare che i tempi siano maturi per dare finalmente alla comunità internazionale uno strumento per combattere l'impunità di tanti leader che agiscono con mezzi criminali e per aggiungere un nuovo importante mezzo di prevenzione dei conflitti.

**L'Italia ha approvato la legge 12 luglio 1999, n. 232, recante "Ratifica ed esecuzione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998".**

### I tribunali ad hoc

#### Il Tribunale per l'ex Jugoslavia

Istituito dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con risoluzione n. 827 del 25 Maggio 1993, il tribunale ha il mandato di perseguire gli individui responsabili per le gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio della ex Jugoslavia dal 1991. La sede è all'Aja (Paesi Bassi).

**Giurisdizione *ratione materiae*:** il Tribunale giudica su: gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 (Art. 2); violazioni delle leggi e dei costumi di guerra (Art. 3); genocidio (Art. 4); crimini contro l'umanità (art. 5). **Il collegio giudicante** è attualmente presieduto dal francese Claude Jorda. Fausto Pocar è il giudice italiano. Il **Procuratore** è il giudice svizzero Carla Del Ponte, subentrata nell'ottobre 1999 alla canadese Louise Arbour. Il **personale** è di 832 persone di 68 diversi paesi. **Budget** per il 2000: quasi 96 milioni di dollari (erano 276 mila nel 1993). **Attività giudiziaria:** 110 persone messe in stato d'accusa, più altri su cui le indagini sono svolte in forma riservata. Tra gli accusati latitanti: Mladic, Karadzic, Milosevic. 35 accusati sono detenuti. 2 sono le condanne definitive finora pronunciate: contro Erdemovic (5 anni per crimini di guerra) e Tadic (20 anni, crimini di guerra e contro l'umanità). Altre sentenze sono state emesse contro Jelusic (40 anni) e Aleksovski (2 anni e 6 mesi). 10 persone sono attualmente sotto processo in primo grado. Il tribunale ha pronunciato due assoluzioni

#### Il tribunale per il Ruanda

Istituito dal Consiglio di Sicurezza con risoluzione n. 955 dell'8 novembre 1994, l'ICTR ha il mandato di perseguire gli individui responsabili per genocidio ed altre gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio Ruandese - o da parte di cittadini Ruandesi negli stati confinanti con il Ruanda - nel 1994. La sede è Arusha (Tanzania), ma l'ufficio del procuratore ha sede a Kigali, capitale del Ruanda.

**Giurisdizione *ratione materiae*:** il Tribunale è competente sugli stessi crimini su cui ha giurisdizione quello per la Jugoslavia. Ha in comune con quest'ultimo la Camera d'appello e il procuratore generale. Ha invece un suo specifico vice-Procuratore, il camerunense Bernard Aho Muna. Lo **staff** in forze all'ICTR è composto da 511 persone di 72 diverse nazionalità. **Budget:** circa 70 milioni di dollari. **Attività giudiziaria:** 28 atti d'accusa sono stati spiccati contro 48 persone. 38 di queste sono detenute ad Arusha. Cinque finora le sentenze di primo grado emesse: contro Kambanda (ex primo ministro), Akayesu, (ergastolo), Serushago (15 anni), Kayshema (ergastolo) e Rutaganda (ergastolo).

Per i prossimi mesi sono previsti alcuni maxi-processi, tra cui quelli contro i politici, i militari e i responsabili dei mass media.

#### Effettività

Il Tribunale di Arusha - sebbene da molti considerato il fratello minore di

quello dell'Aja - è stato in grado, diversamente da quello sull'ex Jugoslavia, di portare in giudizio alcuni tra i leaders che hanno istigato e guidato il genocidio.

Il nodo cruciale per l'effettività dei tribunali è la collaborazione degli stati, soprattutto di quelli direttamente coinvolti nei fatti da indagare. Dove il governo interessato dalle attività del Tribunale è in disaccordo con la sua azione - caso emblematico: la Federazione Jugoslava - le indagini e i giudizi vanno a rilento. Ciò giustifica le forti pressioni sulle NU e sulle organizzazioni internazionali, per dotarsi di un contingente di polizia "sovranaazionale", che possano dare esecuzione diretta agli ordini dei magistrati internazionali.

#### "Palestra internazionale"

Nonostante gli ostacoli che incontrano, i due Tribunali internazionali hanno fornito uno straordinario contributo, attraverso la loro giurisprudenza, al formarsi di un sistema di diritto e procedura penale internazionale. I "Codici di Procedura e di Prova" dei due tribunali sono il primo esempio storico di una procedura penale internazionale. La giurisprudenza dei Tribunali ha favorito lo studio e la definizione dei crimini internazionali, con risultati più concreti di quelli ottenuti nei precedenti 50 anni (discussione sul progetto di un Codice internazionale sui crimini contro l'umanità in ambito NU). Essi, soprattutto, sono il precedente più autorevole della Corte penale internazionale permanente.



### La giurisdizione

#### Giurisdizione per materia (12)

La corte è competente a giudicare i crimini citati all'art. 5 dello statuto e specificati negli articoli 6 (genocidio), 7 (crimini contro l'umanità) e 8 (crimini di guerra). Per questi ultimi gli stati potranno dichiarare di accettare la competenza della corte solo dopo 7 anni dall'entrata in vigore nei loro confronti dello statuto (124). Entro 7 anni dall'entrata in vigore dello statuto, una conferenza degli stati parte deciderà in merito all'inclusione del crimine di aggressione, del quale non esiste ancora una definizione condivisa.

#### Giurisdizione in base al luogo (12, 13)

La corte può giudicare su atti commessi nel territorio di uno stato parte; se il fatto si è verificato altrove, la corte ha competenza solo se l'accusato è cittadino di uno stato parte o se lo stato del territorio accetta la competenza della corte. Queste limitazioni non valgono se la denuncia viene dal CdS delle NU che agisca in base al capitolo VII della Carta.

#### Giurisdizione personale (12)

L'accusato deve essere cittadino di uno stato parte o di uno stato che abbia accettato la giurisdizione della corte per il caso specifico, a meno che la denuncia non venga dal CdS. Se non è cittadino occorre che il fatto sia avvenuto nel territorio di uno stato parte o di uno stato che abbia accettato la giurisdizione della corte.

#### Giurisdizione in base al tempo (11)

La corte ha competenza per i crimini commessi dopo l'entrata in vigore del trattato istitutivo. Si applica la legge esistente al momento del fatto, a meno che quella successiva non sia più favorevole all'accusato.

#### Casi di inammissibilità (17, 18)

Il caso non è ammissibile se è in corso un processo per lo stesso fatto presso i tribunali di uno stato. La corte può tuttavia procedere se il giudice nazionale non vuole o non può svolgere il processo in modo adeguato (es. processo iniziato solo per impedire alla corte internazionale di intervenire; ritardi ingiustificati; mancanza di mezzi per le indagini...). Non è ammissibile il caso già oggetto di una sentenza nazionale (*ne bis in idem*: 20) o che non appaia particolarmente grave.

#### Legge applicabile (21)

La corte applica: il suo statuto e i regolamenti sui crimini e la procedura che adotterà; trattati, principi, regole del di-

ritto internazionale consuetudinario; principi generali del diritto degli stati. Tutte le norme vanno interpretate e applicate secondo i principi dei diritti umani e senza discriminazioni basate sul genere, la religione, la razza, ecc. I crimini e le pene devono essere previsti dalla legge applicabile (22, 23, 24).

#### Responsabilità individuale (25-33)

La corte giudica della responsabilità degli individui maggiori di 18 anni sospettati di aver commesso, ordinato o contribuito a commettere un crimine. Non si applicano esenzioni di responsabilità o immunità nei confronti di capi di stato o di governo. I superiori sono responsabili del fatto commesso dai loro sottoposti se, a conoscenza della situazione, non hanno saputo impedirlo. I crimini di cui la corte è competente sono imprescrittibili. La responsabilità è solo per dolo (coscienza e volontà di commettere il crimine). Non è responsabile chi ha agito in stato di incapacità mentale, per legittima difesa o in stato di necessità. Un errore di fatto o sulla legge non esclude la punibilità, a meno che non faccia venire meno il dolo. L'ordine superiore o l'obbligo di legge esclude la responsabilità a meno che la persona non conoscesse l'illegittimità dell'ordine o questa risultasse in modo manifesto (p. es. è manifestazione illegittimo l'ordine di commettere genocidio o atti contro l'umanità).

### Il processo e la cooperazione degli stati

#### Indagini (53 - 61)

Sono svolte dall'ufficio del **procuratore** con l'assistenza e sotto il controllo della **camera (o giudice unico) delle indagini preliminari**. Su richiesta del procuratore la camera può emettere mandati di arresto o di comparizione o far raccogliere testimonianze che non potrebbero essere riprodotte al dibattimento. Gli stati devono eseguire le decisioni della camera (es. arrestare l'indagato). All'**udienza preliminare** la camera, in presenza dell'indagato, decide se confermare le accuse, modificarle o rigettarle. I **diritti di difesa** che spettano all'indagato in questa fase comprendono il diritto di non confessare, ad un trattamento che non costituisca tortura o simile; all'assistenza di un interprete, a non essere privato della libertà salvo nei casi decisi dalla camera. Negli interrogatori ha diritto ad essere informato delle accuse, a rimanere in silenzio, farsi assistere da un legale di sua fiducia o da un difensore d'ufficio. Su **arresto e custodia cautelare** v. art. 59.

#### Il processo

Dopo l'udienza preliminare, se la camera delle indagini preliminari conferma le accuse, inizia il vero e proprio processo davanti alla **corte giudicante**. L'**imputato** si presume innocente (66) e ha diritto ad essere informato dell'accusa e a preparare la propria difesa, comunicare con il difensore ed essere giudicato senza ritardi e in presenza; può esaminare testimoni e produrre prove in giudizio alla stessa stregua dell'accusa; è garantita l'assistenza gratuita di un interprete; può rimanere in silenzio e fare dichiarazioni non giurate a propria difesa. Il procuratore regge l'**accusa**; deve esibire tutte le prove in suo possesso sia a carico dell'imputato sia a suo favore (Regole sulla presentazione delle prove, art. 69). La corte decide su comportamenti che possano pregiudicare l'andamento del processo (minacce al giudice o a testimoni, ecc.: artt. 70 e 71). Uno stato può opporsi all'esibizione di una prova se ciò compromette la sua **sicurezza nazionale**. Se un accordo non è trovato e la prova è indispensabile la corte denuncia il fatto all'assemblea degli stati parte e/o al CdS (72 e 87). La corte decide in segreto a maggioranza, con motivazione. Opinioni dissidenti possono essere aggiunte (74). La corte può condannare al pagamento dei **danni** nei confronti delle vittime (75). Dopo il verdetto sulla colpevolezza al condannato viene comminata la pena in un'ulteriore decisione (**sentenza**).

#### L'appello

Contro tutte le decisioni principali della camera delle indagini preliminari e della camera giudicante, compresi verdetti e sentenze, le parti possono proporre appello (81 e 82) alla **camera d'appello**. Durante la procedura d'appello la sentenza in primo grado è eseguita. In appello la corte può modificare la decisione o ordinare che un nuovo processo abbia luogo davanti ad un'altra camera (83). Alla camera d'appello può essere chiesta la **revisione** del processo quando, dopo la decisione finale, emergano nuove prove decisive o quando uno dei giudici della sentenza sia incorso in atti che giustificano la sua rimozione. Un risarcimento è dovuto a chi sia stato arrestato o detenuto ingiustamente, nonché a chi sia stato vittima di un **errore giudiziario** (85).

#### Le pene

La corte può condannare all'**ergastolo** o a **pene detentive fino a 30 anni**. Può applicare multe e confiscare patrimoni come pena accessoria (77-80). Gli stati possono dichiarare la disponibilità a far scontare ai condannati la





pena nelle proprie carceri (103). Le regole applicate sono quelle dello stato in cui la pena è eseguita; la corte supervisiona l'esecuzione (106). Dopo che la pena è stata scontata per 2/3 o dopo 25 anni in caso di ergastolo, la corte può ridurre la pena.

### Cooperazione degli stati

Tutti gli stati parti sono tenuti a cooperare con la corte; ciascuno si impegna a prendere le misure necessarie per rendere effettiva tale collaborazione. Le richieste agli stati sono inoltrate dalla corte per via diplomatica o tramite l'Interpol. Sono eseguite tenendo conto in particolare della sicurezza dei testimoni. Accordi speciali possono essere conclusi tra la corte e stati che non

hanno ratificato il trattato che istituisce la corte. La mancata collaborazione di uno stato è constatata dalla corte che può rimettere la circostanza all'assemblea degli stati parti o al CdS per le misure del caso (87). La cooperazione è richiesta in particolare per eseguire misure quali l'arresto o la consegna di un accusato alla corte e per consentire il passaggio della persona da consegnare alla corte attraverso territori di stati terzi (89). Se la stessa persona è destinataria di una domanda di consegna da parte della corte e di estradizione da parte di uno stato per essere giudicata degli stessi atti, l'autorità competente dello stato in cui l'individuo si trova dà priorità alla richiesta della corte se anche lo stato che

chiede l'estradizione è parte del trattato (purché la corte internazionale abbia già accertato la ammissibilità del procedimento). Se lo stato non è parte del trattato lo stato che detiene la persona deve decidere dando comunque una certa priorità alla corte, a meno che non esista tra i due paesi un preciso accordo di estradizione applicabile. Se l'estradizione è richiesta per un reato meno grave di quello per cui è competente la corte, lo stato richiesto può dare priorità alla corte anche in presenza di un trattato di estradizione (90). Le formalità per la richiesta di arresto o consegna e di arresto urgente, nonché per altre forme di cooperazione (assunzione di prove, trasmissione di documenti, ecc.) sono fissate agli articoli 91-102.

Gli **stati parte** del trattato che istituisce la corte possono chiedere al procuratore di iniziare le indagini (13a; 14).

**Ufficio del procuratore**  
(15, 42)  
Il procuratore è eletto dagli stati parti e agisce in modo **indipendente**. Indaga sui casi sottopostigli da Stati e Consiglio di sicurezza. Può **iniziare indagini di propria iniziativa**, ma deve chiedere **autorizzazione** alla camera per le indagini preliminari. Può ricevere informazioni da qualsiasi fonte, incluse ONG, vittime, ecc. Sostiene l'accusa durante il processo (53 - 55).

**Il Consiglio di sicurezza dell'Onu**  
può chiedere al procuratore di indagare (13b) usando dei suoi poteri ex capitolo VII della Carta Onu. Può anche far sospendere l'indagine se questa appare intralciare la sua azione per la pace e la sicurezza internazionale. Il CdS può intervenire in caso di mancata collaborazione degli stati con la Corte(87).



Per aggiornamenti sul processo di ratifica:  
[www.iccnw.org/html/country.html](http://www.iccnw.org/html/country.html)

### La Corte

I 18 giudici indipendenti sono eletti dagli stati parti per 9 anni. Eleggono tra di loro il presidente della corte e adottano i **regolamenti interni e di procedura** (36-37; 40, 41)  
La corte è composta da:  
- **Divisione per le indagini preliminari**: 6 giudici divisi in camere da 3 e giudice monocratico (39). Sue funzioni durante le indagini: v. artt. 56-58  
- **Divisione giudicante**: almeno 6 giudici divisi in **camere** di tre (39). Presso le camere si svolge il **processo (dibattimento) di primo grado**  
- **Divisione d'appello**: il presidente della corte più 4 giudici. Decide sui ricorsi in secondo grado contro decisioni delle altre camere  
- **Presidenza** (presidente + due vice-presidenti)  
I giudici decidono tutte le questioni procedurali e di merito dei casi, emettono le sentenze e sovrintendono alla loro esecuzione.

### Cancelleria (registry)

(43, 44)  
Il cancelliere è il responsabile amministrativo della Corte. Nella cancelleria è compresa anche una **unità per la protezione delle vittime e dei testimoni** (68). Amministra lo staff della corte e gli investigatori dell'ufficio del procuratore; organizza le udienze, assiste i **difensori d'ufficio**, ecc.





## Le Convenzioni e i sistemi regionali sui diritti umani

### Livello Regionale

#### Consiglio d'Europa

- 1950-53** Convenzione europea sui diritti umani e le libertà fondamentali  
**11 Protocolli aggiuntivi**, tra cui  
**n. 1 (1952-54), n. 4 (1963-68), n. 7 (1984-88)** Altri diritti e libertà  
**n. 6 (1983-85)** Abolizione della pena di morte  
**n. 11 (1994-98)** Nuova Corte europea dei diritti umani
- 1961-65** Carta Sociale Europea  
**1988-92** Protocollo addizionale (parità uomo-donna, informazione, anziani)  
**1995-98** Protocollo istitutivo di un sistema di ricorsi collettivi  
**(1991- )** Emendamenti alla Carta (non ancora in vigore)  
**1996-99** Testo rivisto della Carta
- 1987-89** Convenzione Europea per la prevenzione della tortura e dei trattamenti o delle punizioni crudeli, inumani o degradanti
- 1977-83** Convenzione Europea sullo status legale dei lavoratori migranti
- 1981-85** Convenzione sulla protezione degli individui rispetto ai sistemi automatici di trattamento dei dati personali
- 1992-97** Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica locale
- 1995-98** Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali
- 1992-98** Convenzione europea sulle lingue minoritarie

#### Non ancora in vigore

**1996** - Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei bambini

**1997** - Convenzione per la protezione dei diritti umani e della dignità degli esseri umani con riguardo alle applicazioni biologiche e mediche (Convenzione sui diritti umani e la biomedicina)

Protocollo addizionale sulla proibizione della clonazione umana

#### Organizzazione degli Stati Americani (OSA)

- 1969-78** Convenzione americana sui diritti umani (Patto di San José, Costa Rica)
- 1985-87** Convenzione per la prevenzione e la punizione della tortura
- 1994-96** Convenzione interamericana sulle sparizioni forzate
- 1994-97** Convenzione interamericana contro il traffico di minori

#### Non ancora in vigore

**1988** - Protocollo addizionale al Patto di S. José riguardante i diritti economici sociali e culturali (Protocollo di San Salvador)

**1990** - Protocollo facoltativo alla Convenzione americana sui diritti umani sull'abolizione della pena di morte

**1994** - Convenzione interamericana per la prevenzione, la punizione e lo sradicamento della violenza contro le donne (Convenzione di Belem do Pará)

#### Organizzazione per l'Unità Africana (OUA)

- 1981-86** Carta africana dei diritti umani e dei popoli
- 1969-74** Convenzione per la gestione di aspetti specifici del problema dei rifugiati in Africa

#### Non ancora in vigore

**1990** - Carta africana sui diritti e il benessere dei bambini

**1998** - Protocollo della Carta Africana dei diritti umani e dei popoli che istituisce la Corte africana dei diritti umani e dei popoli

#### Legga Araba

- 1994** - Carta araba dei diritti dell'uomo (non ancora in vigore)

## Il ruolo delle organizzazioni regionali

Un ruolo importante e di crescente rilevanza per l'attuazione dei diritti umani è svolto dalle organizzazioni regionali.

Molte organizzazioni si sono dotate di convenzioni o dichiarazioni specificamente dedicate ai diritti umani, e numerose sono quelle che hanno approntato meccanismi specifici di tutela dei diritti. La funzione degli organismi regionali sui diritti umani è fondamentalmente quella di dialogare con gli stati, allo scopo di migliorare il livello di godimento dei diritti delle persone che risiedono nella regione. In

alcuni casi, sono stati creati dei procedimenti di tutela giudiziaria dei diritti degli individui, attribuendo a questi ultimi il potere di "denunciare" uno stato parte davanti ad un organo giudiziario internazionale. Questa procedura è stata introdotta per la prima volta dalla Convenzione europea sui diritti umani e le libertà fondamentali del Consiglio d'Europa, ed è stato recentemente riformata, come illustrato nelle pagine seguenti.

Il meccanismo giurisdizionale creato dalla Convenzione europea ha fatto da riferimento per la procedura di ri-

corso individuale prevista dalla Convenzione americana dei diritti umani. Anche qui la procedura si impernia su una Commissione (che già esisteva nell'ambito della Organizzazione degli Stati Americani) e una Corte. Nel sistema interamericano la Corte sorveglia direttamente l'esecuzione delle proprie sentenze e può condannare gli stati non solo a corrispondere un'equa soddisfazione, ma anche a risarcire i danni. E' inoltre molto ampia e importante la facoltà della Corte di emettere pareri, anche sulla congruenza con la Convenzione di leggi interne.

La Carta Africana dei diritti dell'uomo e dei popoli istituisce una **Commissione dei diritti dell'uomo e dei**



**popoli** (artt. 30-63) che può ricevere comunicazioni stato contro stato e di individui contro stato, ma può emanare solo rapporti, non “condannare” uno stato membro. Il **10 giugno 1988** l’Organizzazione per l’Unità Africana (OUA) ha adottato un Protocollo alla Carta Africana che istituisce una **Corte africana dei diritti umani e dei popoli**. Il Protocollo entrerà in vigore dopo 15 ratifiche e ammette i ricorsi della Commissione, di stati membri del protocollo, organizzazioni intergovernative africane, di organizzazioni nongovernative con status consultivo presso la Commissione e di individui. Queste ultime due categorie avranno diritto di petizione solo contro gli stati che accettano con apposita dichiarazione la competenza della futura Corte. Le sentenze potranno condannare uno stato a misure appropriate per rimediare alla violazione, incluso il pagamento di una somma a titolo di compensazione o di riparazione.

L’Organizzazione della Conferenza degli Stati Islamici, creata nel 1969, con sede a Jeddah (Arabia Saudita) e che riunisce 56 paesi islamici asiatici, africani ed europei, ha adottato il 5 agosto 1990, nell’ambito della XIX Conferenza islamica dei Ministri degli Esteri, la Dichiarazione del Cairo sui diritti umani nell’Islam, documento politico che non prevede però strumenti di implementazione o monitoraggio specifici.

## *Il Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa*

La Convenzione del 1987 sulla prevenzione della tortura e delle altre forme di trattamento o punizione crudeli, inumane o degradanti, intende appunto prevenire i maltrattamenti ai danni delle persone private della libertà.

Il meccanismo di garanzia creato dalla Convenzione si basa sul sistema di visite periodiche nei luoghi di detenzione compiute dal Comitato per la prevenzione della tortura (CPT). Se necessario, possono anche essere organizzate delle visite speciali. I membri del CPT sono esperti indipendenti di diversa formazione: giuristi, medici, esperti di politiche carcerarie. Sono eletti per 4 anni dall’esecutivo del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. Ad ogni stato del Consiglio d’Europa non può

### *Diritti umani: suggerimenti per passare dalle norme alla realtà*

A partire dagli anni ‘80, è sempre più netta e condivisa l’opinione che la sfida maggiore nel campo dei diritti umani non sia più quella della codificazione - le norme esistenti sono infatti numerose e puntuali - ma della messa in pratica. Quattro concetti risultano importanti per seguire la giusta direzione.

**1 Aumento delle ratifiche e diminuzione delle riserve.** Il primo passo consiste nel fare in modo che i trattati sui diritti umani vengano firmati e ratificati dal maggior numero possibile di paesi, riducendo al minimo le riserve poste dagli stati alle singole disposizioni, così che tutti gli stati risultino tenuti agli stessi obblighi. Su questa strada sono stati ottenuti progressi notevoli.

**2 Organismi di monitoraggio indipendenti.** Il secondo passo è creare organi internazionali per sovrintendere al rispetto da parte degli stati degli obblighi da loro assunti in materia di diritti umani. Perché tale controllo possa svolgersi efficacemente è necessario che tali organismi siano indipendenti rispetto ai governi.

**3 Diritto di petizione e al risarcimento per le vittime delle violazioni.** E’ necessario che le vittime delle violazioni, i cittadini, la società civile abbiano accesso ad istanze internazionali. Questi organi devono poter emanare atti che si impongano agli stati con una forza morale e giuridica. Su questa via i progressi sono molto recenti. Il passaggio da una considerazione solo astratta e ideologica dei diritti umani, che implicava tra l’altro l’impossibilità di discutere e di decidere misure su casi concreti di violazione, ad un’attenzione concentrata sull’applicazione concreta degli standard identificati è evidente nell’evoluzione storica degli organi internazionali per i diritti umani.

**4 Mainstreaming.** Un passo fondamentale per la attuazione dei diritti umani appare oggi quello di inserire la dimensione dei diritti umani in tutte le azioni degli organismi internazionali, soprattutto nelle politiche economiche, per lo sviluppo e di sicurezza (*human rights mainstreaming*). In questo compito, una responsabilità primaria è attribuita all’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. Anche il Consiglio d’Europa da quest’anno ha istituito un’analogo figura. Peraltro la politica di *mainstreaming* non può ritenersi limitata agli organismi internazionali. In altre parole vi è la necessità di integrare i diritti umani nelle attività, nei programmi e nelle politiche di tutte le istituzioni e gli organismi di società civile, ad ogni livello. Si tratta di accentuare la valenza dei diritti umani quale fattore essenziale di buon governo.

corrispondere più di un membro del CPT. Il CPT compie visite in luoghi quali prigioni, carceri minorili, stazioni di polizia, caserme dell’esercito, ospedali psichiatrici, per constatare come sono trattati coloro che vi sono ospitati e, se necessario, avanzare raccomandazioni. Il CPT non può prendere in considerazione casi individuali, che sono invece di competenza della Corte europea dei diritti umani, altro organo del Consiglio d’Europa.

Finora il CPT ha condotto 66 visite periodiche e 27 ispezioni straordinarie. Prima di procedere all’ispezione, il CPT deve informare lo stato interessato; in casi eccezionali la visita può anche seguire immediatamente la comunicazione. Le delegazioni del CPT possono accedere senza restrizioni a tutti i luoghi di detenzione e hanno al loro interno completa libertà di movimento. Possono intervistare i detenuti senza testimoni e avere accesso a chiunque possa fornire loro informazioni.

Il sistema della Convenzione mira a tutelare i detenuti e non a condannare gli stati per gli abusi commessi. Ne consegue che le riunioni del CPT sono a porte chiuse e i suoi rapporti strettamente confidenziali. Tuttavia, se un paese rifiuta di cooperare o non segue le raccomandazioni del CPT, quest’ultimo può decidere di rendere una pubblica dichiarazione di censura. Naturalmente, lo stato stesso può chiedere che il rapporto che lo riguarda sia pubblicato, insieme ai commenti elaborati dalla propria amministrazione. Finora, 59 rapporti sono stati resi pubblici in questo modo. Il rapporto annuale del CPT al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa è disponibile come atto pubblico.

La Convenzione è stata ratificata da 40 stati membri del Consiglio d’Europa. L’Italia l’ha ratificata con legge 2 gennaio 1989, n. 7.



## Consiglio d'Europa: le novità degli anni 90

### La nuova Corte europea dei diritti umani

**D**al 1 novembre 1998, con l'entrata in vigore del Protocollo n. 11 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, è istituita presso il Consiglio d'Europa la **nuova Corte europea dei diritti umani**. Il nuovo organismo sostituisce il sistema di controllo prima esistente, imperniato su tre organi: la Commissione dei diritti umani, la Corte europea e il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Di questi tre organi, solo la Corte era un vero e proprio tribunale; la Commissione fungeva da organo di mediazione tra cittadini e stati, mentre il Co-


mitato, organo nettamente politico, aveva anche importanti poteri nei ricorsi individuali. Nei fatti, moltissimi casi di *routine* venivano decisi dal Comitato dei Ministri senza passare per la Corte. Questa situazione, oltre ad appesantire i lavori del Comitato, non era coerente con la aspirazione del Consiglio d'Europa di offrire una vera tutela giudiziale ai diritti umani fissati dalla Convenzione.

Nel nuovo meccanismo, la Commissione viene soppressa e il Comitato dei Ministri mantiene solo la competenza di monitorare l'effettivo adempimento da parte degli stati delle sentenze della Corte.

La nuova Corte ha giurisdizione permanente su tutti i 41 Stati membri del


Consiglio d'Europa (esclusa la Georgia, membro recentissimo) – in cui vivono oltre 800 milioni di persone – e giudica di “*tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei protocolli*” sollevate nell'ambito di ricorsi stato contro stato e di ricorsi presentati da persone, organizzazioni non governative o gruppi di individui contro uno stato.

I ricorsi di individui o gruppi sono accolti dalla Corte se conformi ad una serie di criteri di ammissibilità: esaurimento di tutti i rimedi giurisdizionali interni; presentazione entro 6 mesi dalla decisione definitiva resa da un'autorità nazionale; forma scritta e non anonima; assenza di concomitan-



### Nuova Procedura (1 novembre 1998)

ai sensi del Protocollo n.11 della Convenzione



Gli stati devono dichiarare espressamente che **accettano la giurisdizione della Corte** (art. 46) e la procedura di ricorso individuale (art. 35)





ti procedure internazionali per l'indagine o la soluzione dello stesso caso; compatibilità con le norme della Convenzione e con i protocolli aggiuntivi; fondatezza; non abuso del diritto di ricorso.

E' la Corte stessa in composizione ristretta, e non più la Commissione, a giudicare dell'ammissibilità del ricorso. Se il ricorso viene ammesso, sia lo stato accusato, sia il ricorrente possono presentare documenti o memorie; anche i rappresentanti di qualsiasi altro stato membro o qualsiasi persona coinvolta nei fatti può essere invitato a presentare memorie scritte o a prendere parte alle udienze, in particolare lo stato di nazionalità del ricorrente. Salvo decisione straordinaria del Presidente, le udienze della Corte sono pubbliche.

Il procedimento giudiziario può concludersi con una sentenza o con la constatazione del raggiungimento di una soluzione amichevole tra le parti. Nella seconda ipotesi la Corte archivia il caso ed emette una decisione breve in cui riassume i fatti e la soluzione raggiunta. Qualora la Corte trovi che i fatti rappresentati costituiscono una violazione della Convenzione o dei Protocolli e nel caso in cui il diritto interno del paese coinvolto consenta una riparazione solo parziale, la Corte può riconoscere alla parte lesa un'equa soddisfazione per il danno subito. Il dispositivo della sentenza deve contenere la motivazione e le eventuali opinioni dissenzienti. La sentenza viene trasmessa al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che ne controlla l'esecuzione da parte dello Stato interessato.

I lavori della Corte vengono svolti da tre tipi di organismi: i **Comitati** composti da 3 giudici, nominati a termine da una delle Sezioni per l'esame di ammissibilità dei ricorsi presentati; le **Sezioni (Chambers)**, composte da 7 giudici e abilitate a decidere sull'ammissibilità dei casi (nel caso in cui il Comitato non si sia espresso) e ad emettere le sentenze di merito; la **Sezione allargata (Grand Chamber)**, abilitata ad emettere sentenze sui ricorsi presentati contro le decisioni di primo grado delle Sezioni, impugnate entro 3 mesi dal deposito. La Sezione

giudicante può inoltre demandare il giudizio alla Sezione allargata qualora il caso sollevi questioni delicate di interpretazione o applicazione della Convenzione o riguardi temi di importanza generale. La nuova Corte europea dei diritti umani si compone di **41 giudici**, uno per ogni stato parte. I giudici, **indipendenti rispetto ai governi**, sono eletti per un periodo di sei anni rinnovabile. L'elezione spetta all'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa su una lista di tre candidati presentata da ciascuno stato membro.

Il sistema di monitoraggio della Convenzione europea dei diritti umani in vigore fino al 1 novembre 1998 è ancora operante per i casi pendenti. La Commissione vi svolge un ruolo di filtro e di mediazione, decidendo sulla ricevibilità dei ricorsi, tentando di raggiungere una soluzione amichevole tra le parti e, in caso negativo, producendo un rapporto contenente un parere sulla violazione addotta. Il rapporto della Commissione viene trasmesso al Comitato dei Ministri. Nei tre mesi successivi, la Commissione o lo stato (ma non l'individuo, a meno che non si applichi il Protocollo 9) possono ricorrere alla Corte. Scaduti i tre mesi senza che la Corte sia adita, la decisione finale spetta al Comitato dei Ministri, che ne sorveglia l'esecuzione da parte dello stato.

### *La Carta Sociale Europea emendata*

Il 1 luglio 1999, durante il 50° anniversario del Consiglio d'Europa, è entrata in vigore la **Carta Sociale Europea emendata**, adottata il 3 maggio 1996 e finora ratificata da 5 stati (altri 12 l'hanno firmata): Francia, Romania, Slovenia, Svezia, Italia (L. 9 febbraio 1999, n. 30). Il nuovo testo della Carta, come il precedente, protegge i cittadini degli Stati aderenti, gli stranieri (ma solo se cittadini di uno degli Stati ratificanti), i rifugiati e gli apolidi; allarga la gamma dei diritti sociali ed economici riconosciuti (31 rispetto agli originali 19); tuttavia concede agli Stati ratificanti un'ampia discrezionalità rispetto al numero dei diritti da riconoscere: **almeno 6 su una lista di 9** (artt. 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19

**Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha istituito con risoluzione (99)50 (7 maggio 1999) il Commissario Europeo per i diritti umani, con il mandato di promuovere l'educazione, la consapevolezza e il rispetto dei diritti umani nei paesi del Consiglio d'Europa.**

e 20), con la possibilità di obbligarci ad un ulteriore numero di articoli e di paragrafi per un totale minimo di 16 articoli (diritti) o di 63 paragrafi. Questa facoltà di parcellizzare il recepimento dei diritti suscita legittime perplessità, in quanto allontana il raggiungimento di comuni standard europei di tutela dei diritti economici e sociali.

Il meccanismo della Carta Sociale emendata è destinato a convivere in parallelo al testo originario della Carta Sociale per un lungo periodo. Ciò può creare una certa confusione o comunque una "Europa sociale" a due velocità, con una schiera di Stati che aderiscono agli standard fissati nel 1961 e una ristretta cerchia di Paesi che recepiscono la nuova Carta. In generale, il tasso di adesione alla Carta Sociale europea (24 Paesi su 41) risulta decisamente inferiore rispetto a quello relativo alla Convenzione europea dei diritti umani, come emendata dal Protocollo n° 11. La totalità dei Paesi membri (40 su 41, con esclusione della sola Georgia, membro del Consiglio d'Europa dal 27 aprile 1999) si è obbligata agli standard fissati in materia di diritti civili e politici ed ha recepito la giurisdizione della nuova Corte europea dei diritti umani. Un'Europa a due velocità, anche per la minore attenzione attribuita ai diritti economici e sociali, almeno sul piano degli standard comuni. Si pensi che il sistema di ricorsi collettivi contro episodi di cattiva applicazione della Carta Sociale europea, previsto nel suo terzo protocollo aggiuntivo, è stato recepito solo da 8 Stati.





Il testo originario della **Carta Sociale Europea** è stato adottato dal Consiglio d'Europa il 18 ottobre 1961 a Torino ed è entrato in vigore il 26 febbraio 1965. Fino ad oggi l'hanno **ratificata 24 dei 41 Stati membri** del Consiglio d'Europa. Nell'ultimo decennio, il testo originale è stato affiancato da 3 Protocolli aggiuntivi.

Il **primo** adottato il 5 maggio 1988, e in vigore dal 4 settembre 1992, ma ratificato solo da 10 stati - Italia inclusa -, riconosce una serie di nuovi diritti.

Il **secondo** (Torino 21 ottobre 1991) emenda la Carta Sociale, riformandone il sistema di supervisione (i rapporti periodici presentati dagli stati al Segretario Generale del Consiglio d'Europa per verificare lo stato di attuazione della Carta) e la procedura per la divulgazione dei rapporti, ma richiede la ratifica da parte di tutti gli Stati membri della Carta sociale; non è ancora entrato in vigore, dato che i Paesi ratificanti sono 16 su 24.

Il **terzo Protocollo aggiuntivo** (9 novembre 1995, in vigore dal 1 luglio 1998, e attualmente ratificato da 8 Stati - Cipro, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Norvegia, Portogallo Svezia) **introduce un sistema di ricorsi collettivi** riconoscendo a specifiche organizzazioni il **diritto di presentare ricorsi relativi all'insoddisfacente applicazione della Carta**: a) organizzazioni internazionali degli imprenditori e dei lavoratori; b) altre organizzazioni non governative con status consultivo presso il Consiglio d'Europa, in base ad una lista stilata dal Comitato governativo del Consiglio d'Europa; c) organizzazioni nazionali rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori con sede nel territorio degli Stati ratificanti (art. 1). Con apposita dichiarazione, gli Stati parti possono accordare il diritto di reclamo anche a tutte le Ong con sede sul loro territorio, purché dotate di competenza particolare e riconosciuta nella materia. Il ricorso deve essere presentato per

### Stati parti dell'originaria Carta sociale (24):

Austria, Belgio, Cipro, Rep. Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna, Svezia, Turchia, Ungheria.

### Stati parti della Carta sociale Europea emendata (5):

Francia, Romania, Slovenia, Svezia, Italia (L. 9 febbraio 1999, n. 30).

### Stati membri del Consiglio d'Europa: 41.

### Nuove candidature di adesione al Consiglio d'Europa:

Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina e Monaco.

## Diritti riconosciuti della Carta Sociale Europea emendata

Diritto al lavoro e alla sussistenza (art. 1);  
Diritto a eque condizioni di lavoro (art. 2);  
Diritto a condizioni di lavoro sicure e salubri (art. 3);  
Diritto ad una remunerazione equa e sufficiente (art. 4);  
Diritto alla libertà di associazione sindacale (art. 5);  
Diritto alla contrattazione collettiva (art. 6);  
Diritto dei bambini e dei giovani ad una speciale protezione contro i rischi fisici e morali (art. 7);  
Diritto delle donne lavoratrici a speciale protezione in caso di maternità (art. 8\*);  
Diritto all'orientamento professionale (art. 9);  
Diritto alla formazione professionale (art. 10);  
Diritto ai servizi sanitari (art. 11);  
Diritto alla sicurezza sociale per i lavoratori e le persone da essi economicamente dipendenti (art. 12);  
Diritto all'assistenza medica e sociale per le persone prive di risorse adeguate (art. 13);  
Diritto ai servizi sociali (art. 14);  
Diritto dei disabili all'indipendenza, all'integrazione sociale e di partecipare alla vita della comunità (art. 15\*);  
Diritto della famiglia ad una appropriata protezione sociale, legale ed economica (art. 16);  
Diritto dei bambini e degli adolescenti ad una appropriata protezione sociale, legale ed economica (art. 17\*);  
Diritto dei cittadini di uno stato parte di intraprendere occupazioni remunerative nel territorio di un altro Stato parte su basi di eguaglianza con i suoi cittadini (art. 18);

Diritto dei lavoratori migranti appartenenti ad uno Stato parte e delle loro famiglie alla protezione e all'assistenza sul territorio di qualunque altro Stato parte (art. 19);  
Diritto all'eguaglianza di trattamento e di opportunità nell'impiego senza discriminazioni sessuali (art. 20\*\*);  
Diritto dei lavoratori ad essere informati dall'impresa (art. 21\*\*);  
Diritto dei lavoratori di partecipare alla determinazione e al miglioramento delle condizioni di lavoro (art. 22 \*\*);  
Diritto degli anziani alla protezione sociale (art. 23\*\*);  
Diritto dei lavoratori alla protezione in caso di licenziamento (art. 24\*\*);  
Diritto dei lavoratori alla protezione dei propri interessi in caso di insolvenza del datore di lavoro (art. 25\*\*);  
Diritto alla dignità sul lavoro (art. 26\*\*);  
Diritto dei lavoratori con responsabilità familiari ad eguale dignità e trattamento (art. 27\*\*);  
Diritto dei rappresentanti dei lavoratori alla protezione e a spazi adeguati all'interno dell'impresa (art. 28\*\*);  
Diritto all'informazione e alla consultazione nel caso di esuberi di personale (cd. esuberi collettivi) (art. 29\*\*);  
Diritto alla protezione contro la povertà e l'esclusione sociale (art. 30\*\*);  
Diritto all'alloggio (art. 31\*\*)

### Legenda:

(\*) Diritti già riconosciuti nel testo del 1961 e nelle successive modifiche emendati dalla nuova.

(\*\*) Nuovi diritti riconosciuti.



iscritto e riferirsi ad una norma della Carta (art. 4). I ricorsi sono ricevuti dal Segretario generale del Consiglio d'Europa che li notifica allo Stato interessato e li trasmette ad un **Comitato di esperti indipendenti** (art. 5). Nell'esame del reclamo, il Comitato può richiedere allo stato interessato e alle organizzazioni che lo hanno proposto di presentare informazioni e osservazioni scritte sull'ammissibilità del ricorso (art. 6). Se decide che il ricorso è ricevibile, il Comitato lo notifica agli stati parti della Carta Sociale e alle organizzazioni che lo hanno sollevato richiedendo spiegazioni e informazioni scritte. Se il ricorso è presentato da organizzazioni nazionali dei lavoratori o degli imprenditori, il Comitato lo notifica alle corrispondenti organizzazioni di rappresentanza internazionale, invitandole a fornire osservazioni. Analoghe osservazioni possono essere presentate dagli stati membri del Protocollo. Durante l'esame del caso, il Comitato può organizzare audizioni con i rappresentanti delle parti (art. 7). Al termine di questa procedura il Comitato redige un rapporto in cui descrive i passi compiuti per esaminare il ricorso e presenta le sue conclusioni. Il Rapporto è trasmesso al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, allo Stato interessato, all'organizzazione che ha presentato il ricorso - che sono libere di pubblicarlo - e all'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa (art. 8).

Una volta ricevuto il rapporto, il Comitato dei Ministri adotta una risoluzione indirizzata allo Stato interessato: a maggioranza semplice qualora non siano state riscontrate violazioni, a maggioranza dei 2/3 nel caso di insoddisfacente applicazione della Carta Sociale (art. 9). Il rapporto del Comitato degli esperti indipendenti è reso pubblico insieme alla risoluzione del Comitato dei Ministri. Nel proprio rapporto biennale sull'attuazione nazionale della Carta sociale, lo Stato parte interessato dovrà in seguito fornire informazioni sulle misure prese per dare effetto alle raccomandazioni del Comitato dei Ministri (art. 10).

## Il Consiglio d'Europa

Creato nel 1949, all'indomani del secondo conflitto mondiale, il Consiglio d'Europa è una organizzazione intergovernativa il cui fine principale è di rafforzare, nell'ambito dello spazio comune dei suoi Stati membri, la democrazia, i diritti dell'uomo e lo stato di diritto.

I dieci paesi firmatari del trattato, tra cui l'Italia, adottarono lo Statuto del Consiglio d'Europa quale strumento in cui si potevano manifestare le aspirazioni essenziali degli Europei.

Come recita il capitolo I del suo Statuto "il fine precipuo del Consiglio d'Europa è di realizzare una unione più stretta tra i suoi membri per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono il loro patrimonio comune, e di sostenere il progresso economico e sociale". Per pervenire a questo risultato il Consiglio d'Europa procederà "attraverso l'esame delle questioni di interesse comune, la conclusione di accordi, e l'adozione di una azione comune nei settori economici, culturali, sociali, scientifici e amministrativi salvaguardando e sviluppando i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali".

Il Consiglio d'Europa è oggi una delle istituzioni regionali dove vengono elaborate le risposte ai differenti problemi della società europea: esclusione sociale, intolleranza, integrazione degli emigrati, terrorismo, traffico di droga, protezione dei dati personali.

Il Consiglio d'Europa si riunisce a Strasburgo (Francia), che rappresenta la sua sede permanente, e già nel 1950 elabora la prima importante convenzione: la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e che entra in vigore il 3 settembre 1953.

Il Consiglio d'Europa opera attraverso:

- un organo decisionale: il Comitato dei Ministri
- un organo deliberante: l'Assemblea Parlamentare.

Ad essi si aggiunge il Segretariato che prepara e gestisce l'attività dell'organizzazione.

A tutt'oggi sono state elaborate 175 tra convenzioni e protocolli. Citiamo, tra queste:

- la Convenzione europea sulla cultura;
- la Carta sociale europea;
- la Convenzione sulla salvaguardia della natura e dell'ambiente in Europa;
- la Convenzione sulla prevenzione della tortura;
- la Convenzione europea sull'estradizione;
- la Convenzione sulla repressione del terrorismo;
- la Convenzione sulla violenza da parte degli spettatori durante le manifestazioni sportive e in particolare durante le partite di calcio;
- la Convenzione sulla protezione dei dati;
- la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie;
- la Convenzione-quadro per la tutela delle minoranze nazionali;
- la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori;
- la Convenzione sui diritti umani e la biomedicina.

Di fronte alle richieste di adesione dei paesi dell'Europa Centrale e Orientale, la risposta del Consiglio d'Europa non tarda: vengono varati dei programmi speciali per sopperire alle necessità immediate dei paesi avviati verso una transizione democratica.

E' con l'ingresso della Federazione Russa nel febbraio del 1996 che il Consiglio d'Europa è divenuto realmente una istituzione paneuropea con circa 800 milioni di abitanti.

Oggi il Consiglio d'Europa conta 41 Stati membri. In uno spazio non solo più vasto ma più articolato e complesso, il Consiglio d'Europa presta maggiore attenzione ai bisogni di cooperazione e di sostegno. Nuovi temi vengono considerati prioritari: emigrazione, corruzione, esclusione sociale, minoranze.

L'Italia, nel corso del semestre di presidenza di turno (maggio-novembre 2000), si è proposta di proseguire il rilancio dell'azione internazionale del Consiglio, rafforzando e sviluppando il suo ruolo di foro di dialogo e di cooperazione fra le democrazie europee in campo politico, giuridico, culturale e sociale. In tale semestre si terranno due importanti Conferenze internazionali: la prima sul tema del razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza (Strasburgo, 11-13 ottobre), la seconda riunirà i Ministri competenti per i diritti umani (Roma, 3-4 novembre).



L'attuale Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), è stata creata agli inizi degli anni '70 con il nome di Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE). Si trattava all'origine di un forum di dialogo multilaterale, per affrontare le molteplici cause di instabilità presenti in Europa durante la guerra fredda e favorire la sicurezza del continente, attraverso la ricerca di una stretta cooperazione tra l'Est e l'Ovest. Gli sviluppi della situazione della sicurezza europea occorsi nel 1990 comportarono una radicale trasformazione della CSCE. Per adeguarsi al nuovo contesto, nel 1994 (Vertice di Budapest) la CSCE modificò il proprio nome in OSCE e si strutturò come organizzazione internazionale permanente.

I documenti costituzionali dell'OSCE sono l'Atto finale di Helsinki, firmato il 1° agosto 1975 dagli allora 35 Stati aderenti, e la Carta di Parigi per una nuova Europa del 21 novembre 1990. Con la firma della "Carta di Parigi", la CSCE ha assunto una nuova dimensione trasformandosi da foro di dialogo e negoziato in struttura operativa. La Carta di Parigi ha rappresentato un importante passo verso l'istituzionalizzazione della CSCE, individuando in seno ad essa alcune strutture permanenti: il Segretariato con sede a Praga, l'Ufficio per le libere elezioni (ora denominato Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani) con sede a Varsavia, il Centro per la Prevenzione dei Conflitti, con sede a Vienna. La Carta di Parigi ha istituito inoltre i principali organi politico-consultivi della CSCE: il Consiglio dei Ministri; il Comitato degli Alti funzionari (ora denominato Consiglio Superiore) che assiste il Consiglio dei Ministri, coordina e sovrintende alle attività dell'OSCE; il Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei paesi partecipanti, che costituisce la massima istanza politica dell'OSCE; l'Assemblea parlamentare. L'ultimo Vertice OSCE si è svolto a Istanbul il 18 e 19 novembre 1999, sotto la presidenza norvegese.

All'inizio degli anni '90 le nuove democrazie nell'Europa centro-orientale e i paesi successori dell'ex Unione sovietica hanno chiesto di diventare membri della CSCE. Ad oggi l'OSCE

riunisce 55 Stati (compresa la Repubblica Federale Jugoslava di Serbia e Montenegro, la cui partecipazione è sospesa dal 1992).

### *Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODHIR)*

L'ODHIR, con sede a Varsavia, svolge importanti funzioni nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani: organizza seminari e riunioni di esperti; svolge attività di consulenza in materia costituzionale a sostegno delle democrazie emergenti; coordina e sovrintende all'attività di monitoraggio elettorale nei paesi di recente democrazia. L'attuale direttore dell'ufficio è l'Ambasciatore Gerard Stoudmann (Svizzera).

### *Corte di Conciliazione e Arbitrato*

Istituita dalla Convenzione sulla Conciliazione e l'Arbitrato (Stoccolma, 15 dicembre 1992), la Corte ha sede a Ginevra ed è operativa dal dicembre 1994. Scopo della Corte è quello di risolvere le controversie che siano ad essa sottoposte dagli Stati membri dell'OSCE firmatari della Convenzione. La procedura di conciliazione, mai invocata dagli stati parti, prevede la creazione di una Commissione o, se del caso, l'attivazione di un Tribunale Arbitrale, appositamente istituiti per ciascuna controversia. In previsione della procedura, ogni Stato parte della Convenzione ha proceduto alla nomina di due conciliatori e di due arbitri, per un periodo di sei anni, rinnovabili.

### *Rappresentante per la libertà dei Media*

L'Ufficio, con sede a Vienna, è stato creato nel 1997 allo scopo di rafforzare l'impegno dell'OSCE per mezzi di informazione liberi, indipendenti e pluralistici.

### *Alto Commissario per le minoranze nazionali*

La questione dei conflitti etnici e della tutela delle minoranze nazionali è stata oggetto di particolare attenzione dell'OSCE fin dalle origini. Nell'Atto finale di Helsinki del 1975 - firmato da 33 Paesi europei, dagli Stati Uniti e dal Canada - già figurano alcune disposizioni volte a tutelare i diritti fondamentali dei membri di minoran-

ze nazionali. Il Principio VII dell'Atto finale di Helsinki stabilisce: "gli Stati partecipanti nel cui territorio esistono minoranze nazionali rispettano il diritto delle persone appartenenti a tali minoranze all'uguaglianza di fronte alla legge, offrono loro la piena possibilità di godere effettivamente dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e, in tal modo, proteggono i loro legittimi interessi in questo campo".


Alla quarta Riunione sui seguiti di Helsinki (1992), gli stati membri hanno istituito un Alto Commissario per le Minoranze Nazionali. Il primo a rivestire questa carica è stato il ministro olandese Max van der Stoep (dicembre 1992). La nomina spetta al Consiglio dei Ministri; il mandato è di tre anni, rinnovabile una sola volta. Tuttavia il mandato di van der Stoep, già rinnovato nel 1995, è stato prorogato (luglio 1998) fino al 31 dicembre 1999. L'Alto Commissario agisce sotto l'egida del Consiglio Superiore e in diretto contatto con l'ODHIR. Il suo ufficio ha sede all'Aja (Paesi Bassi).

L'Alto Commissario ha il compito di individuare e di intraprendere, di concerto con il Presidente dell'OSCE, misure di preallarme, intese ad evitare lo scoppio di tensioni che coinvolgono minoranze nei paesi OSCE. In particolare, deve monitorare le situazioni di crisi attraverso missioni in loco che possono avvenire solo con il consenso dello Stato interessato. All'Alto Commissario può essere posto il divieto di occuparsi di "questioni relative a minoranze nazionali in situazioni che comportino azioni organizzate di terrorismo" (limite che, per esempio, ne ha precluso l'intervento rispetto alla questione kurda in Turchia). L'Alto Commissario non può occuparsi di casi di singoli individui. L'Alto Commissario ha ampi poteri di acquisizione di informazioni, che possono provenire da governi - inclusi gli enti regionali e locali -, organizzazioni non governative, associazioni, gruppi religiosi e minoranze nazionali direttamente coinvolte. I rapporti dell'Alto Commissario al Consiglio Permanente dell'OSCE sono strettamente confidenziali. L'Alto Commissario ha operato in Albania, Croazia, Estonia, Kazakistan, Kirgizstan, Lituania, Macedonia, Romania, Slovacchia, Ucraina e Ungheria.





L'Unione Europea e i diritti umani Istituzioni e organi che si occupano di diritti umani



### Articolo 6 (ex articolo F)

1. L'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri. 2. L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario. 3. L'Unione rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri. 4. L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche.

### Articolo 7 (ex articolo F.1)

1. Il Consiglio, riunito nella composizione dei Capi di Stato o di Governo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dopo aver invitato il governo dello Stato membro in questione a presentare osservazioni. 2. Qualora sia stata effettuata una siffatta constatazione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può

decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione del presente trattato, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche. Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dal presente trattato. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 2, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione. 4. Ai fini del presente articolo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del rappresentante dello Stato membro in questione. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 1. Per maggioranza qualificata si intende una proporzione di voti ponderati dei membri del Consiglio interessati equivalente a quella prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea. Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 2. 5. Ai fini del presente articolo, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei suoi membri.

Le nuove importate norme sui diritti umani del **Trattato sull'Unione Europea**, così come modificato dal Trattato di Amsterdam (adottato nel 1997 ed entrato in vigore nel 1999), si aggiungono a numerose dichiarazioni delle Istituzioni europee e ad una prassi di politiche per i diritti umani perseguita dall'Unione (**Consiglio, Commissione e Parlamento**) sia in campo interno che internazionale, e alla **giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia delle Comunità europee**.

Tra i documenti più significativi si ricorda la recente dichiarazione dell'Unione in occasione del 50° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, 10 dicembre 1998

(vedi il testo sul sito web: [hrd-euromaster.venis.it/archives/01\\_eudec.htm](http://hrd-euromaster.venis.it/archives/01_eudec.htm)).



## Il mediatore europeo

**Eletto dal Parlamento europeo** a metà del 1995, il primo mediatore europeo, il Sig. Jacob SÖDERMAN, è stato riconfermato per un secondo mandato quadriennale il 27 ottobre 1999. Il Mediatore europeo ha il compito di esaminare le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di imprese o associazioni aventi sede sociale in uno Stato membro relative a **casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni e degli organi della Comunità europea**. Il Mediatore ricerca una soluzione rapida, semplice e gratuita o, in caso contrario, deferisce la questione al Parlamento europeo. La denuncia deve essere presentata al Mediatore con lettera raccomandata in una qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione, indicando chiaramente le generalità del ricorrente, l'istituzione o l'organo comunitario contro il quale si intende sporgere denuncia e i motivi che inducono a farlo. La **denuncia deve essere presentata entro due anni** dalla data in cui si è avuta conoscenza dei fatti contestati. Non è necessario essere stati personalmente vittime del caso segnalato, ma occorre aver già interpellato l'istituzione o l'organismo in questione (ad esempio tramite lettera). **Il Mediatore non esamina casi attualmente pendenti presso un tribunale o già passati in giudicato, così come non può trattare casi riguardanti le amministrazioni nazionali, regionali o locali degli Stati membri.** Le denunce sono classificate, registrate e numerate al momento del ricevimento. Al cittadino viene inviato un riscontro scritto recante il numero di registrazione della denuncia e il nominativo del giurista che se ne occupa. Anche le petizioni trasmesse al Mediatore dal Parlamento europeo sono trattate come denunce, previo consenso del firmatario. Se il cittadino lo richiede, il Mediatore classifica la denuncia come riservata. Il Mediatore valuta se una denuncia rientri nel suo mandato e, in caso affermativo, se sia ricevibile sulla base dei criteri definiti nel trattato dell'Unione (art. 21 - ex 8D; e art. 195 - ex 138E) e nel suo Statuto istitutivo. Il Mediatore può chiedere al cittadino di fornire ulteriori informazioni o documenti prima di prendere una decisione. Qualora una denuncia esuli dal suo mandato o sia irricevibile, il Mediatore archivia il relativo fascicolo. Egli informa il cittadino della sua decisione rendendone noti i motivi. Il Mediatore può consigliare al cittadino di rivolgersi ad un'altra autorità.

Il Mediatore decide se vi siano motivi sufficienti a giustificare l'avvio di indagini in relazione ad una denuncia ricevibile. Se ritiene che non vi siano sufficienti motivi per un'indagine, il Mediatore archivia il fascicolo relativo alla denuncia e ne informa il cittadino. Se ritiene che vi siano motivi sufficienti a giustificare l'avvio di indagini, il Mediatore ne informa il cittadino e l'istituzione interessata. Egli trasmette a quest'ultima copia della denuncia invitandola a formulare un parere entro un determinato periodo di tempo che di

norma non supera i 3 mesi. L'invito all'istituzione interessata può specificare aspetti particolari della denuncia, o questioni specifiche che dovrebbero essere affrontate nel parere. Il Mediatore invia il parere dell'istituzione interessata al cittadino, tranne in casi specifici in cui ritenga che sia inopportuno farlo. Il cittadino ha facoltà di sottoporre le sue osservazioni al Mediatore entro un determinato periodo di tempo che di norma non supera un mese.

Con riserva delle condizioni stabilite dallo Statuto, **il Mediatore può chiedere alle istituzioni e agli organi comunitari, nonché alle autorità degli Stati membri di fornirgli, in tempi ragionevoli, informazioni o documenti ai fini dell'indagine.** Il Mediatore può chiedere a funzionari o ad altri agenti di istituzioni od organi comunitari di testimoniare, in conformità alle disposizioni dello Statuto. Qualora nella

denuncia si faccia esplicito riferimento ad un determinato funzionario o agente, quest'ultimo è invitato a formulare osservazioni. Il Mediatore può chiedere alle istituzioni e agli organi comunitari di prendere disposizioni per consentirgli di condurre le sue indagini in loco, ovvero commissionare studi o relazioni da parte di esperti qualora li consideri necessari al buon esito di un'indagine; i relativi costi sono a carico del suo bilancio.

Se ritiene che sussista un caso di cattiva amministrazione, il Mediatore ricerca, per quanto possibile, cooperando con l'istituzione interessata, una **soluzione amichevole** atta ad eliminare tale caso di cattiva amministrazione e a soddisfare il cittadino. Se ritiene che la cooperazione abbia avuto esito positivo, il Mediatore può decidere di chiudere il caso con una decisione motivata. Egli informa sia il cittadino che l'istituzione interessata della propria decisione. Se ritiene che una soluzione amichevole non sia possibile o che la ricerca di quest'ultima non abbia avuto esito positivo, egli chiude il caso con una **decisione motivata** che può comprendere un'osservazione critica oppure elabora una **relazione corredata di progetti di raccomandazione.**

**Il Mediatore può operare congiuntamente a difensori civici e ad organi corrispondenti degli Stati membri,** allo scopo di rendere più efficaci le proprie indagini e quelle svolte da difensori civici e da organi corrispondenti degli Stati membri, nonché di migliorare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini europei. Il Mediatore può decidere comunque di avviare indagini di propria iniziativa con gli stessi poteri di indagine e le stesse procedure di cui si avvale nell'ambito delle indagini avviate in base ad una denuncia. Il Mediatore presenta al Parlamento europeo una **relazione annuale** sulla sua attività in generale, che include i risultati delle sue indagini.

### Progetto di Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

Nel corso del Consiglio europeo di Colonia (3-4 giugno 1999) i Capi di Stato e di governo si sono accordati sull'idea di stabilire una **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea** allo scopo di sancire che la tutela dei diritti fondamentali costituisce un principio fondatore dell'Unione e il presupposto indispensabile della sua legittimità. Questa realtà è già espressa nel trattato sull'Unione Europea (art. 6 - ex F; art. 7 - ex F.1) così come nella giurisprudenza della Corte di giustizia europea.

Il Consiglio europeo ritiene che la **Carta** debba contenere i diritti di libertà e uguaglianza, nonché i diritti procedurali fondamentali garantiti dalla Convenzione europea sui diritti umani e le libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali di diritto comunitario.


Allo scopo di permettere l'elaborazione di detto **Progetto di Carta**, il Consiglio europeo ha deciso di istituire un organo ad hoc (Convention), composto di rappresentanti provenienti da diverse istituzioni e organismi. Tale organo consta di 62 membri suddivisi tra:

15 rappresentanti dei Capi di Stato o di governo, un rappresentante della Commissione, 16 membri del Parlamento europeo, 30 membri dei Parlamenti nazionali a cui si aggiungono 4 membri osservatori, cioè 2 rappresentanti della Corte di giustizia europea e 2 rappresentanti del Consiglio d'Europa. E' prevista la consultazione di altri organismi, gruppi sociali, organizzazioni non-governative, esperti.

Membri italiani di detto organo sono: Elena Paciotti, Rocco Buttiglione, Mauro Nobilia, Stefano Rodotà, Andrea Manzella, Piero Melograni, Furio Bosello, Maria Pia Valetto Bitelli.

La Convention ha approvato il **Progetto di Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea** il 28 settembre 2000, che verrà discusso in occasione del Consiglio europeo di Nizza dal 7 al 9 dicembre 2000.

Per ulteriori informazioni sullo stato del **Progetto di Carta** si segnala il sito del Consiglio dell'Unione Europea: [www.consilium.eu.int](http://www.consilium.eu.int).



## Le istituzioni italiane per i diritti umani

### *La Commissione e il Comitato interministeriale per i diritti umani*

Nel sistema delle Nazioni Unite ci si muove da un lato per rendere sempre più effettiva la tutela dei diritti umani previsti nella Dichiarazione universale dei diritti umani e nei Patti e nelle Convenzioni ad essa collegati, mentre dall'altro si cerca di promuovere la creazione di un sistema di monitoraggio e di promozione dei diritti umani a livello regionale e nazionale. A livello di Nazioni Unite il dibattito e la riflessione sulle **Istituzioni Nazionali**, parte dal riconoscimento del loro ruolo fondamentale nell'architettura istituzionale per la promozione della pace, dei diritti umani e della democrazia.

In Italia esistono diverse istituzioni per la promozione dei diritti umani provviste di mandato generale o di settore (bioetica, pari opportunità, tutela dei minori, ecc.), diversamente da altri paesi dove esiste una Commissione nazionale diritti umani.

Nel nostro paese esistono due commissioni sui diritti umani: una **Commissione per i diritti umani** presso la presidenza del Consiglio dei Ministri e un **Comitato interministeriale per i diritti umani** istituito presso il Ministero degli Affari esteri.

La Commissione, composta da personalità competenti nell'ambito dei diritti umani, è stata istituita con D.P.C.M. del 31/01/1984. Ha principalmente un compito di raccolta di informazioni e assistenza per la Presidenza del Consiglio e le amministrazioni su questioni che riguardano i diritti umani. Attualmente la carica di presidente è vacante.

Il Comitato interministeriale per i diritti umani, unico organo interministeriale che si occupa della materia, è stato istituito con D.M. n. 519, 15/02/1978; la sua composizione è stata aggiornata con D.M. 16/02/1998. Ne fanno parte rappresentanti delle seguenti istituzioni: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Affari Esteri, Ministe-

ro dell'Interno, Ministero di Grazia e Giustizia, Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero della Sanità, Ministero del Lavoro, Ministero per le Pari Opportunità, Dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, C.N.E.L., Istituto Nazionale di Statistica, Istituzioni Universitarie, Commissione per i diritti umani della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione per le Pari Opportunità, Commissione italiana per l'UNESCO, Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale. Vi fanno inoltre parte tre personalità eminenti nel campo dei diritti umani, per la durata di tre anni: Prof. Angela Del Vecchio (Università Luiss "Guido Carli" - Roma), Prof. Antonio Papisca (Università di Padova), Prof. Maria Rita Saulle (Università di Roma "La Sapienza").

L'attività del Comitato consiste nella preparazione, attuata mediante la raccolta di informazioni presso i vari ministeri, dei rapporti periodici sulle misure adottate a livello nazionale in applicazione delle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte. Questi rapporti vengono presentati e commentati successivamente in sede internazionale, e il Comitato prepara un resoconto di tali dibattiti per i ministeri competenti. I contenuti di questi documenti sono generalmente sconosciuti all'opinione pubblica, in quanto né i rapporti né i successivi resoconti hanno alcuna diffusione nel paese.

### *Altri organismi*

Esistono inoltre commissioni e strutture di settore con funzioni connesse alla tutela e promozione dei diritti umani. Tra esse citiamo le seguenti.

#### *Comitato Nazionale per la Bioetica*

Istituito nel 1990 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al Comitato è affidata la funzione di orientare gli strumenti legislativi ed amministrativi volti a definire i criteri da utilizzare nella pratica medica e biologica per tutelare i diritti umani ed evitare

gli abusi. Il Comitato ha inoltre il compito di garantire una corretta informazione dell'opinione pubblica sugli aspetti problematici e sulle implicazioni dei trattamenti terapeutici, delle tecniche diagnostiche e dei progressi delle scienze biomediche.

Indirizzo Internet:  
[www.palazzochigi.it/bioetica/index.html](http://www.palazzochigi.it/bioetica/index.html)

#### *Commissione Nazionale per la Parità e le Pari opportunità tra uomo e donna*

La Commissione è stata istituita nel 1984 con D.P.C.M.; successivamente, la legge 164/90 ne ha definito i ruoli, le competenze, la composizione, la durata e la disponibilità finanziaria. Uno dei suoi compiti, in particolare, è curare "la raccolta e diffusione delle informazioni concernenti lo stato di attuazione della parità tra i sessi e la legislazione di particolare interesse per le donne", attraverso i mass-media e iniziative specifiche.

Indirizzo Internet:  
[www.palazzochigi.it/cmparita/](http://www.palazzochigi.it/cmparita/)

#### *Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO*

La Commissione è stata istituita con decreto interministeriale nel 1950 (aggiornato con D.M. 05/06/1989) ed è composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di vari ministeri ed enti pubblici e privati, nonché da personalità della cultura. Promuove a livello nazionale gli scopi e le attività dell'UNESCO, tra i quali la diffusione e l'approfondimento della tematica dei diritti umani.

Altre strutture rilevanti sono l'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia (sito web: [www.minori.it](http://www.minori.it)).

Recentemente è stata istituita la Commissione per le politiche di integrazione degli immigrati, presso il Dipartimento per gli Affari sociali (art. 46 del Testo unico sull'immigrazione, Dpcm del 7 luglio 1998 e Dpcm del 16 ottobre 1999).





Il nostro paese fornisce un contributo sostanziale al funzionamento delle Nazioni Unite e alle sue attività.

Sotto il profilo finanziario, l'Italia è attualmente il quinto maggior contribuente al bilancio ordinario delle NU, con una quota annuale di 56,9 milioni di dollari (1998), pari al 5,39% del totale. Importanti anche i contributi volontari per le operazioni di pace, (circa 64 milioni di dollari), e i Tribunali internazionali speciali per l'ex Jugoslavia e il Ruanda - 5,2 milioni di dollari - (dati 1998). Nel campo dei diritti umani, l'Italia sostiene però solo due dei sei fondi volontari esistenti: il fondo per le vittime della tortura, con una quota di 363.932 dollari, pari al 6,04% del totale, nel triennio 1997-1999; il fondo volontario per la cooperazione tecnica nel campo dei diritti umani (creato nel 1987), con una quota di 1,2 milioni di dollari, pari al 5% del totale nel periodo 1987-1999. Non risultano invece contributi italiani agli altri fondi volontari, riguardanti le forme contemporanee di schiavitù, le popolazioni indigene, il decennio delle popolazioni indigene (1992-2001), il programma d'azione per il terzo decennio di lotta al razzismo e alla discriminazione razziale (1993-2002).

Attualmente l'Italia è membro della Commissione diritti umani e del Consiglio esecutivo dell'UNESCO. Tre esperti indipendenti italiani fanno parte dei Comitati di monitoraggio creati da Convenzioni delle Nazioni Unite: Ivanka Corti - Comitato sulla eliminazione della discriminazione contro le donne (in carica fino al 31/12/2002); Francesco Paolo Fulci - Comitato per i diritti dell'infanzia (eletto nel 1997 e in carica fino al 28/02/2001); Fausto Pocar - Comitato diritti umani (eletto nel 1997 e in carica fino al 31/12/2000).

Membro del Consiglio di Sicurezza (del quale ha esercitato la presidenza due volte) nel biennio 1995-1996, l'Italia partecipa attualmente alle seguenti operazioni di pace delle NU: MINURSO (Sahara Occidentale), UNMIBH-IPTF (Bosnia-Erzegovina), UNTSO (Israele), UNIFIL (Libano), UNIKOM (Iraq-Kuwait), UNMOGIP (India-Pakistan) e MINUGUA (Verifica dei diritti umani in Guatemala), UNTAET (Timor Est). L'Italia partecipa alle operazioni della NATO in Bosnia-Erzegovina (SFOR) e Kosovo (KFOR), autorizzate dal Consiglio di

Sicurezza, e nel 1997 ha guidato la Forza Multinazionale di Protezione in Albania, posta sotto l'egida delle Nazioni Unite, con il contingente più numeroso. Inoltre, l'Italia ha aderito agli "Stand-by arrangements", impegnandosi a rendere disponibili alle Nazioni Unite un certo numero di unità militari.

Nel luglio del 1998 l'Italia ha ospitato la Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite per l'istituzione della Corte penale internazionale permanente. Nel nostro paese hanno sede importanti organismi e programmi delle Nazioni Unite, a Roma - FAO (organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura); WFP (PAM, programma alimentare mondiale); IFAD (Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo); UNICRI (Istituto interregionale delle NU per la ricerca sul crimine e la giustizia); Firenze (UNICEF-ICDC), Centro internazionale per lo sviluppo dell'infanzia dell'UNICEF; Venezia - Ufficio Regionale per la Scienza e la Tecnologia per l'Europa (ROSTE) e l'Ufficio di Collegamento per la Salvaguardia di Venezia (entrambi dell'UNESCO); Brindisi - base logistica a sostegno delle operazioni di pace delle Nazioni Unite.

### *I rapporti periodici dell'Italia ai Comitati delle Nazioni Unite*

**Per la consultazione, si rinvia al sito web dell'Archivio pace diritti umani: [www.cepadu.unipd.it](http://www.cepadu.unipd.it)**

#### LEGENDA:

\* Data prevista di presentazione del rapporto secondo la Convenzione;

\*\* Data effettiva di presentazione del rapporto dell'Italia al Comitato

**Patto internazionale sui diritti civili e politici** - adottato il 16/12/1966; in vigore dal 23/03/1976; ratificato dall'Italia il 15-09-1978; supervisione: Comitato diritti umani; - Rapporto iniziale (CCPR/C/6/Add.4) 14/12/79\* - 26/02/80\*\*; - 2° Rapp. periodico (CCPR/C/37/Add.9) 01/11/85\* - 25/07/88\*\*; - 3° Rapp. periodico (CCPR/C/64/Add.8) 01/11/90\* - 23/10/92\*\*; - 4° Rapp. periodico (CCPR/C/103/Add.4) 31/12/95\* - 30/10/96\*\*; esaminato il 27/07/98; osservazioni conclusive (CCPR/C/79/Add.94)

**Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali** - adottato il 16/12/1966; in vigore dal 03/01/1976; ratificato dall'Italia il 15-09-1978; supervisione: Comitato diritti economici sociali e culturali; - 1° Rapporto iniziale (E/1978/8/Add.34): 01/09/77\* - 23/09/81\*\*; - 2° Rapp. iniziale (E/1980/6/Add.31) 01/09/79\* - 17/02/83\*\*; - 1°

Rapp. periodico (E-1990/6/Add.2): non prevista\* - 13/11/90\*\*; - 2° Rapp. periodico (E/1994/104/Add.19): 30/06/96\* - 20/10/97\*\*; Sarà esaminato nell'aprile 2000.

**Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale** - adottata il 21/12/1965; in vigore dal 04/01/1969; ratificato dall'Italia il 05-01-1976; supervisione: Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale; - Rapporto iniziale (CERD/C/R.95/Add.1): 04/02/77\* - 29/03/77\*\*; - 2° Rapp. periodico (CERD/C/46/Add.1; Corr.1): 04/02/79\* - 22/06/79\*\*; - 3° e 4° Rapp. periodico (CERD/C/104/Add.2): 04/02/81\* - 17/11/83\*\*; - 5° e 6° Rapp. periodico (CERD/C/156/Add.1): 04/02/85\* - 09/03/87\*\*; - 7° Rapp. periodico (CERD/C/182/Add.2): 04/02/89\* - 19/02/90\*\*; - 8° e 9° Rapp. periodico (CERD/C/237/Add.18): 04/02/91\* - 09/08/93\*\*; - 10° e 11° Rapp. periodico (CERD/C/317/Add.1): 04/02/95\* - 12/03/98\*\*; esaminato durante la 54a sessione (8/9/18 Marzo 1999); osservazioni conclusive (CERD/C/54/Misc.32/Rev.3); - 12° Rapp. periodico: atteso per il 04/02/99; non ancora presentato.

**Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne** - adottata il 18/12/1979; in vigore dal 03/09/1981; ratificata dall'Italia il 10-06-1985; supervisione: Comitato contro la discriminazione ai danni delle donne; - Rapporto iniziale (CEDAW/C/5/Add.62): 10/07/86\* - 20/10/89\*\*; - 2° Rapp. periodico (CEDAW/C/ITA/2): 10/07/90\* - 01/03/94\*\*; esaminato durante la 17a sessione di lavoro (15-07-1997); - 3° Rapp. periodico (CEDAW/C/ITA/3): 10/07/94\* - 21/06/97\*\*; non ancora esaminato; - 4° Rapp. periodico: atteso per il 10/07/98; non ancora presentato

**Convenzione sui diritti dell'infanzia** - adottata il 20/11/1989; in vigore dal 02/09/1990; ratificata dall'Italia il 05-09-1991; supervisione: Comitato sui diritti dell'infanzia; - Rapporto iniziale (CRC/C/8/Add.18): 04/10/93\* - 11/10/94\*\*; esaminato durante la 10a sessione di lavoro (31 ottobre-1 novembre 1995); osservazioni conclusive del Comitato (CRC/C/15/Add.41); - 2° Rapp. periodico: atteso per il 04/10/98; non ancora presentato.

**Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti** - adottata il 10/10/1984; in vigore dal 26/06/1987; ratificata dall'Italia il 12-01-1989; - Rapporto iniziale al Comitato contro la Tortura (CAT/C/9/Add.9): 10/02/90\* - 30/12/91\*\*; - 2° Rapp. periodico (CAT/C/25/Add.4): 10/02/94\* - 20/07/94\*\*; - 3° Rapp. periodico (CAT/C/44/Add.2): 10/02/98\* - 22/07/98\*\* Tale rapporto è stato esaminato nel corso della 22a sessione (3/4/6 maggio 1999).



Modulo per le comunicazioni individuali presso  
il Comitato diritti umani delle Nazioni Unite

Data:

\* Comunicazione al

Comitato diritti umani - The Human Rights Committee  
c/o Centro Diritti Umani - c/o Centre for Human Rights -  
Ufficio delle Nazioni Unite - United Nations Office  
8-14 avenue de la Paix - CH 1211 Geneva 10 - SWITZERLAND

presentata per l'esame ai sensi del Protocollo facoltativo al Patto Internazionale sui Diritti civili e politici

**I. Informazioni riguardanti l'autore della comunicazione**

(cognome) ... (nome) ... (nazionalità) ... (professione) ... (data e luogo di nascita) ... (domicilio) ...

Indirizzo utile per lo scambio di corrispondenza confidenziale (se diverso dal domicilio)

Presenta la comunicazione come:

- (a) Vittima della/e violazione/i di seguito precisata/e: (indicare la/e violazione/i asserite) ...
- (b) Rappresentante/consulente legale nominato dalla presunta vittima .....
- (c) Altro

Nel caso in cui abbia contrassegnato la casella (c), l'autore della comunicazione deve specificare:

- (i) a quale titolo sta agendo per conto della/e vittima/e (per es. relazioni familiari o altro legame personale con la/e vittima/e presunta/e): ...
- (ii) perchè la/e vittima/e è/sono incapace/i di comunicare in prima persona: ...

Una terza parte che non abbia legami con la/e vittima/e non può presentare una comunicazione in suo/loro nome.

**II. Informazioni riguardanti la vittima presunta (se diversa dall'autore della comunicazione)**

(cognome) ... (nome) ... (nazionalità) ... (professione) ... (data e luogo di nascita) ... (domicilio o luogo in cui vive attualmente) ...

**III. Stato implicato / articoli del Patto violati / ricorsi interni esperiti**

Nome dello Stato parte del Patto internazionale sui diritti civili e politici e del Protocollo facoltativo al Patto contro cui la comunicazione è diretta: ...

Articoli del Patto di cui si lamenta la violazione: ...

Passi intrapresi dalla o a nome della presunta vittima per esaurire i rimedi e ricorsi interni presso corti o altre autorità pubbliche; quando e con quali risultati (se possibile allegare copie di tutti gli atti e le decisioni giudiziarie o amministrative rilevanti): ...

Se i rimedi e i ricorsi interni sono stati esauriti, precisare per quale ragione si ricorre al Comitato: ...

**IV. Altre procedure internazionali eventualmente esperite o in corso**

Qualora la stessa questione sia stata sottoposta all'esame di un'altra procedura internazionale di indagine o composizione (per es. la Corte o Commissione interamericana dei diritti umani, o la Corte Europea dei diritti umani) specificare quando e con quali risultati\*\*

**V. Fatti contestati**

Descrizione dettagliata dei fatti o della/e presunta/e violazione/i (inclusi tutti i dati e documenti rilevanti - è nell'interesse del ricorrente allegare copie dei documenti originali) ...

Firma dell'Autore

\* Da inviarsi preferibilmente nelle lingue ufficiali delle NU: inglese, francese, cinese, arabo, russo

\*\* n.b. se la procedura è ancora in corso, il Comitato non può procedere all'esame della comunicazione



## Guida ai ricorsi presso la Corte Europea dei diritti umani

### I. CASI DI CUI LA CORTE PUÒ OCCUPARSI

1. La Corte europea dei diritti umani è abilitata a ricevere, alle condizioni sotto specificate, ricorsi presentati da persone che lamentino violazioni ai diritti loro riconosciuti dalla Convenzione europea dei diritti umani. Gli stati parti della Convenzione si sono impegnati a rispettare i diritti fondamentali enumerati nella stessa Convenzione e nei Protocolli n° 1, 4, 6 e 7. L'interessato deve pertanto leggere i relativi testi e le riserve ad essi allegate.
2. Qualora l'interessato ritenga che uno degli Stati parti della Convenzione abbia violato uno dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Convenzione, può presentare ricorso alla Corte. La Corte può occuparsi solo di ricorsi che si riferiscono ai diritti elencati nella Convenzione e nei suoi Protocolli, ad esclusione di ogni altro diritto. Essa non è una Corte di appello abilitata a controllare le decisioni dei tribunali nazionali; non può dunque annullare o modificare tali decisioni. Parimenti essa non può intervenire in favore del ricorrente direttamente presso l'autorità contro il cui operato questi ricorre.
3. Possono essere presentati alla Corte solo i ricorsi diretti contro gli Stati membri del protocollo n. 11 alla Convenzione, che riguardino avvenimenti posteriori alla data di ratifica della Convenzione o dei protocolli da parte dello stato accusato.
4. L'interessato può ricorrere solo contro atti compiuti da istituzioni o autorità pubbliche (Parlamento, pubblica amministrazione, organismi di amministrazione della giustizia, ecc.) dello Stato in questione. La Corte non può esaminare ricorsi diretti contro privati o istituzioni private.
5. Prima di rivolgersi alla Corte, l'interessato deve aver esperito, nello Stato in causa, tutte le vie di ricorso disponibili per porre rimedio alla situazione di cui si lamenta. Ad esempio, deve aver sottoposto il suo ricorso alla più alta autorità giudiziaria competente (tuttavia se ricorre contro una decisione giudiziaria, in special modo una sentenza di condanna, non è necessario che l'interessato abbia cercato di ottenere la revisione del processo dopo aver esperito i ricorsi giudiziari usuali). Nell'esperire tali ricorsi, il ricorrente deve aver osservato le regole di procedura e, in particolare, i termini da queste fissati. Se, ad esempio, il ricorso è stato respinto perché tardivo o per il mancato rispetto di una regola di competenza o di procedura, la Corte probabilmente non potrà esaminare il caso.
6. Dopo che la più alta autorità nazionale competente si è pronunciata, l'interessato dispone di un termine di **sei mesi** per rivolgersi alla Corte. Se il ricorso si riferisce ad una sentenza di condanna, tale termine decorre dalla decisione finale pronunciata nell'ambito dei ricorsi ordinari e non dalla data di rigetto di una eventuale ulteriore domanda di revisione. La Corte non potrà esaminare il ricorso qualora, prima della decorrenza del termine di sei mesi, il ricorrente non abbia esposto alla Corte chiaramente le sue doglianze, anche se in modo succinto.

### II. COME RIVOLGERSI ALLA CORTE

7. Se il ricorrente ritiene che le sue doglianze riguardino uno dei diritti garantiti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli e che le condizioni di cui sopra siano soddisfatte, deve inviare al Cancelliere della Corte una lettera raccomandata dattiloscritta, contenente le informazioni elencate al punto 8, al seguente indirizzo:

**Al Cancelliere  
della Corte europea dei diritti umani  
Consiglio d'Europa  
F-67075 STRASBOURG CEDEX**

#### Paesi membri del Protocollo n. 11 della Convenzione europea dei diritti umani (40)

Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Malta, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Russia, San Marino, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria.

8. Nella lettera il ricorrente deve:
  - (a) **esporre brevemente l'oggetto delle sue doglianze (i fatti);**
  - (b) **precisare quali sono i diritti garantiti dalla Convenzione che ritiene siano stati violati;**
  - (c) **indicare i ricorsi esperiti (1°, 2° grado e giudicato);**
  - (d) **enumerare le decisioni prese nei suoi confronti da una pubblica autorità e precisare per ognuna di queste la data e l'autorità che le ha emesse, aggiungendo cenni sommari sul contenuto della decisione;**
  - (e) **allegare alla lettera una copia di tali decisioni.** Questi documenti non saranno restituiti e pertanto, è nell'interesse inviare unicamente delle copie e non gli originali. Le lingue ufficiali della Corte sono l'inglese e il francese. Tuttavia il ricorrente può redigere le proprie lettere anche in tedesco, italiano, olandese, portoghese, spagnolo o in una delle lingue scandinave.
9. Il Cancelliere della Corte risponde in ogni caso alla lettera di ricorso e potrà domandare eventuali altri documenti o informazioni oppure ulteriori chiarimenti circa il ricorso. Il Cancelliere potrà informare il ricorrente sul modo in cui la Convenzione è stata interpretata in casi analoghi al suo. Se risulta che evidenti motivi di inammissibilità si oppongono al ricorso, l'interessato ne sarà avvertita. Il Cancelliere non può fornire chiarimenti su problemi di diritto interno dello Stato contro cui si ricorre.
10. Se il ricorso viene accolto il Cancelliere lo registra e invia al ricorrente i formulari per la presentazione del ricorso formale, che, una volta completati i documenti richiesti, sarà in seguito presentato alla Corte.
11. Il Cancelliere della Corte informa il ricorrente dello svolgimento della procedura, che, almeno nella sua fase iniziale, si svolge per iscritto. Il ricorrente non è quindi tenuto a presentarsi alla sede della Corte.
12. Se possibile, è consigliabile che l'incarico di presentare il ricorso sia affidato ad un avvocato. Se non dispone dei mezzi finanziari per far fronte alle spese dell'avvocato, il ricorrente potrà, in uno stadio ulteriore della procedura, ottenere il gratuito patrocinio. Tale patrocinio non può però essere concesso fin dalla presentazione del ricorso.





## Scuola di specializzazione in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani

### Master europeo in diritti umani e democratizzazione

Il Master, con sede a Venezia, è un programma di studi avanzati a carattere multi- e inter-disciplinare creato nel 1997 con la collaborazione di 15 università europee e il supporto dell'Unione Europea, del Comune di Venezia e della Regione Veneto. Il Master gode inoltre del patrocinio dell'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite e dell'UNESCO, nonché della collaborazione del Consiglio d'Europa e di altre organizzazioni internazionali.

Il corso di Master offre un'ottima possibilità di studiare i diritti umani e i processi di transizione e sviluppo democratico. Gli studenti seguono lezioni e seminari tenuti da docenti universitari e da esperti di organizzazioni internazionali e Ong in discipline giuridiche, filosofiche, antropologiche e di scienze politiche. Inoltre beneficiano di un training intensivo che li prepara a ruoli di monitoraggio e osservazione internazionale sul terreno.

Nel primo semestre gli studenti risiedono e seguono i corsi presso la sede del Master europeo, a Venezia, Monastero di S. Nicolò. Il semestre si conclude con una missione di addestramento sul campo di una settimana. Nel secondo semestre, gli studenti proseguono gli studi presso una delle 15 università collegate: Università di Vienna, Lovanio, Odense - Copenhagen, Abo, Strasburgo, Bochum, Salonico, Dublino, Lussemburgo, Maastricht, Coimbra, Deusto-Bilbao, Lund, Essex (Colchester) e Padova.

I corsi vengono tenuti in inglese e in francese. Gli studenti ricevono un sussidio per l'alloggio a Venezia e una borsa di mobilità per il secondo semestre.

#### Informazioni e moduli:

**Internet:** <http://hrd-euromaster.venis.it>  
**e-mail:** [hrd-european.master@venis.it](mailto:hrd-european.master@venis.it)  
**Tel** 049 8273685. **Fax** 049 8273684

Dopo 11 anni di funzionamento, la **Scuola di specializzazione in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani** traccia un bilancio. Ogni diploma di specializzazione contiene un ricco percorso formativo, composto da tre anni di insegnamento teorico pratico, con la frequenza obbligatoria di 26 insegnamenti, la realizzazione di stages ed esercitazioni presso istituzioni e organizzazioni non governative, la predisposizione di documenti di ricerca e di una tesi finale di specializzazione.

Le competenze trasferite arricchiscono e rafforzano l'expertise di ben delineate figure professionali del settore politico amministrativo e di quello socio educativo: funzionari pubblici nazionali, regionali e locali; difensori civici; tutori pubblici dei minori; esperti e consulenti legali, avvocati, magistrati; personale penitenziario; personale di polizia; personale specializzato di sindacati, partiti politici e associazioni di categoria; funzionari internazionali; monitori dei diritti umani, osservatori e supervisori elettorali (area politico amministrativa); ricercatori universitari; formatori; insegnanti e docenti di ogni ordine e grado; dirigenti, funzionari e personale dei servizi sociali; dirigenti e personale di organizzazioni non governative e organismi di volontariato agenti a fini di promozione umana (area socio-educativa).

La Scuola è stata istituita presso l'Università degli Studi di Padova con decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 1988, su iniziativa del Centro di Studi e di Formazione sui Diritti della Persona e dei Popoli, che ne ha elaborato lo Statuto.

La Scuola ha durata triennale. Ciascun anno di corsi prevede 300 ore di insegnamenti e di esercitazioni pratiche. La frequenza ai corsi è obbligatoria.

La Scuola rilascia il diploma di specialista in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani, titolo legale ai sensi dell'ordinamento giuridico italiano.

A partire dall'anno accademico 2001/2002, anno in cui troverà applicazione in tutte le sue parti la riforma universitaria, le Scuole di specializzazione cesseranno di esistere (ad eccezione di quelle dell'area medica, per la formazione degli insegnanti e per le professioni legali) per trasformarsi in lauree specialistiche o in Master.

La Scuola di specializzazione in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani sarà pertanto sostituita da una laurea specialistica (biennale) in Diritti Umani, che verrà attivata nell'ambito della Facoltà di Scienze Politiche.

#### Gli insegnamenti e i docenti

##### Insegnamenti del 1° anno

"Evoluzione storica dei diritti umani nel mondo moderno e contemporaneo" (D. Ardia, G. Olmi); "Filosofia dei diritti umani" (D. Fiorot); "Fondamenti antropologici dei diritti umani" (V. Pace); "Teoria generale dei diritti umani" (B. Pastore); "Disciplina dei diritti umani nel diritto costituzionale e comparato" (S. Volterra, N. Olivetti Rason); "Disciplina dei diritti umani nel diritto privato" (R. Pescara, A. Venchiarutti); "Politica internazionale e comparata dei diritti umani" (A. Papisca, M. Mascia); "Giustizia sociale ed economica" (A. Agnati).

##### Insegnamenti del 2° anno

"Diritto internazionale dei diritti umani" (F. Leita, P. De Stefani); "Disciplina dei diritti umani nel diritto penale" (G. Zuccalà, S. Strano Ligato); "Movimenti collettivi e tutela dei diritti umani" (G. Riccamboni); "Pedagogia dei diritti umani" (P. Degani); "Diritto all'informazione e formazione dell'opinione pubblica" (A. Venchiarutti, M. Mascia); "Tutela dei lavoratori" (G. Zilo Grandi); "Condizione dei bambini e violenza sull'infanzia" (F. Bimbi, F. Milanese); "Condizioni carcerarie e misure alternative alla pena" (G. Mosconi); "Teoria e pratica dell'Ombudsman" (L. Strumendo, G. Lombardi); "Economia dello sviluppo e diritti umani" (F. Bosello, G. Tusset).

##### Insegnamenti del 3° anno

"Procedure e tecniche, ordinarie e speciali, di tutela giuridica dei diritti umani" (R. Bettiol); "Procedure e tecniche di tutela politica dei diritti umani" (A. Papisca, M. Mascia); "Pubblica amministrazione e difesa dei cittadini" (L. Strumendo); "Mobilità sociale e diritto all'istruzione" (R. Abati); "Politiche di tutela dell'ambiente" (B. Paccagnella); "Bioetica" (P. Benciolini, C. Viafora); "Storia della promozione della condizione della donna" (M. Dalla Costa); "Diritti Umani e Autonomie locali" (M. Mascia).



Fino ad oggi la Scuola ha diplomato 57 Specialisti in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani, per ciascuno dei quali indichiamo il titolo della tesi di specializzazione.

**Abati Riccardo**

*La forza dell'educazione. Percorsi di educazione ai Diritti Umani per la Società del Terzo Millennio*

**Alborghetti Annamaria**

*Oltre lo Stato-nazione. Territori transnazionali. Il caso dell'Africa Occidentale*

**Antonioni Antonio**

*Interventi militari delle Nazioni Unite e assistenza umanitaria internazionale*

**Astarita Laura**

*La stampa sul carcere: il quotidiano silenzio*

**Baldo Zeno**

*La mediazione nel sistema penale minorile*

**Benatelli Nicoletta**

*L'Istituto della "messa alla prova" del nuovo sistema penale minorile italiano*

**Bizzozero Claudio**

*L'educazione ai diritti umani come tecnica di tutela*

**Bozzola Paola**

*L'immigrato come risorsa economica*

**Bressan Diana**

*La radice necessaria: considerazioni sui legami tra etica ed economia nell'epoca della globalizzazione*

**Brian Antonella**

*Israele-Palestina. Una difficile utopia*

**Butturini Giulia**

*La protezione internazionale dei diritti umani e le istanze di giustizia*

**Caccuri Irene**

*L'introduzione dell'istituto del difensore civico nelle Comunità montane*

**Carlotto Paolo**

*La polizia e i diritti umani*

**Cescatti Lorenza**

*Dal Tribunale penale militare di Norimberga al Tribunale penale internazionale per i crimini commessi nella Ex-Iugoslavia nell'ottica dei diritti umani*

**Cremonese Luisa**

*Il monitoraggio come tecnica di tutela politica dei diritti umani*

**Degani Paola**

*La problematica dei diritti umani in Norberto Bobbio*

**De Pieri Elisa**

*Ingresso e Soggiorno degli Stranieri in Italia per Motivi Umanitari*

**De Stefani Paolo**

*Il diritto internazionale dei diritti umani. Il diritto internazionale nella comunità mondiale*

**Doria Angela**

*La difesa civica nel paradigma internazionale dei diritti umani*

**Falcone Silvio**

*La questione della cittadinanza tra identità e solidarietà*

**Forti Fabio**

*Violazione dei diritti umani e sette religiose: alcuni casi emblematici*

**Gaspari Alessandra**

*Il Tibet: un caso di violazioni estese e reiterate dei diritti umani*

**Gasparrini Vittorio**

*Le Istituzioni nazionali per i diritti umani nel sistema della cooperazione internazionale*

**Gherlenda Carlo**

*La scuola madre di tutte le battaglie. Diritto all'istruzione nei diritti umani: un'indagine microsociologica*

**Girolami Flavia**

*Il ruolo delle organizzazioni non governative nella tutela dei diritti umani. Il caso della Global march against child labour e di Mani Tese*

**Gonnella Patrizio**

*I diritti umani nelle carceri. Dall'Europa alle Nazioni Unite: una fotografia dell'esistente e linee strategiche per il futuro*

**Lapis Teresa**

*I diritti umani delle donne. I fondamentali diritti e iniziative delle donne nella vicenda del progetto di legge sulla violenza sessuale in Italia*

**Lombardi Giuseppe**

*Il Difensore Civico Comunale*

**Lorenzoni Giovanna**

*Adozione internazionale e diritti del minore*

**Luna Manuel Antonio<sup>+</sup>**

*Cittadinanza e non dei cittadini extracomunitari in Italia*

**Mascia Matteo**

*Politiche di tutela dell'ambiente: la dimensione locale dello sviluppo sostenibile*

**Meneghini Beatrice**

*Il Pubblico Tutore per i Minori: organismi non giurisdizionali di tutela dei diritti dell'infanzia*

**Merlo Paolo**

*Per l'educazione ai diritti umani. L'azione delle organizzazioni internazionali (ONU-UNESCO-Consiglio d'Europa)*

**Milani Annalisa**

*Traffico delle donne e diritto internazionale*

**Milanese Francesco**

*La pace come diritto umano*

**Montipò Maurizio**

*Progetti di democrazia globale e locale*

**Noli Elisabetta**

*La creazione di un sistema di giurisdizione penale internazionale. Il contributo del diritto internazionale dei diritti umani*

**Orazi Lorena**

*Carcere, malattia e diritti umani*

**Ottolini Paola**

*Compiti e funzioni del tutor. Proposta per una realizzazione dell'approccio internazionale del diritto all'educazione*

**Peron Gianfranco**

*Politiche sociali e tutela giuridica degli immigrati extracomunitari in Italia*

**Piazza Stefano**

*Agenzismo: tra regolazione degli interessi e garanzia dei diritti. Tracce ricognitive per uno studio in materia di Agenzie, Autorità indipendenti, Difesa Civica*

**Picotti Stefano**

*Diritto allo sviluppo e nuove linee di politica economica*

**Preti Alessandro**

*Diritti umani e la partecipazione dei popoli. Il ruolo delle organizzazioni non governative e dei movimenti popolari per la democratizzazione delle relazioni internazionali*

**Puddu Maria Adelaide**

*Riconoscimento ed affermazione dei diritti umani: dal diritto pensato al diritto attuato*

**Ravazzolo Teresa**

*Diritti umani: problematiche sull'universalità*

**Schiavon Franco**

*Il diritto all'istruzione e all'educazione dei disabili*

**Tassinari Guido**

*La macellazione per tutti. Sulla tutela dei diritti dei minori colpiti dalla guerra. Il caso Bosnia Erzegovina*

**Tawfik Jasim Mustafa**

*L'ingerenza umanitaria: profilo storico giuridico del caso curdo*

**Tognazzo Mauro**

*I test predittivi e la possibilità di creazione di nuove forme di discriminazione razziale*

**Toscano Rivalta Marco**

*Il ruolo di coordinamento dell'Alto Commissario delle NU per i diritti umani all'interno del sistema delle NU per i diritti umani*

**Tusset Gianfranco**

*Il diritto allo sviluppo come diritto umano*

**Vecchiato Diego**

*Per una convenzione europea sui diritti dei minori. Analisi e prospettive*

**Vendrame Ada**

*Responsabilità e partecipazione: una sfida ai sistemi convenzionali. Il caso dei "Beati Costruttori di Pace"*

**Vendrame Enrico**

*Condizione carceraria e diritti umani. Un'indagine nel carcere di Treviso*

**Zakariaou Adam Maiga**

*Dagli imperativi di sviluppo economico e sociale alle esigenze di rispetto, di promozione e di protezione dei diritti umani: le democratizzazioni politiche africane degli anni '90*

**Zanini Nazarena**

*Sovranità e territorio nel mutato contesto meta-nazionale delle relazioni politiche civili ed economiche*

**Zulato Antonio**

*Ricerca d'identità, conflitti etnici e diritti umani*

## XII° Corso di Perfezionamento sui diritti della persona e dei popoli - A.A. 2000/2001

### "Diritti umani, politiche sociali e sicurezza nell'era della globalizzazione"

Il Corso - organizzato in collegamento con la cattedra UNESCO Diritti Umani, Democrazia e Pace - ha la durata annuale, per un totale di 100 ore di insegnamento. Si rivolge a insegnanti, amministratori locali, responsabili di associazioni e gruppi di volontariato, e a tutti coloro che sono impegnati o intendono impegnarsi nel campo dei diritti umani.

Le lezioni avranno inizio nel mese di gennaio del 2001 e si effettueranno, di norma, il lunedì e il martedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 18,30.

**La domanda di ammissione** dovrà pervenire al Servizio Formazione post Lauream dell'Università di Padova entro il 12 dicembre 2000.

**Per informazioni:** Tel. 049 827 3685 - Fax 049 827 3684  
www.unipd.it/ammi/corsiper.html oppure www.cepadu.unipd.it

## XI° Corso di Perfezionamento sui diritti della persona e dei popoli - Programma

### Diritti umani e diritti dei bambini: normativa internazionale e sistemi di garanzia

31/01/2000 - *L'internazionalizzazione dei diritti umani: principi, norme, strutture di garanzia* - Antonio Papisca, Università di Padova; Marco Mascia, Università di Padova

01/02/2000 - *La Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia: i diritti riconosciuti* - Francesco Milanese, Tutore Pubblico dei Minori della Regione Friuli Venezia Giulia

07/02/2000 - *Seminario: Il Comitato per i diritti dell'infanzia: composizione, funzioni e attività* - Paola Degani, Università di Padova

08/02/2000 - *Seminario: I rapporteur speciali delle Nazioni Unite* - Paolo De Stefani, Università di Padova

### La promozione del benessere dei bambini: diritti economici, sociali e culturali

14/02/00 - *Bambini e sviluppo sostenibile* - Roberto Benes, ICDC, Firenze

21/02/2000 - Workshop n. 1

22/02/2000 - *Il bambino e l'educazione interculturale* - Antonio Nanni, Commissione ministeriale per l'educazione interculturale, Roma

29/02/2000 - *Il lavoro minorile* - Gaetano Zilio Grandi, Università Ca' Foscari, Venezia

06/03/2000 - *La presenza di bambine e bambini musulmani nella scuola italiana: problemi e prospettive* - Enzo Pace, Università di Padova

07/03/2000 - *Bambini e diritto alla salute e a un ambiente sano* - Bruno Paccagnella, Università di Padova

13/03/2000 - Workshop n. 2

### Sfruttamento dei bambini: le priorità dell'agenda internazionale

14/03/2000 - *L'azione delle Ong per la tutela dei diritti dell'infanzia in campo interno e internazionale* - Mario Gay, COCIS, Roma

20/03/2000 - *Traffico di minori, prostituzione e pornografia infantile* - Francoise Barner e Perla Goseco, ECPAT, Roma

21/03/2000 - *Seminario: Donne e traffico di bambine* - Paola Degani, Università di Padova

27/03/2000 - *L'azione dell'UNICEF per la promozione e la tutela dei diritti dei bambini* - Franco Bosello, Università di Padova; V.Presidente del Comitato Italiano per l'UNICEF

28/03/2000 - *Stop all'uso dei bambini soldato: contenuto, attori e strumenti della campagna internazionale* - Joseph Moyersoen, "Terre des Hommes" - Italia, Roma; *Lo sfruttamento del lavoro minorile* - Mariarosa Cutillo, Manitesse, Milano

29/03/2000 - *L'applicazione della Convenzione nei paesi ad economia povera* - Christopher Baker, Comitato Italiano per l'UNICEF, Roma

03/04/2000 - Workshop n. 3

### La tutela dei minori in Italia: norme, politiche, esperienze

04/04/2000 - *La tutela dei diritti dei minori in Italia* - Milena Rosso, Centro nazionale di documentazione sull'infanzia e l'adolescenza, Firenze

10/04/2000 - *La giustizia minorile* - Elisabetta Palermo, Università di Padova; Pier Carlo Pazé, "Minori e Giustizia"

11/04/2000 - *La tutela non giurisdizionale del minore. Il Tutore pubblico dei minori* - Francesco Milanese, Tutore Pubblico dei Minori della Regione Friuli Venezia Giulia

17/04/2000 - *Bambini e adozione* - Adriana Beghé Loreti, Università di Roma "La Sapienza"

18/04/2000 - *Le politiche della Regione del Veneto per i diritti dell'infanzia; I Consigli comunali dei ragazzi* - Riccardo Abati, Specialista in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani

19/04/2000 - *Bambini rifugiati* - Laura Boldrini, Portavoce dell'Alto Commissario dei Rifugiati, Roma.

20/04/2000 - Workshop n. 4

**Il decennio delle Nazioni Unite per l'educazione dei bambini alla nonviolenza** (in collaborazione con il Dipartimento diritti umani, democrazia, pace e tolleranza dell'UNESCO)





## L.R. 18/1988 - "Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace"

ESTRATTO del Programma di Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace anno 1999

- L.R. 30.03.1988 n. 18 "Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace".

Il testo integrale del Programma è allegato alla deliberazione del Consiglio Regionale n° 50 del 16.07.1999, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 31.08.1999 n. 75.

DIREZIONE REGIONALE ORGANISMI INTERNAZIONALI	2. LE PROPOSTE PERVENUTE DAL TERRITORIO PER IL 1999 - (ART. 6, L.R. 18/88)
1. RELAZIONE PROGRAMMATICA pag. 3	(...)
2. LE PROPOSTE PERVENUTE DAL TERRITORIO pag. 8	3. INTERVENTI 1999
3. INTERVENTI 1999	(...)
3.1. AZIONI DI DOCUMENTAZIONE pag. 20	3.1. AZIONI DI DOCUMENTAZIONE
3.2. PROGETTI REGIONALI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DI PACE pag. 20	3.1.1. ATTIVITÀ' DELL'ARCHIVIO PACE E DIRITTI UMANI
3.3. INIZIATIVE LOCALI E ALTRE INIZIATIVE pag. 23	- Obiettivi: Informazione e documentazione sulla pace e diritti umani.
4. PROSPETTO FINANZIARIO pag. 24	- Con deliberazione G.R. n. 4131/1997 è stato approvato ai sensi della L.R. 18/1988, il rinnovo della Convenzione con il Centro Studi per i diritti dell'uomo dei popoli dell'Università di Padova ai fini del proseguimento della gestione dell'Archivio Regionale "Pace e diritti umani", attivato presso il Centro. L'Archivio ha la finalità di raccogliere documenti sulle istituzioni e i movimenti per la pace, sugli atti internazionali relativi ai diritti umani, sulle attività culturali, di ricerca, di educazione e formazione, di cooperazione e di informatizzazione nell'ambito della cultura di pace. L'Archivio si compone di un servizio telematico, sito Internet e BBS - Bulletin Board System, di una biblioteca, di una emeroteca e di una videoteca.
1. RELAZIONE PROGRAMMATICA	La Convenzione in essere, triennale, prevede un contributo regionale annuo di lire 50 milioni.
(...) Nella elaborazione del Programma di interventi 1999 si è tenuto conto dei seguenti elementi:	- Quota finanziamento: Lire <b>50.000.000.</b>
- la dotazione finanziaria disponibile;	3.2. PROGETTI REGIONALI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DI PACE
- il quadro delle proposte pervenute alla Regione da enti e associazioni venete;	3.2.1. PROSEGUIMENTO DELLO SMINAMENTO UMANITARIO IN BOSNIA ERZEGOVINA
- gli impegni a carattere pluriennale già assunti;	- Obiettivi: realizzazione di un intervento concreto di sminamento in Bosnia Erzegovina, in continuità con la precedente azione 1998.
- la opportunità di dare continuità alla collaborazione in essere con la Campagna Italiana Antimine.	- L'ONG INTERSOS, incaricata dalla Campagna Antimine di realizzare l'azione veneta di sminamento umanitario approvata nel 1998, ha segnalato che, tra le priorità attuali definite dal MAC (Mine Action Center), rientra lo sminamento di due lotti situati nella municipalità di Ilidza, (...)
<b>La dotazione finanziaria disponibile (...)</b>	- Realizzazione: a cura della Campagna Italiana per la messa al bando delle mine.
<b>Gli impegni a carattere pluriennale già assunti</b>	- Quota finanziamento: Lire <b>80.000.000.</b>
La legge regionale 18/1988 prevede all'articolo 2, lettera c che la Regione promuova la costituzione di un Archivio per la raccolta della documentazione relativa alla situazione e ai movimenti per la pace operanti nel Veneto in collaborazione con il Centro Studi pace e diritti umani dell'Università di Padova.	3.2.2. PROMOZIONE DI UNA AZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA SITUAZIONE DEL KOSOVO
In attuazione del succitato art. 2 è stata approvata nel '97 una Convenzione triennale con il Centro studi. La Convenzione, che andrà in scadenza nel dicembre 1999, prevede un contributo annuo di lire 50 milioni per l'aggiornamento dell'Archivio.	- Obiettivi: approfondimento culturale e informativo sulla questione Kosovara.
<b>Il proseguimento della collaborazione con la Campagna Italiana Antimine (...)</b>	- Su proposta del Comitato Pace viene promossa un'azione di sensibilizzazione sulla situazione del Kosovo. La Giunta regionale in sede di attuazione, incrementerà il finanziamento con ulteriori 10 milioni di lire.
<b>Le proposte pervenute alla Regione da enti e associazioni venete</b>	- Realizzazione: a cura di un'associazione veneta operante nell'ambito della pace e dei diritti umani.
(...) L'analisi delle proposte pervenute per il 1999 ha seguito i seguenti criteri: (...)	- Quota finanziamento: Lire <b>20.000.000.</b>
- Nell'ambito delle iniziative a rilevanza regionale sono stati evidenziati i temi-guida più significativi, trasversali a diverse proposte. Sono in particolare:	
- Il ruolo dei soggetti coinvolti nella tutela dei diritti umani e nella promozione della pace;	
- I Diritti Umani e cooperazione decentrata;	
- Il Servizio civile;	
- I diritti dell'infanzia.	
(...)	



## L.R. 18/1988 - "Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace"

### 3.2.3. IL RUOLO DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA TUTELA DEI DIRITTI UMANI E NELLA PROMOZIONE DELLA PACE E DELLA SOLIDARIETA'

· Obiettivi: approfondimento sul ruolo delle istituzioni e dei soggetti coinvolti nella promozione della pace e dei diritti umani.

· L'iniziativa, articolata in diversi interventi sul tema, prevede anche un approfondimento sul ruolo della Regione Veneto per la promozione della cultura di pace e un bilancio sull'intervento di sminamento promosso a Sarajevo.

· Quota finanziamento: Lire **73.000.000.**

3.2.3.a. - Seminario permanente per la pace. Quale autorità mondiale per la pace, 2 sessioni:

- Concetto e pratica di autorità e il suo ruolo per la pace.

- La riforma dell'ONU come abbozzo di un governo mondiale.

Realizzazione: a cura del proponente. Lire 25.000.000.

3.2.3.b. Il nuovo diritto penale internazionale. Convegno.

Realizzazione: a cura delle Associazioni proponenti

Lire 10.000.000.

3.2.3.c. La Regione Veneto e la promozione della pace, dei diritti umani, della solidarietà e della cooperazione - Risultati e prospettive dell'azione regionale anche alla luce della nuova normativa e bilancio dell'intervento di sminamento umanitario in Bosnia.

- Convegno in collaborazione con il Comitato pace, le Commissioni Consigliare competenti, la Campagna Italiana Antimine.

Realizzazione: da definire in sede di provvedimento di attuazione. Lire 25.000.000.

- Indagine conoscitiva sui soggetti che operano nel Veneto.

Realizzazione: a cura dell'Associazione proponente.

Lire 5.000.000.

3.2.3.d. - Dalla carta all'azione. (Interventi di informazione e sensibilizzazione sulle nuove figure professionali nel campo dei diritti umani)

- Iniziativa seminariale sui diritti civili e sul ruolo delle istituzioni e dei soggetti sociali

Realizzazione: a cura delle associazioni proponenti

Lire 8.000.000. (4 milioni ad ogni iniziativa).

### 3.2.4. DIRITTI UMANI E COOPERAZIONE DECENTRATA

· Obiettivi: approfondimento e sensibilizzazione sul tema della cooperazione decentrata, sul ruolo degli enti locali e dei soggetti territoriali. Formazione e qualificazione degli operatori di settore.

· Il Progetto prevede la partecipazione di tutti i proponenti di cui al tema 2 (cfr. prospetto 2. Le proposte pervenute dal territorio per il 1999). Le iniziative previste sono corsi di formazione e perfezionamento anche in ambito universitario e Convegni.

· Realizzazione: a cura di un capofila individuato tra i proponenti le iniziative

· Quota finanziamento: Lire **50.000.000.**

### 3.2.5. SERVIZIO CIVILE

· Obiettivi: qualificazione del servizio civile come servizio utile ed efficace per i soggetti che lo svolgono e i soggetti che lo gestiscono.

· Il Progetto comprende corsi di formazione, attività seminariali, interventi informativi. E' prevista la partecipazione di tutti i proponenti di cui al tema 3 (cfr. prospetto 2.).

· Realizzazione a cura di un capofila individuato tra i proponenti le iniziative

· Quota finanziamento: Lire **20.000.000.**

### 3.2.6. DIRITTI DELL'INFANZIA

· Obiettivi: approfondimento culturale e didattico, sensibilizzazione sui temi del lavoro minorile, delle nuove schiavitù, dei diritti umani delle bambine e delle donne.

· Il Progetto, per cui è prevista la partecipazione di tutti i proponenti di cui al tema 4 (cfr. prospetto 2.) si articola in percorsi didattici formativi e attività convegnistiche.

· Realizzazione: a cura di un capofila individuato tra i proponenti le iniziative.

· Quota finanziamento: Lire **25.000.000.**

### 3.3. ALTRE INIZIATIVE NON INCLUSE NEI PROGETTI REGIONALI E INIZIATIVE LOCALI

· Le iniziative a carattere prevalentemente locale ed altre iniziative i cui proponenti non partecipino ai progetti regionali di cui al precedente punto 3.2. sono ammesse a contributo regionale secondo i seguenti criteri (...).

· Quota finanziamento: Lire **32.000.000.**

## 4. PROSPETTO FINANZIARIO

Anno 1999 stanziamento: **350.000.000**

### 3.1. AZIONI DI DOCUMENTAZIONE

3.1.1. Attività dell'Archivio Pace e Diritti Umani

Lire 50.000.000.

### 3.2. PROGETTI REGIONALI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DI PACE

3.2.1. Proseguimento dello sminamento umanitario in Bosnia Erzegovina

Lire 80.000.000.

3.2.2. Promozione di una azione di sensibilizzazione sulla situazione del Kosovo

Lire 20.000.000.

3.2.3. Il ruolo dei soggetti coinvolti nella tutela dei diritti umani e nella promozione della pace e della solidarietà

Lire 73.000.000.

3.2.4. Diritti Umani e Cooperazione decentrata

Lire 50.000.000.

3.2.5. Servizio Civile

Lire 20.000.000.

3.2.6. Diritti dell'Infanzia

Lire 25.000.000.

3.3. ALTRE INIZIATIVE NON INCLUSE NEI PROGETTI REGIONALI E INIZIATIVE LOCALI

Lire 32.000.000.

TOTALE GENERALE

Lire 350.000.000.



## Legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 (BUR 110/1999): “Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà”

### CAPO I Disposizioni generali

#### Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, riconosce la pace e lo sviluppo quali diritti fondamentali della persona e dei popoli, in coerenza con i principi della Costituzione italiana e del diritto internazionale che sanciscono la promozione dei diritti dell'uomo e dei popoli, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove i diritti umani, la cultura di pace e la cooperazione allo sviluppo, mediante iniziative culturali e di informazione, di ricerca, di educazione, di cooperazione decentrata e di aiuto umanitario. In particolare, nei Paesi internazionalmente riconosciuti in via di sviluppo, contribuisce al mantenimento dell'identità culturale, al soddisfacimento dei bisogni primari favorendo l'autosufficienza alimentare, la conservazione dell'equilibrio ecologico e del patrimonio ambientale, l'innalzamento delle condizioni igienico-sanitarie, l'avanzamento del livello di istruzione e il miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna nel rispetto delle differenze etniche e culturali. In tal senso svolge un'azione preventiva della immigrazione mediante interventi di sostegno in campo economico, sociale e culturale.

### CAPO II Promozione dei diritti umani e della cultura di pace

#### Art. 2 - Iniziative culturali di informazione.

1. La Regione promuove e sostiene:

a) convegni e seminari di studio e di ricerca sui temi della promozione dei diritti umani e della cultura di pace; b) il premio annuale denominato “Veneto per la pace e la solidarietà tra i popoli”, a riconoscimento dell'attività svolta in uno dei seguenti settori: progettazione educativo-culturale, informazione, produzione artistica, ricerca, cooperazione allo sviluppo; c) l'Archivio già istituito con legge regionale 30 marzo 1988, n. 18, in collaborazione con il Centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli dell'Università di Padova, sulla base di apposita convenzione con il compito di curare: 1) la raccolta, sistematizzazione, diffusione di studi, ricerche, pubblicazioni, audiovisivi, documenti prodotti in sede regionale, nazionale e internazionale, anche in collegamento con altre banche dati, riguardanti i settori della promozione e protezione dei diritti umani, della cultura della pace, diritti umani e democrazia della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale; 2) il censimento delle associazioni e organizzazioni non governative nonché dei soggetti pubblici e privati presenti nel territorio regionale, operanti nel campo dei diritti umani, della cultura della pace, della cooperazio-

ne allo sviluppo e della solidarietà internazionale; 3) il libero accesso di associazioni e singoli cittadini alla consultazione dei materiali multimediali; d) l'informazione sulla cooperazione allo sviluppo, con particolare riferimento all'attività dei soggetti impegnati in progetti di cooperazione decentrata e alle iniziative promosse dalle organizzazioni internazionali; e) la promozione di programmi di educazione ai temi di sviluppo, della cultura di pace e della educazione alla solidarietà e di rispetto e tutela delle identità culturali, anche nell'ambito scolastico e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani; f) la formazione e l'informazione per i giovani che prestano servizio civile e per i responsabili degli enti competenti in conformità alla legge 8 luglio 1998, n. 230.

Art. 3 - Programmazione degli interventi di promozione dei diritti umani e della cultura di pace.

1. La programmazione degli interventi di promozione dei diritti umani e della cultura di pace viene realizzata con il programma triennale approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, anche sulla base degli indirizzi del Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace di cui all'articolo 12.

2. Il programma di cui al comma 1 definisce: a) gli obiettivi e le priorità da perseguire nel triennio; b) i criteri di selezione delle iniziative di promozione dei diritti umani; c) i criteri e le modalità di concessione dei contributi regionali.

Art. 4 - Piano annuale di attuazione.

1. Sulla base del programma triennale di cui all'articolo 3 la Giunta regionale, sentito il Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace, approva il piano annuale di attuazione.

2. Il piano annuale individua le iniziative di cui all'articolo 2, da realizzare direttamente o mediante la concessione di contributi.

### CAPO III Cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale

Art. 5 - Progetti di cooperazione decentrata.

1. I progetti di cooperazione decentrata si ispirano ai principi di centralità dello sviluppo umano sostenibile, e tendono ad integrare nei Paesi internazionalmente riconosciuti in via di sviluppo la crescita economica e sociale, con azioni che si prefiggono obiettivi strutturali, distintamente dall'aiuto umanitario.

2. Nell'attività di cooperazione rientrano: a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la

realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, avvalendosi eventualmente della Banca etica; b) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo; c) la promozione di programmi di formazione professionale rivolti: 1) a operatori veneti destinati a svolgere attività di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo; 2) a cittadini dei Paesi in via di sviluppo mediante l'organizzazione di corsi in loco o in Veneto; d) le iniziative volte a sviluppare una rete di servizi igienico-sanitari capaci di tutelare la salute; e) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia; f) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani; g) il sostegno ad iniziative di consulenza, predisposizione di progetti di fattibilità e la loro realizzazione, preferibilmente anche con la partecipazione di immigrati extracomunitari presenti sul territorio regionale, per il trasferimento di sistemi e tecnologie appropriate, realizzate con risorse proprie da imprese venete nell'ambito di programmi di cooperazione finanziati da organismi nazionali ed internazionali.

3. In attuazione dei principi di cui al comma 1 la Regione interviene al fine di:

a) promuovere il coordinamento dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 1; b) realizzare direttamente iniziative di cooperazione decentrata; c) sostenere, mediante mezzi e contributi, le iniziative promosse dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1.

4. I cittadini dei Paesi in via di sviluppo o loro associazioni, presenti sul territorio regionale, possono essere coinvolti nella progettazione di iniziative di cooperazione decentrata rivolte ai loro Paesi d'origine.

Art. 6 - Soggetti promotori e destinatari.

1. La Regione riconosce e sostiene, quali soggetti promotori di iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo, gli enti locali, le istituzioni pubbliche e private, le università, le organizzazioni non governative e le associazioni di volontariato, le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali e le associazioni di immigrati del Veneto.

2. Le iniziative di cooperazione decentrata si rivolgono prioritariamente alle popolazioni dei Paesi internazionalmente riconosciuti in via di sviluppo e considerano come soggetti destinatari attivi gli enti territoriali, gli organismi, le comunità comunque organizzate e le istituzioni locali direttamente coinvolti nella formulazione, gestione e realizzazione dei progetti stessi.



3. I Paesi destinatari di tali interventi sono indicati nel piano annuale degli interventi di cui all'articolo 11.

Art. 7 - Rapporti con lo Stato e l'Unione Europea.

1. La Regione, nel rispetto delle leggi dello Stato relative ai rapporti internazionali e alle politiche di cooperazione allo sviluppo e, in conformità agli indirizzi di politica estera del Governo italiano, propone e partecipa a interventi di cooperazione decentrata del Ministero degli Affari Esteri e dell'Unione Europea anche in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1.

Art. 8 - Interventi di solidarietà internazionale.

1. La Regione, nel rispetto degli indirizzi nazionali di politica estera e nel quadro dei programmi definiti dalle competenti amministrazioni statali, contribuisce alle attività di aiuto umanitario nei confronti delle popolazioni di Paesi europei ed extraeuropei colpite da eventi di particolare gravità conseguenti a conflitti armati o calamità naturali, al fine di fronteggiare situazioni straordinarie di denutrizione, carenti condizioni igienico-sanitarie, disagio sociale e distruzione del patrimonio ambientale e artistico.

2. Per i fini indicati al comma 1 e con riferimento a specifici interventi di volta in volta definiti dalla Giunta regionale, la Regione può altresì promuovere pubbliche sottoscrizioni da far affluire in un apposito conto corrente, che andrà a incrementare il fondo regionale per interventi di solidarietà internazionale. A tal fine è autorizzato l'adeguamento dello stanziamento necessario nel bilancio di previsione con decreto del dirigente regionale della struttura regionale competente.

Art. 9 - Tipologie di intervento.

1. Gli interventi regionali di solidarietà internazionale consistono in: a) assistenza igienico-sanitaria ed alimentare, con particolare attenzione alla condizione femminile ed all'infanzia; b) fornitura, anche tramite organizzazioni idonee allo scopo, di materiali di prima necessità, di attrezzature e generi di conforto; c) collaborazione tecnica, anche mediante l'invio di personale regionale e il coordinamento delle eventuali risorse umane messe a disposizione da enti pubblici, organizzazioni non governative e di volontariato ed organismi associativi del Veneto; d) diffusione delle informazioni sugli interventi di aiuto realizzati dai soggetti indicati alla lettera c), ed azioni finalizzate al loro raccordo con le richieste e le iniziative delle amministrazioni dello Stato e di organismi internazionali; e) sostegno a progetti predisposti dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1; f) sostegno e partecipazione alle iniziative dell'Unione Europea, delle Nazioni Unite e di altri organismi internazionali.

Art. 10 - Programma degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarietà internazionale.

1. La programmazione degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarietà internazionale viene realizzata con programma triennale approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, anche sulla base degli indirizzi del Comitato per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 14.

2. Il programma triennale di cui al comma 1 è inviato al Ministero degli Affari Esteri, per gli adempimenti di competenza nel rispetto della normativa nazionale.

3. Il programma triennale di cui al comma 1 definisce:

a) gli obiettivi e le priorità da perseguire nell'arco del triennio; b) i criteri di selezione delle iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo; c) i criteri e le modalità di concessione dei contributi regionali.

4. In sede di approvazione del programma triennale la Giunta regionale sottopone al Consiglio regionale la relazione di puntuale verifica degli obiettivi raggiunti nel triennio precedente, in rapporto alle finalità di cui all'articolo 1.

Art. 11 - Piano annuale di attuazione.

1. Sulla base del programma triennale la Giunta regionale, sentito il Comitato per la Cooperazione allo sviluppo, predispone ed approva il piano annuale di attuazione, all'interno del quale può prevedere variazioni che non incidano sulle scelte fondamentali del programma triennale.

2. Il piano annuale:

a) determina gli obiettivi e le priorità annuali e individua i progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo da realizzare direttamente dalla Regione o, se promossi dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, mediante la concessione di contributi, determinandone l'ammontare; b) definisce le modalità del coordinamento dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, per l'attuazione di interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo; c) determina le modalità di attuazione degli interventi di cui all'articolo 9.

3. La Giunta regionale presenta annualmente una relazione sull'attività svolta alla Commissione consiliare competente.

4. Il piano annuale di attuazione è inviato al Ministero degli Affari Esteri, per gli adempimenti di competenza nel rispetto della normativa nazionale.

#### CAPO IV Organizzazione

Art. 12 - Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace.

1. È istituito il Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da: a) il Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, che lo presiede; b) tre esperti effettivi e tre supplenti nominati dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della maggioranza e uno della minoranza; c) due rappresentanti eff-

fettivi ed uno supplente designati d'intesa tra le università degli studi del Veneto; d) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dell'Associazione regionale comuni del Veneto (ANCI); e) cinque rappresentanti effettivi e cinque supplenti designati d'intesa dalle associazioni senza fine di lucro, individuate dalla Giunta regionale, operanti in almeno quattro province del Veneto da almeno tre anni che prevedono nell'atto costitutivo iniziative nel campo dei diritti umani e della cultura di pace, del disarmo, del servizio civile alternativo al servizio militare; f) il direttore dell'Archivio di cui all'articolo 2, lettera c), o da un suo delegato; g) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Unione regionale delle province del Veneto (URPV).

3. Il Comitato di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. La designazione dei componenti di cui alle lettere c), d), e), g), deve essere comunicata al Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta. Il Comitato è validamente costituito e può funzionare con la nomina di almeno la metà dei componenti.

4. Funge da segretario del Comitato un dipendente della struttura regionale competente.

Art. 13 - Compiti del Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace.

1. Il Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace concorre alla formulazione del programma triennale e dei piani annuali degli interventi di promozione dei diritti umani e della cultura di pace di cui al Capo II della presente legge.

2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato può avvalersi anche della consulenza tecnico-scientifica della Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace e della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, di cui agli articoli 17 e 19.

Art. 14 - Comitato per la cooperazione allo sviluppo.

1. È istituito il Comitato per la cooperazione allo sviluppo.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da: a) il Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, che lo presiede; b) tre esperti effettivi e tre supplenti nominati dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della maggioranza e uno della minoranza; c) due rappresentanti effettivi ed uno supplente designati d'intesa tra le università degli studi del Veneto; d) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Associazione regionale dei comuni del Veneto (ANCI); e) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti designati d'intesa tra le associazioni imprenditoriali del Veneto; f) un rappresentante effettivo e uno supplente designati d'intesa tra le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative nel Veneto; g) due rappresentanti effettivi e due supplenti, delle organizzazioni non governative del Veneto ricono-

sciute dal Ministero degli Affari Esteri, scelti dalla Giunta regionale; h) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti designati d'intesa delle associazioni di volontariato individuate dalla Giunta regionale, operanti da almeno tre anni sul territorio regionale e che prevedono tra gli scopi statutari, in forma prevalente, iniziative di cooperazione allo sviluppo; i) un componente effettivo e uno supplente designati dalla Consulta regionale dell'immigrazione di cui alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9; l) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Unione regionale delle province del Veneto (URPV).

3. Il Comitato di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. La designazione dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), i), l), deve essere comunicata al Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta. Il Comitato è validamente costituito e può funzionare con la nomina di almeno la metà dei componenti.

4. Funge da segretario del Comitato un dipendente della struttura regionale competente.

Art. 15 - Compiti del Comitato per la cooperazione allo sviluppo.

1. Il Comitato per la cooperazione allo sviluppo concorre alla formulazione del programma triennale e dei piani annuali degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarietà internazionale di cui al Capo III della presente legge.

2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato per la cooperazione allo sviluppo può avvalersi della consulenza tecnico-scientifica dell'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo e della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, di cui agli articoli 18 e 19.

Art. 16 - Funzionamento dei comitati.

1. Il Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace ed il Comitato per la cooperazione allo sviluppo durano in carica l'intera legislatura.

2. Per la validità delle riunioni dei Comitati è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.

3. I componenti supplenti concorrono a formare il numero legale e a partecipare con voto deliberativo in caso di assenza del corrispondente componente effettivo.

4. Le deliberazioni dei Comitati sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

5. Ai componenti dei Comitati spetta per ogni giornata di partecipazione alle sedute il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 17 - Fondazione Venezia per la ricerca sulla Pace.

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per concorrere alle attività della Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace, già istituita con la leg-

ge regionale 30 marzo 1988, n. 18 e per il versamento delle quote di adesione previste dallo statuto della medesima.

2. La Regione può altresì avvalersi della collaborazione tecnico-scientifica della Fondazione di cui al comma 1 per studi e pareri su materie di competenza regionale.

Art. 18 - Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo.

1. La Regione aderisce all'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo, organismo associativo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per il coordinamento delle politiche regionali di cooperazione allo sviluppo.

2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per contribuire all'attività dell'Osservatorio di cui al comma 1 e per il versamento delle quote di adesione previste dallo statuto medesimo.

3. La Regione può altresì avvalersi della collaborazione tecnico-scientifica dell'Osservatorio per studi e pareri su materie di competenza regionale.

Art. 19 - Commissione Europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia).

1. La Regione del Veneto partecipa alle attività della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, ai sensi dell'articolo 3 dello statuto della medesima, approvato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

2. Per il fine di cui al comma 1 la Regione mette a disposizione la sede per le riunioni a Venezia della Commissione e contribuisce all'organizzazione delle stesse.

3. La Regione può altresì avvalersi della collaborazione tecnico-scientifica della Commissione per studi e pareri su materie di competenza regionale.

Art. 20 - Conferenza regionale, manifestazione sulla cooperazione allo sviluppo e promozione del commercio equo e solidale.

1. La Giunta regionale convoca, con cadenza biennale, una conferenza sulla cooperazione allo sviluppo quale occasione di incontro e confronto di esperienze tra i soggetti presenti nel territorio regionale che operano nel campo della cooperazione e della solidarietà internazionale, nonché di verifica delle iniziative intraprese in attuazione della presente legge.

2. Nell'ambito della conferenza, la Giunta regionale promuove:

a) una manifestazione finalizzata alla presentazione di progetti, iniziative ed attività collegate alla cooperazione allo sviluppo; b) una manifestazione denominata la giornata veneta del mercato equo e solidale e del consumo critico per promuovere la vendita dei prodotti, provenienti dai Paesi internazionalmente riconosciuti in via di sviluppo, da parte di istituzioni e associazioni italiane o di immigrati provenienti dai relativi Paesi che si occupano, senza fini di lucro, di commercio equo e solidale.

CAPO V Disposizioni finali

Art. 21 - Norma transitoria.

1. In fase di prima applicazione il Consiglio regionale approva i programmi triennali previsti dagli articoli 3 e 10 entro il 31 dicembre 2000. Nelle more dell'approvazione dei programmi la Giunta regionale è autorizzata ad approvare i piani annuali di cui agli articoli 4 e 11. Il piano annuale degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarietà internazionale è inviato al Ministero degli Affari Esteri per gli adempimenti di competenza nel rispetto della normativa nazionale.

2. Alla nomina dei componenti dei Comitati di cui agli articoli 12 e 14 si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il Comitato permanente per la pace di cui all'articolo 7 della legge regionale 30 marzo 1988, n. 18 rimane in carica fino all'insediamento del Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace di cui all'articolo 12.

4. In fase di prima applicazione i rappresentanti di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 12 e lettera h) del comma 2 dell'articolo 14 sono scelti dalla Giunta regionale.

Art. 22 - Abrogazioni.

1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 sono abrogate: a) la legge regionale 30 marzo 1988, n. 18; b) la legge regionale 16 aprile 1992, n. 18.

2. Sono fatti salvi, fino ad esaurimento, gli effetti derivanti dall'applicazione delle leggi regionali di cui al comma 1.

Art. 23 - Norma finanziaria.

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, quantificati in lire 1.500 (millecinquecento) milioni per l'anno 2000 si provvede mediante prelevamento dello stesso importo dalla partita n. 10 del capitolo n. 80210 denominato "Fondo globale spese correnti", iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno 2000 del bilancio pluriennale 1999-2001. Nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio pluriennale, a partire dall'esercizio 2000, sono istituiti i seguenti capitoli: a) cap. n. 70015, denominato "Spese per iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo", con lo stanziamento di lire 1.000 milioni in termini di competenza per l'anno 2000; b) cap. n. 70017, denominato "Interventi regionali in materia di promozione dei diritti umani e della cultura di pace" con lo stanziamento di lire 350 milioni in termini di competenza per l'anno 2000.

Parimenti, al già istituito capitolo n. 70016, denominato "Fondo per interventi di solidarietà internazionale", viene assegnato uno stanziamento di lire 150 milioni in termini di competenza per l'anno 2000.

Art. 24 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



## Sistema delle Nazioni Unite

- Sito principale delle Nazioni Unite (NU): [www.un.org](http://www.un.org)
- Ufficio NU per l'Italia: [www.onuitalia.it](http://www.onuitalia.it)
- Alto Commissariato delle NU per i diritti umani (UNHCHR): [www.unhchr.ch](http://www.unhchr.ch)
- Commissione diritti umani: [www.unhchr.ch/html/menu2/2/chr.htm](http://www.unhchr.ch/html/menu2/2/chr.htm)
- Sottocommissione contro la discriminazione e per la protezione delle minoranze: [www.unhchr.ch/html/menu2/2/sc.htm](http://www.unhchr.ch/html/menu2/2/sc.htm)
- Comitato diritti umani (diritti civili e politici) (HRC): [www.unhchr.ch/html/menu2/6/hrc.htm](http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/hrc.htm)
- Comitato diritti economici, sociali e culturali (CESCR): [www.unhchr.ch/html/menu2/6/cescr.htm](http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/cescr.htm)
- Comitato contro la tortura (CAT): [www.unhchr.ch/html/menu2/6/cat.htm](http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/cat.htm)
- Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW): [www.unhchr.ch/html/menu2/6/cedw.htm](http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/cedw.htm)
- Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD): [www.unhchr.ch/html/menu2/6/cerd.htm](http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/cerd.htm)
- Comitato sui diritti dell'infanzia (CRC): [www.unhchr.ch/html/menu2/6/crc.htm](http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/crc.htm)
- Commissione prevenzione e giustizia penale (CRIMEPR): [www.unhchr.ch/html/menu2/2/crimepr.htm](http://www.unhchr.ch/html/menu2/2/crimepr.htm)
- Commissione sulla condizione della donna (CSW): [www.unhchr.ch/html/menu2/2/cswomen.htm](http://www.unhchr.ch/html/menu2/2/cswomen.htm)
- Alto Commissariato per i Rifugiati (UNHCR): [www.unhcr.ch](http://www.unhcr.ch)
- Fondo delle NU per l'Infanzia (UNICEF): [www.unicef.org](http://www.unicef.org)
- Programma delle NU per lo Sviluppo (UNDP): [www.undp.org](http://www.undp.org)
- Dipartimento per gli Affari Umanitari (DHA): [www.un.org/Depts/dha/](http://www.un.org/Depts/dha/)
- Divisione per l'avanzamento delle donne (SAW): [www.un.org/womenwatch/daw/](http://www.un.org/womenwatch/daw/)
- Organizzazione Internazionale del lavoro (ILO): [www.ilo.org](http://www.ilo.org)
- Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO - OMS): [www.who.org](http://www.who.org)
- Organizzazione delle NU per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO): [www.unesco.org](http://www.unesco.org)

## Altre Organizzazioni internazionali

- Consiglio d'Europa: [www.coe.fr](http://www.coe.fr)
- Corte Europea dei diritti umani: <http://www.dhcour.coe.fr/>
- Consiglio d'Europa - direzione diritti: [www.dhdirhr.coe.fr](http://www.dhdirhr.coe.fr)
- Unione Europea: [http://www.cepadu.unipd.it/cepadu/prima/02\\_UE.htm](http://www.cepadu.unipd.it/cepadu/prima/02_UE.htm)
- Commissione Europea - relazioni esterne. Programmi per i diritti umani: [www.europa.eu.int/comm/dg1a/index.htm](http://www.europa.eu.int/comm/dg1a/index.htm)
- Corte di giustizia delle Comunità europee: <http://www.curia.eu.int>
- Organizzazione degli Stati Americani: <http://www.oas.org/>
- Corte interamericana dei diritti umani: [http://corteidh-oea.nu.or.cr/ci/HOME\\_ING.HTM](http://corteidh-oea.nu.or.cr/ci/HOME_ING.HTM)
- Organizzazione per l'unità Africana (OUA): <http://www.oau-oua.org/>
- OUA Materiali sui diritti umani in Africa: [www1.umn.edu/humanrts/africa/index.html](http://www1.umn.edu/humanrts/africa/index.html)
- Lega Araba: <http://haynese.winthrop.edu/index.html>

## Organizzazioni non governative (ONG)

- Amnesty International: [www.amnesty.org](http://www.amnesty.org) - [www.amnesty.it](http://www.amnesty.it) (sezione italiana)
- Anti Slavery International: [www.charitynet.org/~asi/index.html](http://www.charitynet.org/~asi/index.html)
- Human Rights Watch (HRW): [www.hrw.org](http://www.hrw.org)
- Women's International League for Peace and Freedom (WILPF): [www.wilpf.org](http://www.wilpf.org)
- Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme (FIDH): [www.fidh.imagnet.fr/](http://www.fidh.imagnet.fr/)
- International Commission of Jurists (ICJ): [www.icj.org/~icj/](http://www.icj.org/~icj/)
- Refugees International: [www.refintl.org](http://www.refintl.org)
- Association for the prevention of torture (APT): [www.geneva.ch/APT.htm](http://www.geneva.ch/APT.htm)
- World Organization against Torture: [www.omct.org/](http://www.omct.org/)
- Human Rights Asia Pacific: [www.arts.qut.edu.au/humanrights/](http://www.arts.qut.edu.au/humanrights/)
- Arab Association for Human Rights: [www.arabhra.org](http://www.arabhra.org)
- Derechos Humanos: [www.derechos.org](http://www.derechos.org)
- Asociacion Pro Derechos Humanos: [www.aprodeh.org.pe/](http://www.aprodeh.org.pe/)
- Lawyers Committee for Human Rights: [www.lchr.org/home.htm](http://www.lchr.org/home.htm)
- U.S. Citizens Human Rights Commission: [www.citizensrights.com/](http://www.citizensrights.com/)

**E' attivo a favore di vittime di violazioni dei diritti umani e Ong il numero verde fax per chiedere l'azione urgente dell'Alto Commissario per i diritti umani:  
(0041) 22 917.00.92**

## Alcuni siti italiani

- Tavola della pace: [www.krenet.it/a/mpace/](http://www.krenet.it/a/mpace/)
- Associazione per i popoli minacciati: Ong per la difesa dei diritti dei popoli con sedi in 6 paesi europei: [www.fol.it/apm-gfbv/](http://www.fol.it/apm-gfbv/)
- Lega Italiana per i diritti e la liberazione dei Popoli: [www.derechos.org/lidlip/italia/index.htm](http://www.derechos.org/lidlip/italia/index.htm)
- Survival International: sezione italiana dell'organizzazione mondiale di sostegno ai popoli indigeni: [www.glamm.com/ospiti/survival/](http://www.glamm.com/ospiti/survival/)
- ManiTese: [www.manitese.it/manitese.htm](http://www.manitese.it/manitese.htm)
- Emergency: [www.emergency.it/](http://www.emergency.it/)
- Non c'è pace senza giustizia: [www.agora.stm.it/npwj/index7.html](http://www.agora.stm.it/npwj/index7.html)
- Unimondo: [www.unimondo.it/](http://www.unimondo.it/)
- PeaceLink: [www.peacelink.it](http://www.peacelink.it)
- Comunità di Sant'Egidio: [www.santegidio.org/](http://www.santegidio.org/)
- Caritas italiana: [www.caritasitaliana.it](http://www.caritasitaliana.it)
- Consorzio Italiano di Solidarietà: [www.mir.it/ics/](http://www.mir.it/ics/)
- Beati i Costruttori di Pace: [www.peacelink.it/users/bcp/](http://www.peacelink.it/users/bcp/)





### *Diritto e politiche internazionali sui diritti umani*

- AA.VV.**, *The Universal Declaration of Human Rights*, Scandinavian University Press, Oslo, 1993.
- AA.VV.**, *Economic, Social and Cultural Rights*, Martin Nijhoff Pubs, Dordrecht/Boston/London, 1995.
- AA.VV.**, *Diritti dell'uomo e leggi (in)umane*, Ed. Messaggero, Padova, 1998.
- Alston, P. (a cura di)**, *The United Nations and human rights: a critical appraisal*, Clarendon Press, Oxford, 1992.
- Alston P. - Crawford J. (a cura di)**, *The Future of UN Human Rights Treaty Monitoring*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000.
- Alston P. - Steiner I.**, *Human Rights in Context*, Oxford University Press, Oxford, 1996.
- Bedjaoui M.**, *International law: achievements and prospects*, Martinus Nijhoff/Unesco, Paris, 1992.
- Cardia C. (a cura di)**, *Anno Duemila. Primordi della storia mondiale*, Giuffrè, Milano, 1999, con saggi sui diritti umani di A. Papisca, V. Fronini, L. Lombardi Vallauri, L. Carlassare, G. Vassalli.
- Casavola F.P.**, *I diritti umani*, Cedam, Padova, 1997.
- Cassese A.**, *I Diritti Umani nel mondo contemporaneo*, Laterza, Bari, 1997.
- Commission on Global Governance**, *Our Global Neighbourhood*, Oxford University Press, Oxford, 1995.
- Conforti, B.**, *La Carta delle Nazioni Unite*, ed. Cultura della Pace, S. Domenico di Fiesole, 1993.
- Conforti B.**, *Diritto internazionale*, Editoriale scientifica, Napoli, 1997.
- Detrick S.**, *A Commentary to the UN Convention on the Rights of the Child*, Kluwer Law International, The Hague, 1999.
- De Stefani P.**, *Il diritto internazionale dei diritti umani. Il diritto internazionale nella comunità mondiale*, Padova, Cedam, 1994.
- De Stefani P. - Leita F.**, *La tutela giuridica internazionale dei diritti umani. Casi e materiali*, Padova, Cedam, 1997.
- English K. - Stapleton A.**, *The Human Rights handbook. A practical guide to monitoring human rights*, Human Rights Centre, University of Essex, 1995.
- Giliberti G.**, *Diritti umani. Un percorso storico*, Thema Editore, Bologna, 1994.
- Hannum H. (a cura di)**, *Guide to international human rights practice*, Transnational Pub., Ardsley, 1999.
- Hanski R. - Suski M. (a cura di)**, *An introduction to the international protection of human rights*, Abo Akademi University, Turku/Abo, 1999.
- Lawson E.**, *Encyclopedia of human rights*, Taylor & Francis Inc., London, 1991.
- Lotti F. - Giandomenico N. (a cura di)**, *L'ONU dei popoli. Progetti, idee e movimenti per riformare e democratizzare le Nazioni Unite*, Gruppo Abele, Torino, 1996.
- Marchisio S. - Raspadori F.**, *L'Italia e i Diritti Umani*, Cedam, Padova, 1995.
- Meron T. (a cura di)**, *Human rights in international law*, Clarendon Press, Oxford, 1989.
- Nowak M.**, *Commentary to the International Covenant on Civil and Political Rights*, Kluwer, 1995.
- Papisca A.**, voce "Diritti Umani", in Berti E. - Campanini G., *Dizionario delle idee politiche*, AVE, Roma, 1993.
- Papisca A.**, *Democrazia internazionale, via di pace. Per un nuovo ordine internazionale democratico*, Angeli, Milano, 1995.
- Papisca A. - M. Mascia**, *Le relazioni internazionali nell'era dell'interdipendenza e dei diritti umani*, Cedam, Padova, 1997.
- Saulle M.R.**, *Dalla tutela giuridica all'esercizio dei diritti umani*, Editoriale scientifica, Napoli, 1999.
- Romano - Pellegrini - Parrotta**, *La nuova Corte europea dei diritti umani*, Giuffrè, Milano, 1999.
- Scalabrini Spadea M.**, *Codice internazionale dei diritti dell'uomo*, Pirola, Milano, 1991.
- Strumendo L. (a cura di)**, *Costituzione, diritti umani, garanzie. Forme non giurisdizionali di tutela e di promozione*, Cedam, Padova, 1998.
- United Nations**, *A compilation of international instruments*, volumi 1-2, United Nations, New York, 1997.
- United Nations**, *Renewing the United Nations: A Programme for Reform*, rapporto del Segretario generale, doc. A/51/950, 1997.
- United Nations**, *The United Nations and Human Rights 1945-1995*, U.N. Publication Sales No. E.95.I.21.

### *Corte penale internazionale e tribunali ad hoc*

**Bassiouni M. C.**, *Indagine sui crimini di guerra nell'ex-Jugoslavia. L'operato della Commissione di esperti del Consiglio di Sicurezza e il suo rapporto finale*, Giuffrè, Milano, 1997.

**Bassiouni M.C.**, *Le fonti e il contenuto del diritto penale internazionale. Un quadro teorico*, Giuffrè, Milano, 1999.

**Caracciolo I.**, *Dal diritto penale internazionale al diritto internazionale penale*, Editoriale scientifica, Napoli, 2000.

**De Stefani P.**, *Profili di diritto penale internazionale nella prospettiva dei diritti umani*, Quaderni del Centro diritti umani, Padova, 2000.

**Jones J.**, *The Practise of the International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia and Rwanda*, Transnational Pub., Ardsley, 2000.

**Kirk McDonald G. - Swaak-Goldman O. (a cura di)**, *Substantive and Procedural Aspects of International Criminal Law*, Kluwer Law International, The Hague, 2000.

**Lattanzi - W.A. Schabas (a cura di)**, *Essays on the Rome Statute of the International Criminal Court*, volume I, Editrice il Sirente, Ripa Fagnano Alto (AQ), 1999.

**Lee R. (a cura di)**, *The International Criminal Court. The making of the Rome Statute*, Kluwer Law International, The Hague, 1999.

**Triffterer O. (a cura di)**, *Commentary on The Rome Statute of the International Criminal Court*, Nomos, Baden-Baden, 1999.

**Vitucci M.C.**, *Il tribunale ad hoc per la ex-Jugoslavia e il consenso degli Stati*, Giuffrè, Milano, 1998.



## *Istituzioni regionali per i diritti umani*

**Alston P.** (a cura di), *The European Union and Human Rights*, Oxford University Press, 1999.

**Alston P.**, *Diritti umani e globalizzazione. Il ruolo dell'Europa*, Ed. Gruppo Abele, Torino, 1999.

**Barberini G.**, *Dalla C.S.C.E. alla O.S.C.E. Testi e documenti*, ESI, Napoli, 1995.

**Bloed A. - van Dijk P.** (a cura di), *The human dimension of the Helsinki process*, Martin Nijhoff Pubs, Dordrecht/Boston/London, 1991.

**Bothe M. - Ronzitti N. - Rosas A.** (a cura di), *The OSCE in the Maintenance of Peace and Security*, Kluwer Law International, The Hague, 1997.

**Council of Europe** (a cura di), *The challenges of a greater Europe - the Council of Europe and democratic security*, Council of Europe, Strasbourg, 1996.

**Council of Europe**, *Yearbook of the European Convention for the prevention of torture*, University of Nottingham, Nottingham, 1997.

**Council of Europe** (a cura di), *A decade which made history. The Council of Europe 1989-1999*, Council of Europe, Strasbourg, 1999.

**Council of Europe**, *International law - Conventions of the Council of Europe*, Council of Europe, Strasbourg, 1999.

**Council of Europe** (a cura di), *The death penalty. Abolition in Europe*, Council of Europe, Strasbourg, 1999.

**Gomien D. - Zwaak L. - Harris D.**, *European Convention on Human Rights and European Social Charter*, Council of Europe, Strasbourg, 1997.

**Gonzalez G.**, *La Convention Européenne des droits de l'homme et la liberté des religions*, Ed. Economica, Paris, 1997.

**Harris D. - Livingstone S.** (a cura di), *The Inter-American System of Human Rights*, Clarendon Press, Oxford, 1998.

**OSCE**, *Handbook*, Osce, Vienna, 2000.

**Robertson A.H. - Merrills, J.G.**, *Human rights in Europe: a study of the European Convention of Human*

*Rights.*, Manchester U.P., Manchester, 1993.

**Pustorino P.**, *L'interpretazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nella prassi della Commissione e della Corte di Strasburgo*, Editoriale scientifica, Napoli, 1998.

**Umzurike U.O.**, *The African Charter on Human and People's Rights*, Martinus Nijhoff Pubs, Dordrecht/Boston/London, 1997.

**van Dijk P. - van Hoof G.J.H.** (a cura di), *Theory and practise of the European Convention on Human Rights*, Kluwer International, The Hague, 1998.

## *Riviste*

*"Human Rights Quarterly"*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore.

*"Netherlands Quarterly of Human Rights"*, Kluwer Law International, The Hague/Boston/London.

*"Human Rights Law Journal"*, International Institute of Human Rights, Strasbourg, N.P. Engel Publisher, Kehl am Rhein, Germany.

*"Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli"*, Centro di studi e formazione sui diritti della persona e dei popoli, Università di Padova

*"Rivista internazionale dei diritti dell'uomo"*, Università cattolica del Sacro Cuore, Milano.

*"I diritti dell'uomo. Cronache e battaglie"*, Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo, Roma.

## *Recenti pubblicazioni della Regione Veneto*

**AA.VV.**, *Cinque parole per la pace. Guida alla comunicazione*, ed. Cultura della Pace, S. Domenico di Fiesole, 1998.

**AA.VV.**, *La democrazia, le religioni e la pace*, ed. Cultura della Pace, S. Domenico di Fiesole, 1998.

**Nodari M. V.** (a cura di), *Il debito dei paesi poveri. Discriminazione legale?*, ed. Rezzara, Vicenza, 1999.

**Osservatorio Regionale Immigrazione Veneto**, *Primo Rapporto sull'Immigrazione in Veneto*, dattiloscritto, Venezia, 1998.

**Osservatorio Regionale Immigrazione Veneto**, *Quaderno di ricerca: n° 3, n° 4, n° 5*, Venezia, 1999.

## **Rivista "Pace, Diritti dell'Uomo, Diritti dei Popoli", n. 3/1999**

Autorizzazione Tribunale di Padova n. 1665 del 11/10/1999

### **Direttore responsabile:**

Antonio Papisca

### **Vicedirettore:**

Marco Mascia

### **Redazione e progetto editoriale:**

Enrico Vendrame, Paolo De Stefani, Enrica Sardei.

Hanno collaborato a questo numero: Paola Degani, Maurizio Montipò, Gianfranco Peron, Cristina Verzotto.

Redazione presso Centro di studi e di formazione sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova, via Anghinoni, 3 - 35121 Padova (Tel. 049.827.3685 - Fax 049.827.3684).

E-mail: cesdup@cdu.cepadu.unipd.it

Web: www.cepadu.unipd.it

A questi indirizzi vanno inviati i manoscritti e ogni comunicazione di carattere redazionale. Il Bollettino è aperto alla collaborazione di tutti gli operatori per i diritti umani, la pace, la democrazia e la solidarietà internazionale.

Numero concluso il 28/09/2000.

Stampa: CLEUP s.c.a.r.l. via G. Prati, 19 - 35122 Padova.

Ai sensi e per gli effetti della legge 675/96, l'Editore dichiara che gli indirizzi utilizzati per l'invio in abbonamento postale provengono da pubblici registri, elenchi o atti conoscibili a chiunque e che il trattamento di tali dati non necessita del consenso dell'interessato. Ciò nonostante, in base all'art. 13 della legge 675/96, il titolare del trattamento ha diritto di opporsi all'utilizzo dei dati facendone espresso divieto tramite comunicazione scritta da inviarsi alla redazione del Bollettino.

### **Attenzione:**

**in caso di mancato recapito, rinviare all'Agenzia di Padova C.M.P. per la restituzione al mittente, che si impegna a corrispondere il relativo diritto fisso.**